



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 434

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 5 aprile 2011

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 146
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 155
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 161
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 165
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 173
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 188
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 190
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 200
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 224
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 227
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 233

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i> 239
---	-----------------

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i> 242
Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .	» 283
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 285

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	<i>Pag.</i> 306
---	-----------------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 309
2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> . . . . .	» 311
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	» 312

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**277<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*indi della Vice Presidente*

INCOSTANTE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'interno Davico.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PARDI (*IdV*) sollecita l'avvio dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1644 (Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui), per corrispondere alle impellenti esigenze manifestate da quella particolare categoria di vigili del fuoco.

Si associa il senatore BIANCO (*PD*).

Il PRESIDENTE, convenendo sull'opportunità di dare una pronta risposta alle istanze dei vigili del fuoco discontinui, assicura che sul disegno di legge n. 1644 e quelli eventualmente connessi sarà nominato al più presto un relatore perché riferisca tempestivamente alla Commissione.

*PER L'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 328, IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE*

Il PRESIDENTE, considerato che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto del Governo n. 328), sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presenta profili rilevanti per la competenza della Com-

missione affari costituzionali, propone di chiedere al Presidente del Senato che la Commissione possa formulare le proprie osservazioni in proposito.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(2665) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra il decreto-legge n. 34, che reca disposizioni in favore delle attività e dei beni culturali, per il divieto di incroci proprietari tra imprese dell'editoria e della televisione, per la razionalizzazione dello spettro radioelettrico, per una moratoria nucleare, per le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché in materia di Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea l'eterogeneità delle disposizioni in esame, testimoniata dallo stesso titolo del provvedimento. Inoltre, esprime riserve sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per quanto riguarda l'articolo 6, che estende anche alle province non colpite direttamente dal terremoto in Abruzzo il parametro annuale su cui computare il limite della spesa sostenuta per alcune categorie di personale, tenuto conto degli eventi sismici dell'aprile 2009. Infine, l'ampliamento dell'oggetto sociale della Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 7, oltre a presentare molti aspetti critici, a suo avviso è privo dei requisiti di necessità e urgenza.

Il senatore PASTORE (*PdL*), replicando al senatore Ceccanti, osserva che il terremoto ha colpito altre due province abruzzesi oltre a quella de L'Aquila, per cui l'estensione a tutta la Regione del parametro per la spesa relativa al personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa appare razionale e necessario, anche perché il Servizio sanitario è un sistema integrato in ambito regionale.

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritiene che l'ampliamento dell'intervento della Cassa depositi e prestiti non possa essere regolato attraverso un provvedimento d'urgenza. Inoltre, è improprio attribuire a un decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare persino la definizione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibili partecipazioni. Si riserva, comunque, di esprimere le proprie riserve di merito nelle sedi opportune.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritiene che le obiezioni relative ai contenuti del provvedimento potranno essere svolte più propriamente in occasione dell'esame in sede referente. A suo avviso, il decreto è provvisto dei requisiti di necessità e urgenza, anche per quanto riguarda l'articolo 7. Infatti, le disposizioni in esame corrispondono a molteplici sollecitazioni, provenienti anche dai Gruppi di opposizione, e prevedono interventi urgenti in settori rilevanti per l'economia del Paese.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che, malgrado l'evidente eterogeneità delle disposizioni, per la maggior parte di esse sussistono i requisiti di necessità e urgenza. Al contrario, destano forti perplessità gli interventi relativi al Servizio sanitario nazionale nella regione Abruzzo e, soprattutto, quelli concernenti l'ampliamento delle funzioni della Cassa depositi e prestiti: su tali questioni il suo Gruppo svolgerà i propri rilievi in occasione dell'esame per l'espressione del parere di costituzionalità e, successivamente, presso le Commissioni riunite bilancio e istruzione, che esaminano il provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1208) Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali**

**(1378) Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano**

**(1413) FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali**

**(1497) FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale**

**(2100) D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale**

**(2162) Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2010 e rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato, che sono riferiti al disegno di legge n. 2259, assunto come testo base, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 2.23, diretto a specificare che la pianificazione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico da parte dei comuni si riferisca esclusivamente ai bacini di traffico comunali. Nello stesso senso dispongono gli emendamenti 3.8 e 4.2, rispettivamente con riferimento all'ambito provinciale e a quello delle città metropolitane.

Inoltre, riferisce sulle proposte volte a evitare che l'istituzione di unioni di comuni non comporti l'impiego di nuove sedi, di nuovo personale o di altri segretari oltre a quelli di cui già dispongono i singoli comuni.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore VITALI (*PD*) evidenzia il rischio di una frammentazione della discussione. Tenuto conto che i due relatori, uno espressione dei Gruppi di maggioranza, l'altro dei Gruppi di opposizione, hanno fin qui operato in spirito di collaborazione e che anche da parte del Governo è stata manifestata un'ampia disponibilità, suggerisce la possibilità di dare loro l'incarico di svolgere un esame preventivo degli emendamenti, in modo da pervenire a una serie di proposte, possibilmente condivise, per modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta, che prelude in effetti alla costituzione di un comitato ristretto, osservando che anche ove non fosse possibile raggiungere una posizione unanime in sede informale, si potranno comunque enucleare le materie sulle quali vi è il consenso dei Gruppi parlamentari e quelle sulle quali si dovrà svolgere un più ampio confronto nella sede plenaria.

Il relatore PASTORE (*PdL*) ricorda che i relatori hanno preferito non avanzare emendamenti in questa fase, in attesa di conoscere le proposte di modifica dei Gruppi parlamentari. In sede di comitato ristretto, tuttavia, anche i relatori potranno prospettare le loro linee di modifica.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), pur condividendo l'opportunità di dar luogo a un comitato ristretto, ritiene utile che si svolga

comunque la fase di illustrazione degli emendamenti, anche per fornire ai relatori e allo stesso comitato ristretto elementi di riflessione in base ai quali svolgere il loro lavoro.

Il relatore BIANCO (*PD*) condivide la proposta del senatore Benedetti Valentini.

Il presidente VIZZINI, quindi, propone che nelle sedute di oggi e di domani, mercoledì 6 aprile, prosegua l'illustrazione degli emendamenti. Nel frattempo, i Gruppi parlamentari potranno designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto, i cui lavori saranno coordinati dai relatori.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo per l'illustrazione dei suoi emendamenti, rileva il rischio che, se si accede a una soluzione che postuli una riorganizzazione istituzionale degli enti locali diversa per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale, si determini così una irragionevole disparità. Per tale motivo, sostiene l'emendamento 27.1, diretto a prevedere che le Regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguino senz'altro a quanto stabilito dal disegno di legge.

Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti da lui presentati con riferimento all'articolo 8, comma 6: esso contiene una disposizione che potrebbe dare luogo a una forma di neocentralismo regionale e all'impropria istituzione di ambiti subprovinciali, in contrasto anche con la rinnovata concentrazione di funzioni nell'ente provincia, attraverso la definizione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica: questa operazione è funzionale allo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni previste all'articolo 2, comma 1. Tra l'altro, quella previsione riguarda un numero elevato di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 100.000 abitanti, e spesso comuni di dimensioni anche ragguardevoli. Pertanto i suoi emendamenti, con diversi interventi, tendono a precisare e a limitare le potestà regionali in materia.

Infine, illustra l'emendamento 15.4, diretto a precisare i criteri della delega al Governo, che altrimenti risulterebbe illegittima, per l'individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino ai fini della concentrazione degli uffici delle amministrazioni periferiche nell'ufficio territoriale del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2259**

**ordini del giorno**

**G/2259/1/1**

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni la funzione di promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.

---

**G/2259/2/1**

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzioni di programmazione e regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.

---



**G/2259/3/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.

---

**G/2259/4/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzioni di organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e di riscossione dei relativi tributi.

---

**G/2259/5/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni le funzioni di gestione, valorizzazione e conservazione dei beni ambientali di interesse comunale.

---

**G/2259/6/1**

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire ai comuni i compiti in materia di sicurezza urbana.

---

**G/2259/7/1**

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare per i comuni ad alta valenza turistica, oltre alla classificazione sulla base della popolazione residente, anche il dato delle presenze medie stagionali, al fine di una più esatta definizione del dimensionamento strutturale, organizzativo e finanziario dell'ente.

---

**G/2259/8/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso la Conferenza Unificata un comitato paritetico, composto da rappresentanti tecnici dello Stato e da rappresentanti tecnici degli enti, con i compiti di raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge, monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.

---

**G/2259/9/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di equilibrio della finanza pubblica, di prevedere con successivi provvedimenti forme di finanziamento tese alla istituzione nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti del servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnali gli abusi, le disfunzioni, le carenze, nonché i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

---

**G/2259/10/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

è forte la richiesta di dar luogo ad una semplificazione dei livelli istituzionali, al fine di promuovere gli effettivi interessi delle locali comunità la cui amministrazione, servizi e risorse risultano sempre più «intrapolati» in troppi livelli di governo;

l'articolo 114 della Costituzione – compreso nella riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione medesima – ha invece previsto un irrigidimento costituzionale dell'ente, contravvenendo a tutte le considerazioni che, soprattutto negli anni Settanta, si erano svolte proprio in connessione con l'avvento generalizzato dell'ordinamento regionale;

le province sono, infatti, per lo più intese non come espressioni di autonomie, ma come diramazioni periferiche dell'autorità statale e, nella confusione di queste due dimensioni, la provincia raramente è riconosciuta quale «ente intermedio tra regione e comune»;

si profila necessario un drastico alleggerimento del reticolo amministrativo territoriale, al fine di promuovere aggregazioni spontanee di comuni per la gestione dei servizi in forme anche consortili;

ciò comporterebbe una riduzione della spesa pubblica, in linea con l'attuale esigenza di organici e strutturali interventi di razionalizzazione delle risorse, tramite la riduzione dei «centri di spesa», senza penalizzare i servizi ai cittadini, dal momento che si possono potenziare gli enti erogatori più prossimi agli stessi;

l'articolo 14 del testo, nell'atto Camera n. 3118, che prevedeva una delega al Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province, è stato soppresso;

si segnala, peraltro, che, in un primo momento, la Commissione affari costituzionali aveva approvato un emendamento al testo originario, che limitava la soppressione solo alle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, ovvero 150.000, laddove il territorio fosse montano per oltre il 50 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare un approfondito studio, allo scopo di definire un processo di razionalizzazione delle province e di riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali, nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione.

---

**G/2259/11/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali», al fine di riordinare e coordinare le disposizioni in materia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare negli enti locali con popolazione superiore a 100 mila abitanti, un servizio di *auditing* interno, per il controllo di regolarità amministrativa.

---

**G/2259/12/1**

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

in tutti i paesi europei è riconosciuta la funzione di vertice in capo ai Dirigenti territoriali mentre l'Italia si presenta, al confronto europeo, con un modello organizzativo di assoluta incertezza,

impegna il Governo:

a prevedere l'opportunità di chiarire con gli strumenti che riterrà più opportuni ed in maniera inequivoca, ai fini della compiuta attuazione delle funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla luce della soppressione dei dirigenti generali nei comuni fino a 100 mila abitanti, la collocazione del contratto dei segretari comunali e provinciali nell'area della dirigenza, nell'ambito del comparto regioni ed autonomie locali.

---

**emendamenti****Art. 1.****1.1**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «lettera p)», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118».*

---

**1.2**POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,  
PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1 sopprimere la parola: «province».*

---

**1.3**POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,  
PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, sostituire la parola: «favorisce» con la parola: «stabilisce».*

---

**1.4**

BASTICO, VITALI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione».*

---

**1.5**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente legge disciplina inoltre le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».*

---

**1.6**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla disciplina del» con le seguenti: «al».*

---

**1.7**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «uno», inserire la seguente: «solo».*

---

**1.8**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dei piccoli comuni» con le seguenti: dell'unione dei comuni».*

---

**1.9**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e del consiglio provinciale».*

---

**1.10**

D'ALIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, Il comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, Il comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione».

---

**1.11**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Stato e regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. A tale fine osservano i seguenti principi:

a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

b) disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali con legge statale o regionale, nelle materie di rispettiva competenza;

c) riassetto organico ed unitario delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale;



d) esercizio associato di determinate funzioni amministrative da parte degli enti di minori dimensioni demografiche sulla base del principio di adeguatezza».

---

### 1.12

ADAMO, INCOSTANTE

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 1.13

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle province».*

---

### 1.14

VITALI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Conferenza Unificata, un Comitato paritetico di dodici componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo;
  - b) raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, comma 2 e dell'articolo 118 della Costituzione,
  - c) raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge;
  - d) monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali».
-

**1.15**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine della predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi dei decreti delegati di cui alla presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», una apposita sede di coordinamento cui partecipano i rappresentanti del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i rappresentanti dei Ministri interessati e un numero almeno pari di rappresentanti di regioni ed enti locali. Spetta altresì a tale sede la verifica e il monito ragionato dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse, da parte dello Stato e delle regioni, nonché il coordinamento delle iniziative relative all'attuazione del federalismo fiscale».

---

**Art. 2.****02.1**

SANNA

*All'articolo 2, premettere il seguente:*

«Art. 02. – (*Funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento dei Comuni e delle Province*) - 1. Sono funzioni fondamentali dei comuni e delle province, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

- a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
- b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
- d) la gestione finanziaria e contabile;
- e) l'informazione, la statistica e la raccolta ed elaborazione dei dati;
- f) il controllo interno;
- g) l'assunzione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;

h) la polizia locale e la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g);*

*All'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g).*

---

## 2.2

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – (*Funzioni fondamentali dei comuni*) - 1. Ferme restando le funzioni che spettano ai comuni ai sensi degli articoli 114 e 117, sesto comma, della Costituzione, o che sono loro conferite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione del personale, il controllo interno; la gestione finanziaria e contabile, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente; la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici;

b) l'organizzazione della polizia municipale; l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa, commerciale e tributaria, inerenti ai settori e ai tributi di competenza comunale;

c) l'edilizia scolastica e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi i nidi d'infanzia, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

d) la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente; la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale;

e) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale; il rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, la vigilanza e il controllo sull'attività edilizia; la classificazione, la pianificazione, la vigilanza e il controllo sulle emissioni acustiche;

f) l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112/982; nonché la progettazione e la realizzazione della rete, dei servizi sociali; le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del decreto legislativo n. 112/983.

2. Le funzioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* del comma 1 del presente articolo esplicitano il contenuto delle funzioni fondamentali tra quelle indicate, rispettivamente, dalle lettere *a), b), c), d), e), f)* del comma 3 dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esclusivamente ai fini dell'attuazione di detta legge, resta fermo il sistema di finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di tutte quelle indicate dall'articolo 21, comma 3, lettere da *a)* ad *f)* della legge 5 maggio 2009, n. 42, come disciplinato dal medesimo articolo 21 per il periodo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera *e)*.

3. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

---

### 2.3

D'ALIA

*Al comma 1, premettere, le seguenti parole:* «Fermo restando il riconoscimento ai Comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e».

---

### 2.4

INCOSTANTE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*All'alinea sostituire le parole:* «Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni» *con le seguenti parole:* «Fermo restando il riconoscimento ai Comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo e delle funzioni amministrative già assegnate, in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione»;

*dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale»;

*sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza»;

*sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati»;

*alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso gli sportelli unici»;

*alla lettera l) sostituire le parole:* «ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente» *con le seguenti:* «fermo restando la funzione di coordinamento dello Stato al fine di garantire l'uniformità fiscale»;

*dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi»;

*alla lettera t) premettere alle parole:* «la gestione e la» *le seguenti parole:* «la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e»;

*alla lettera aa) sostituire le parole:* «i compiti in materia di servizi anagrafici» *con le seguenti:* «la gestione dei servizi anagrafici e i compiti in materia elettorale e statistica e informativa».

---

## 2.5

BASTICO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale».

---

**2.6**

D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza».

---

**2.7**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico».*

---

**2.8**

FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare i servizi digitali in banda larga».*

---

**2.9**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio».

---

**2.10**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione quadro regionale».

---

**2.11**

D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati».

---

**2.12**

VITALI

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «e la vigilanza».*

---

**2.13**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «la programmazione regionale» con le seguenti: «l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**2.14**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso gli sportelli unici».*

---

**2.15**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso gli sportelli unici».*

---

**2.16**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».

---

**2.17**

BASTICO

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;».

---

**2.18**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «urbanistica e di».*

---

**2.19**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi».

---

**2.20**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».

---



**2.21**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale».

---

**2.22**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) l'attuazione di interventi relativi alla manutenzione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;».

---

**2.23**

MALAN

*Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «e dei bacini di traffico» inserire le seguenti: «di ambito comunale».*

---

**2.24**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «di primo grado» aggiungere le seguenti: «e di secondo grado».*

---

**2.25**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera t), premettere seguenti parole: «La programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e».*

---

**2.26**

VITALI

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «la gestione» con le seguenti: «la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali».*

---

**2.27**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «illeciti amministrativi» inserire le seguenti: «anche in materia edilizia».*

---

**2.28**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:*

«z) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti stabiliti dalla normativa vigente, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni;».

---

**2.29**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «polizia amministrativa» inserire le seguenti: «sicurezza urbana».*

---

**2.30**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale» con le seguenti: «la gestione dei servizi anagrafici e i compiti in materia elettorale e dei sistemi informativo-statistici automatizzati in collegamento con il sistema statistico nazionale».*

---

**2.31**

SALTAMARTINI

*Al comma 1 , dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:*

«bb) le funzioni in materia di toponomastica».

---

**2.32**

SALTAMARTINI

*Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:*

«bb) la determinazione dello stemma comunale, il gonfalone, la bandiera».

---

**2.33**

INCOSTANTE, ADAMO

*Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:*

«bb) la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali».

---

**2.34**

INCOSTANTE, ADAMO

*Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:*

«bb) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale».

---

**Art. 3.****3.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Funzioni fondamentali delle province)*

1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alle province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:

a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di tra-

sporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.

4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati».

---

### 3.2

INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Funzioni fondamentali delle province)*

1. Ferme restando le funzioni che spettano alle province ai sensi degli articoli 114 e 117, sesto comma, della Costituzione, o che sono loro conferite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali delle province:

a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione del personale, il controllo interno; la gestione finanziaria e contabile, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

b) l'edilizia scolastica e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

c) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico di ambito provinciale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato di ambito provinciale;

d) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad essa inerente;

e) l'autorizzazione e il controllo dello smaltimento dei rifiuti; l'autorizzazione e il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la difesa del suolo; la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio; l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia e il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 112/98;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi del mercato del lavoro.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) d), e), f) del comma 1 del presente articolo esplicitano il contenuto delle funzioni fondamentali tra quelle indicate, rispettivamente, dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 4 dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esclusivamente ai fini dell'attuazione di detta legge, resta fermo il sistema di finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di tutte quelle indicate dall'articolo 21, comma 4, lettere da a) ad f) della legge 5 maggio 2009, n. 42, come disciplinato dal medesimo articolo 21 per il periodo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera e).

3. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

---

### 3.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

1. Le funzioni già se esercitate dalle province sono attribuite rispettivamente ai comuni, alla unione dei comuni e alle città metropolitane con delega al governo da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.4**

BASTICO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea sopprimere le seguenti parole: «Ferma restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,»;*

*alla lettera f), premettere alle parole: «l'organizzazione», le seguenti parole: «l'assunzione e»;*

*alla lettera h), aggiungere infine le parole: «e la pianificazione strategica e delle reti infrastrutturali;»;*

*sostituire la lettera i) con la seguente:*

*«i) l'organizzazione e la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo, delle politiche della montagna e del demanio idrico, marittimo, fluviale e lacuale, nel rispetto della programmazione regionale;».*

*alla lettera m), dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti» inserire le seguenti: «e dei servizi idrici».*

*sostituire la lettera n) con la seguente:*

*«n) la caccia e la pesca nelle acque interne, la protezione della flora e della fauna e la gestione dei parchi e delle riserve naturali di ambito provinciale o sub provinciale;».*

*dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

*«t-bis) l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio provinciale e la raccolta e il coordinamento delle proposte dei comuni e delle forme associative comunali ai fini di un adeguato esercizio delle funzioni».*

---

**3.5**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delle province», inserire le seguenti: «nelle more della loro soppressione».*

---

**3.6**

ADAMO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza provinciale».

---

**3.7**

FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole «ambito provinciale»; inserire le seguenti: «compresi i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare i servizi digitali in banda larga».*

---

**3.8**

MALAN

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «e dei bacini di traffico» inserire le seguenti: «di ambito provinciale», e, dopo le parole «dei servizi di trasporto pubblico» sostituire la parola «locale» con la seguente: «provinciale».*

---

**3.9**

SPADONI URBANI

*Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:*

«s-bis) l'organizzazione dei censimenti nazionali, la raccolta e la elaborazione dei dati inerenti le materie di competenza regionale, in sinergia con le altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici.».

---



**Art. 4.****4.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delle regioni», inserire le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

---

**4.2**

MALAN

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di ambito metropolitano»;*

*b) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di ambito metropolitano».*

---

**4.0.1**

VALENTINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. In attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 23, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per la istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni».

---

**Art. 5.****5.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)*

Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

---

**5.3**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o».*

---

**5.4**

INCOSTANTE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Se la legge regionale lo prevede, in deroga al procedimento di cui al comma 1, le province possono affidare l'esercizio di funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge ad unioni di comuni o altre forme asso-

ciative disciplinate dalla legge regionale costituite nel territorio provinciale, che le esercitano limitatamente al territorio dei comuni associati».

---

## Art. 6.

### 6.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

BASTICO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali» con le seguenti parole: «Le materie rientranti nelle funzioni fondamentali».*

---

### 6.3

D'ALIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali» con le seguenti: «Le materie rientranti nelle funzioni fondamentali».*

---

### 6.4

D'ALIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «o dalla legge regionale, secondo il» con le seguenti: «nel rispetto del»;*

*b) sopprime le parole: «commi secondo, terzo e quarto».*

---

**6.5**

BASTICO, INCOSTANTE, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge statale» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

**6.6**

INCOSTANTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Stato e Regioni, nell'esercizio delle loro competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge. A tal fine osservano i seguenti principi:

a) riassetto organico ed unitario delle funzioni amministrative in stretto raccordo con funzioni fondamentali individuate nella presente legge, per definire con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo;

b) accorpamento e soppressione di enti intermedi e strumentali e contestuale riordino e semplificazione dell'amministrazione statale e regionale in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione».

---

**6.7**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «le province e».*

---

**6.8**

D'ALIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni, delle Città metropolitane e delle Province che prevedono prioritariamente l'attribuzione di compartecipazioni a tributi erariali, tributi propri e finanziamenti perequativi».

---

**6.9**

FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali tenendo conto anche dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutto il territorio nazionale. Per i comuni, di cui all'articolo 20 della presente legge, al fine di agevolare le azioni previste dal presente comma, si possono prevedere accordi con altri enti locali».

---

**Art. 7.****7.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sopprimere l'articolo.***7.2**

INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

2. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previa consultazione degli enti locali nelle forme previste dalle leggi regionali e, nel

caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati».

---

### 7.3

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le funzioni fondamentali e proprie delle province vengono trasferite interamente alle rispettive città metropolitane al momento della costituzione di queste ultime».

---

## Art. 8.

### 8.1

BASTICO, VITALI

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

«1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

2. Ai fini dell'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 2010, n. 78, e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei co-

muni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata».

---

## 8.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».*

---

## 8.3

D'ALIA

*Al comma 2, dopo le parole: «la natura» inserire le seguenti: «morfologica del territorio e».*

---

## 8.4

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2 sostituire le parole: «mediante la costituzione di un» con la seguente: «dalla».*

---

## 8.5

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, dopo lo parola: «mediante», inserire lo seguente parola: «convenzione o»;*

- b) al comma 3, sopprimere le seguenti lettere: «u» e «z»;
- c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata»;
- d) al comma 7, sostituire le parole: «esclusivamente la convenzione e l'unione dei comuni di cui rispettivamente, agli articoli 30 e 32» con le seguenti parole: «quelle di cui agli articoli 30, 32 e 34».
- 

## 8.6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

3-bis. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 3 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3-ter. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 32» lettera a), nel comma 3 ivi richiamato aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sta-*



tuto prevede altresì la riduzione del numero dei componenti degli organi e delle relative indennità per i Comuni compresi nell'unione.».

---

### 8.7

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3 sopprimere le parole: «lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa)».*

---

### 8.8

ADAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 3 sostituire le parole: «Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa)» con le seguenti: «Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), n), o), q), z)».*

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI, regionale, in quanto Associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 5 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;

b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e promozione dei processi di fusioni a carattere volontario;

c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni.

6-bis. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.».

*Al comma 7 sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».*

*Al comma 8, lettera a), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. Le Unioni di Comuni sono forme associative stabili e strutturate per l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali e per lo svolgimento di servizi comunali. Ove costituite in prevalenza da Comuni montani, esse possono esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi speciali a favore dei territori montani. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.».*

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «secondo un sistema di rotazione periodica».*

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «o assessori».*

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «alla metà di quello» con le seguenti: «a quello».*

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:*

«8-bis. Al presidente dell'Unione di Comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.

8-ter. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e ai Comuni risultanti da fusioni tra Comuni, ciascuno con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.».

---

**8.9**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, dopo le parole: «da parte dei comuni» inserire le seguenti: «appartenenti o già appartenuti ad unione dei comuni, nonché da parte dei comuni».*

---

**8.10**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 abitanti, ad eccezione» con le seguenti: «20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici comuni e».*

---

**8.11**

VALLI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque non inferiore a 3.000 abitanti», con le seguenti: «con popolazione fino a 2.000 abitanti».*

---

**8.12**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «a 3000» con le seguenti: «a 5000».*

---

**8.13**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**8.14**

BENEDETTI VALENTINI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.15**

D'ALIA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI regionale, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:

a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei princìpi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;

b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario;

c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni.

Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa».

---

**8.16**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «individua» con la seguente: «determina».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.17**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali» con le seguenti: «previa concertazione nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali e acquisito il consenso deliberato da tutti i Comuni interessati».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.18**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica» con le seguenti: «i parametri territoriali ottimali».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.19**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e omogenea per area geografica».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.20**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) ad aa)» con le seguenti: «di uno o più dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) ad aa)».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

---

**8.21**

D'ALIA

*Al comma 7, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».*

---

**8.22**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali».*

---

**8.23**

BASTICO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«L'articolo 32 testo unico sull'ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - 1. L'Unione è l'ente locale associativo dei Comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Gli organi dell'Unione sono formati da amministratori in carica dei Comuni associati. Il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle Giunte dei Comuni associati.

3. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale"».

---

**8.24**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il sindaco dell'unione dei comuni è eletto secondo le norme previste dal testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i comuni superiori a 15.000 abitanti».

---

**8.25**

MALAN

*Al comma 8, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a rotazione secondo quanto previsto al seguente comma 3 per il presidente».*

---

**8.26**

D'ALIA

*Al comma 8, lettera a), capoverso «3» sopprimere le parole: «secondo un sistema di rotazione periodica».*

---

**8.27**

MALAN

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «ovvero da assessori o consiglieri da essi delegati».*

---

**8.28**

D'ALIA

*Al comma 8, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci» inserire le seguenti: «o assessori».*

---

**8.29**

MALAN

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto alle unioni di provvedere all'assunzione di nuovo personale rispetto alla dotazione organica originaria dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa».*

---

**8.30**

MALAN

*Al comma 8, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo principi di economicità, efficienza, contenimento delle spese, efficacia ed adeguatezza territoriale».*

---



**8.31**

MALAN

*Al comma 8, lettera a), dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un dal Vice segretario comunale, qualora tale figura fosse presente in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98, i vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa».

---

**8.32**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

---

**8.33**

D'ALIA

*Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al presidente dell'Unione di Comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione».

---

**8.34**

D'ALIA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per le Unioni e le fusioni tra Comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 12 lettera f) della legge n. 42 del 2009».

---

**8.35**

BASTICO

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. La regione, al fine di realizzare l'integrazione delle prestazioni sociali e socio sanitarie, l'efficacia e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, l'economicità e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse pubbliche, può con legge prevedere che l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni nel settore sociale, comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), necessarie a detto esercizio, si svolga, oltre che mediante le forme associative di cui al comma 1 e 2, anche mediante forma associative di comuni disciplinata dalla legge regionale medesima, e specifiche modalità di coordinamento o di partecipazione alla forma associativa di altri soggetti pubblici titolari di funzioni connesse a quelle fondamentali».

---

**8.0.1**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norme in favore dei comuni contermini anche appartenenti a regioni diverse)*

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano appositi accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo».

---

**Art. 9.****9.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1 alinea, sopprimere le parole: «delle province».*

---

**9.2**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «province»*

---

**9.3**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «al livello diverso da quello comunale» con le parole: «alle città metropolitane e alle regioni».*

---

**9.4**

INCOSTANTE

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità».

---

**9.5**

D'ALIA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni

e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».

---

**9.6**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».

---

**9.7**

INCOSTANTE, ADAMO

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

---

**9.8**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «di interesse generale,» inserire le seguenti: «sulla base del principio di sussidiarietà,».*

---

**9.9**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «del loro esercizio» inserire le seguenti: «che non potrà, comunque superare i 24 mesi dalla adozione della presente legge».*

---

**9.10**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle competenti Commissioni con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna competente Commissione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».

---

**9.11**

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, del presente articolo è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

---

**9.12**

ADAMO, INCOSTANTE

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:* «Il Governo qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dai suddetti pareri».

---

**9.13**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «anche su indicazione del Parlamento».*

---

**Art. 10.****10.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «province».*

---

**10.2**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, dopo le parole: «il finanziamento delle medesime» inserire il seguente: «previo parere del Consiglio delle autonomie o, in assenza, nella sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti».*

---

**10.3**

D'ALIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla medesima data» con la seguente: «contestualmente».*

---

**10.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «competenza legislativa regionale», inserire le seguenti: «, compresa quella concorrente».*

---

**10.5**

VITALI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».

---

**10.6**

D'ALIA

*Al comma 3, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole:* «sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali affocate ai comuni e alle province».

---

**10.7**

SANNA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti, parole:* «, sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».

---

**10.8**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* », sopprimendo e accorpando strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province».

---

**Art. 11.****11.1**

SANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

*Al comma 2, dopo le parole: «alla ripartizione tra» inserire le seguenti: « i Comuni, le Province e».*

---

**11.2**

D'ALIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'Interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione».

---



**11.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a comuni, province e regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione».

---

**Art. 12.****12.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici».***12.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «stipulati» inserire le seguenti: «in conformità ai propri statuti».***12.3**

D'ALIA

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «stipulati con l'ANCI e l'UPI, e*

le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti».

---

**12.4**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «regolandone le modalità d'esercizio».*

---

**12.5**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con le funzioni» aggiungere la seguente: «già».*

---

**12.6**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «non provvedano» fino a: «comma 1» con le seguenti: «non abbiano provveduto agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**12.7**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «proprie leggi» aggiungere le seguenti: «entro lo stesso termine previsto al comma 1».*

---

**12.8**

D'ALIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi or-*

dinamenti» con le seguenti: «stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti».

---

**12.9**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «province».*

---

**12.10**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

**12.11**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «gli enti locali» con le parole: «comuni, unione dei comuni, città metropolitane».*

---

**12.12**

D'ALIA

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».*

---

**12.13**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».*

---

**12.14**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**12.15**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI,  
PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 5 sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «delle funzioni».*

---

**12.16**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Alla rubrica, sopprimere la parola: «regionale».*

---

**Art. 13.**

**13.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*All'articolo 13, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Carta» con la seguente: «Codice».*

---

**13.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «ricognizione, compilazione e».*

---

**13.4**

INCOSTANTE, ADAMO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «formale, terminologico e sostanziale» con le seguenti: «formale e terminologico».*

---

**13.5**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «anche con riferimento alla legge 5 maggio 2009, n. 42 ed i relativi provvedimenti di attuazione».*

---

**13.6**

VITALI, BASTICO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori;».*

---

**13.7**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

*«2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, del presente articolo è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

---

### 13.8

VITALI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città e autonomie locali».*

---

### 13.9

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».*

---

### 13.0.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province)*

1. Nelle more della soppressione delle province, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle province, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione;

d) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio, al fine di realizzare le maggiori economie di scala;

e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;

f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

---

### 13.0.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 13-bis.**

*(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)*

1. Nelle more della soppressione delle province, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».

---

### 13.0.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)*

1. Nelle more della loro soppressione, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».

---



**13.0.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Riorganizzazione ed accorpamento delle province)*

1. Nelle more della loro soppressione, ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore a 400.000 abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate».

---

**Art. 14.****14.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» aggiungere le seguenti: «,secondo il dettato dell'articolo 76 della Costituzione».*

---

**Art. 15.****015.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*All'articolo 15, premettere il seguente:*

«Art. 015. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al comma 1 le funzioni svolte dalle prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle questure ed ai comuni».

---

**15.1**

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio*).

– 1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche

e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

---

## 15.2

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BARBOLINI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

## 15.3

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «spesa pubblica» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard».*

---

## 15.4

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in relazione alle specifiche competenze e finalità di interesse generale perseguite che motivino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali e caratteristiche tecniche dei servizi espletati, il mantenimento delle relative strutture periferiche».

---

**15.5**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «Soppressione» fino a: «razionalizzazione».*

---

**15.6**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,salvo quanto già diversamente disposto ai sensi della lettera c) del presente comma».*

---

**15.7**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «, secondo il PNR (Piano nazionale di riforma) 2008/2010 adottato dall'Italia;».*

---

**15.8**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*«o-bis) abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.*

---

**15.9**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».*

---

**Art. 16.****16.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, dopo la parola: «esistenti» inserire le seguenti: «e la contestuale trasformazione in unione dei comuni».*

---

**16.2**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».*

---

**16.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del cinquanta per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

---

**16.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «2010», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**16.5**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2012».*

---

**Art. 17.****17.1**

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale) – 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento"».

---

**17.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni è abrogato.

2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva».

---

### 17.3

INCOSTANTE, ADAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Revisione delle circoscrizioni di decentramento comunale*). – 1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono costituite nei comuni con popolazione superiore ai 250.000.

2. I comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

### 17.4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - 1. Ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 450.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.

2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni

con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 450.000 abitanti, il limite del numero dei componenti delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal citato articolo 82 del testo unico, e successive modificazioni, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante al consigliere comunale.

5. È abrogato il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico».

## 17.5

BARBOLINI

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

*Consequentemente, dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, è abrogata la lettera b).

4-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-quater.

4-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato



generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### 17.0.1

INCOSTANTE, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 76-bis. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
- b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
- d) il titolo di studio o la professione esercitata;
- e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
- f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
- g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
- h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo *staff*, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
- i) gli atti presentati con il relativo *iter*;
- l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Al fine di assicurare che la trasparenza costituisca un fondamentale principio cui l'attività delle pubbliche amministrazioni deve informarsi, ciascun Comune, Provincia e Regione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuno di essi, istituisce l'anagrafe telematica dei soggetti nominati a cariche monocratiche o collegiali da parte dell'assemblea rappresentativa o dell'organo esecutivo di riferimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**Art. 18.****18.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ove già non soppressi e fermo quanto previsto dalla presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni».

---

**18.2**

GHEDINI

*Al comma 3, dopo le parole: «rapporti di lavoro» sopprimere le seguenti: «a tempo indeterminato»; al comma 5 dopo le parole: «rapporti di lavoro» sopprimere le seguenti: «a tempo indeterminato».*

---

**18.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**18.4**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**18.5**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi SIM», sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti

dai consorzi SIM soppressi ai sensi del primo periodo sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovracanoone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi SIM, disposta ai sensi del primo periodo, risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi SIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## 18.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 5 sopprimere le parole: «le province o».*

---

## 18.7

VITALI

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle funzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

---

**18.0.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica)*

1. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ove non già costituiti in forma monocratica, non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. Le indennità spettanti ai componenti degli organi di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare un quarto di quanto corrisposto all'organo di vertice dell'ente territoriale di riferimento, ovvero all'organo di vertice dell'ente che detiene la posizione di controllo.

3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 3 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e successive modificazioni.

5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale».

---

**18.0.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Soppressione dei consorzi di bonifica)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative».

---

**18.0.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Composizione dei consigli)*

1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 37. – *(Composizione dei consigli)*. - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

---

**18.0.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Composizione delle giunte)*

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri"».

---



**18.0.5**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Gestione del P.R.A. della regione Valle d'Aosta)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 nella Regione Autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla Regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico». Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

---

**Art. 19.****19.1**

INCOSTANTE

*All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:**al comma 1, sopprimere la lettera a);**al comma 1, lettera c), capoverso «b-bis)» premettere alle parole: «nomina degli» le seguenti: «indirizzi e criteri generali per la»;**sopprimere il comma 4.***19.2**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera: «d)».*

**19.3**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «provinciale».*

---

**19.0.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 63 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia".

2. L'articolo 64 del testo unico è abrogato».

---

**19.0.2**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Ciascun consigliere può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Il TAR, verificato con delibazione sommaria se i motivi dedotti a sostegno del ricorso appaiono assistiti dal necessario *fumus* di fondatezza, dichiara la procedibilità del ricorso. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'ente comunale o provinciale».

---

**19.0.3**

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Organi delle città metropolitane)*

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dell'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi di governo dei comuni stessi, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

**19.0.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Non sono eleggibili a sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e a presidente della provincia coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore.

1-*ter*. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-*bis* non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature, ovvero 15 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, in caso di fine anticipata della legislatura";

b) all'articolo 72, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico";

c) all'articolo 74, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il candidato sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico"».

---

## 19.0.5

INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-*bis*.

*(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)*

1. All'articolo 86 del testo unico aggiungere il seguente comma 7: "Ai Sindaci, per i quali si verificano le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'articolo 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività inerenti la carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi

previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso"».

---

## **Art. 20.**

### **20.1**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 20.**

*(Delega al Governo in materia di definizione dei piccoli comuni)*

Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri atti a definire i piccoli comuni, in osservanza del seguente principio e criterio direttivo: al fine dell'individuazione e della definizione di piccolo comune si deve tener conto del parametro demografico valutato anche in relazione ad altri fattori determinanti quali l'estensione territoriale, la propensione allo sviluppo turistico e industriale I la collocazione geografica in aree montane, la collocazione geografica in aree depresse, la collocazione in zone più svantaggiate rispetto alla media nazionale in base a determinati indicatori economici (PIL pro capite, livello di occupazione o di disoccupazione, produttività locale, qualificazione professionale)».

---

## **Art. 21.**

### **21.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 21.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme atte a razionalizzare i piccoli comuni, nel senso di prevedere l'obbligo della costituzione di unioni dei

comuni fino a comprendere un bacino di popolazione fino ai trentamila e quarantamila abitanti».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.*

---

## 21.2

MALAN

*All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente:

*"7-ter.* Per i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, il limite superiore di importo previsto dal comma *7-bis* è pari a un milione di euro".».

---

## 21.3

VIZZINI, BATTAGLIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente:

*"7-ter.* Nei piccoli Comuni il limite massimo di importo previsto dal comma *7-bis* è pari a un milione di euro. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, da individuarsi anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria di settore. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve essere pubblicato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva. L'avviso deve contenere, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l'offerta"».

---

**Art. 22.****22.0.1**

D'ALIA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione)*

Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.

Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali».

**«Art. 22-ter.**

*(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni)*

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;

b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;

c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;

d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:

- delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo
- della condizione montana del territorio comunale
- del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati
- della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali
- di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni

e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.

f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f) legge n. 42 del 2009».

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.

4. Sul Decreto Legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il Decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

---

## 22.0.2

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni)*

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.



2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;

b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;

c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;

d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:

1. delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;

2. della condizione montana del territorio comunale;

3. del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;

4. della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali

5. di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni

e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.

f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera f legge 42/2009.

3. la dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.

4. sul Decreto Legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il Decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni Parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

---

**22.0.3**

CECCANTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione)*

1. Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono previste procedure, modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali.

2. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «alle regole del patto di stabilità interno» inserire le seguenti: «il cui rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è superiore al 35%».

**22.0.4**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione).*

1. Per i piccoli comuni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed alloro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.

2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico».

---

## **22.0.5**

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi)*

1. Nei piccoli comuni, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

## **22.0.6**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Servizio idrico nei piccoli comuni)*

All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 abitanti"».

---

**Art. 23.****23.1****BASTICO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - (*Direttore generale degli enti locali*). – 1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:

a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;

c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;

d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;

A tali fini al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura è applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente

se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. I soggetti così individuati, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo n. 165 del 2001".

2. Dopo l'**articolo 108**, è inserito il seguente:

**"Art. 108-bis.**

*(Elenco certificato dei direttori generali)*

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.

2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale ed è prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco è essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.

3. In sede di prima applicazione della presente disposizione, entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti) ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che abbiano esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo"».

---

## 23.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. – 1. L'articolo 1 comma 1-*quater*, lettera d) del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è abrogato».

---

**23.3**

D'ALIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* al primo periodo del comma 1, le parole: "superiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo di provincia";

2) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* al primo periodo del comma 3, le parole: 'inferiore ai 15.000 abitanti' sono sostituite dalle seguenti: 'non capoluogo di provincia'";

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)* dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

'*4-bis.* È altresì consentito procedere alla nomina del direttore generale per i comuni costituitisi in Unione"».

---

**23.4**

SANNA

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «nonché i comuni capoluogo di provincia».*

---

**23.5**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo sostituire le parole: «i 100.000 abitanti», con le seguenti: «i 40.000 abitanti».*

---

**23.0.1**

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Ai fini della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'articolo 04 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. La Scuola succede al Ministero dell'Interno nelle funzioni ed in tutte le posizioni attive e passive già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito Agenzia, e le risorse strumentali e di personale comprensive del fondo di cassa, già appartenute alla predetta Agenzia, sono trasferite alla Scuola medesima; tutti i richiami effettuati nell'ordinamento alla soppressa Agenzia sono da intendersi riferiti alla Scuola.

3. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili. Alle attività di formazione la Scuola provvede con gli attuali organi che continuano sino alla loro naturale scadenza.

4. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti ed in modo da rendere conformi alla presente legge, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni relative alla soppressa Agenzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465 e alla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. Alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed a tutti i compiti già facenti capo ai soppressi organi dell'Agenzia, la Scuola provvede a mezzo di un comitato direttivo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, nominato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che lo presiede, da un sindaco designato dall'Anei e da un presidente di provincia designato dall'Upi.

5. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno assicura la continuità delle attività già facenti capo alla soppressa Agenzia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei predetti decreti del Presidente della Repubblica. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122 è prorogato fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla Scuola per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2"».

### 23.0.2

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Istituzione del Centro nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e per la pubblica amministrazione locale)*

1. È istituito il Centro nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e per la pubblica amministrazione locale, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Il Centro succede al Ministero dell'Interno nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 unitamente alla titolarità delle risorse umane, finanziarie e strumentali nella medesima disposizione previste. Il centro ha autonomia normativa, organizzativa, gestionale e contabile ed opera nel rispetto delle norme previste per gli enti locali. Il centro opera secondo le direttive della Conferenza Stato città ed autonomie locali. In particolare, spettano alla Conferenza:

a) l'approvazione degli indirizzi generali in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali e di formazione, operata dalla Scuola della pubblica amministrazione locale, dei segretari, dei dirigenti e degli amministratori della pubblica amministrazione locale;

b) la determinazione dell'entità del contributo a carico di comuni e province, comprensivo delle risorse per la formazione, a titolo di fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 5, comma 1;

2. Sono organi del Centro:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo.



3. Il Presidente, nominato dal Ministro dell'Interno d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, ha la rappresentanza legale del Centro e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali ed internazionali.

4. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività del Centro. In particolare, spettano al comitato direttivo:

a) l'approvazione del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo.

b) l'adozione del regolamento di contabilità, secondo i principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli altri regolamenti necessari all'autonoma organizzazione e funzionamento dell'ente.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali del Centro è ripristinato il fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 102, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora l'avanzo di cassa, al netto delle somme vincolate, superi del 30 per cento l'importo delle spese correnti, come risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, il Comitato direttivo delibera di compensare l'eccedenza con il gettito del fondo di cui al comma precedente, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato città ed autonomie locali.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, l'Ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465, è reso conforme alle disposizioni della presente legge. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma precedente e fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1997 n. 465. Alla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2008, n. 27. Gli attuali incarichi di direttore e di vice direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale sono confermati sino alla naturale scadenza.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi da 31-*ter* a 31-*septies* dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122».

**23.0.3**

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a diecimila abitanti. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;

*b)* riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

*c)* ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

*d)* attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa».

**23.0.4**

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Delega al Governo in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3, del presente articolo uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzazione del ruolo

del segretario comunale e provinciale e alla riorganizzazione dell'Agenda per la gestione dell'Albo.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per il parere da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una funzione apicale che garantisca la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell'azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione;

b) a tal fine prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, disciplinando due distinti percorsi professionali orientati, l'uno alla direzione generale di Comuni con popolazione pari o superiore ai 100.000 mila abitanti e delle Province e l'altro, per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 mila abitanti, anche allo svolgimento di funzioni di assistenza giuridica, di regolarità dell'attività amministrativa nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei Comuni sino a 3 mila abitanti.».

---

### 23.0.5

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Modifiche alla parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Dopo l'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente:

"Art. 270-bis. - *(Rappresentanza istituzionale degli enti locali)*. - È riconosciuta all'ANCI e all'UPI, in quanto Associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei Comuni e delle Città metropolitane all'ANCI e

delle Province all'UPI, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione"».

---

### **23.0.6**

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Scuola della pubblica amministrazione locale)*

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno e svolge le funzioni relative formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali e alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali già facenti capo al Ministero dell'Interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta del Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento finanziario e contabile della Scuola"».

---

### **23.0.7**

VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente capoverso: "I comuni e le province adeguano i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in modo che il numero dei dirigenti a tempo determinato non possa comunque essere superiore al 30 per cento dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente e il numero complessivo degli incarichi dei responsabili dei servizi a tempo

determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni sia preventivamente determinato e non possa essere superiore al 18 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area delle posizioni organizzative"».

---

### 23.0.8

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma della figura apicale dei comuni e delle province)*

1. Nei comuni capoluogo di provincia e nelle province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è adeguata con apposito decreto legislativo adottato su proposta del Ministro dell'Interno previa intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la revisione dello *status* professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando distinti livelli professionali;

b) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in sezioni corrispondenti ai livelli professionali individuati, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti.

2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

---

**23.0.9**

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola"».

---

**Art. 24.****24.1**

D'ALIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 49», dopo la parola: «parere», aggiungere le seguenti: «di legittimità e».*

**24.2**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147» comma 2, ivi richiamato, sostituire le parole: «e alle province» con le seguenti: «e alle unioni dei comuni».*

---

**24.3**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*All'articolo 24, apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 3 dell'articolo 147 come modificato dal comma 2, dopo le parole: «sistema dei controlli interni» sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente»;*

b) *Al comma 2 dell'articolo 147-bis introdotto dal comma 2, dopo le parole: «organizzativa dell'ente» sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente»;*

c) *Al comma 3 dell'articolo 147-bis, introdotto dal comma 2, sostituire le parole: «a cura del segretario ai responsabili» con le seguenti parole: «al sindaco, ai responsabili»;*

d) *Al comma 1 dell'articolo 147-quinquies, introdotto dal comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del segretario»;*

e) *Al comma 1 dell'articolo 147-sexies, introdotto dal comma 2, sostituire la cifra «5.000» con la seguente: «15.000»;*

f) *Al comma 3 dell'articolo 196 come sostituito dal comma 5, dopo le parole: «economico-finanziario» sopprimere le seguenti: «o in mancanza, al segretario comunale».*

---

**24.5**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 3, ivi richiamato, sopprimere le parole: «il direttore generale, laddove previsto».*

---

**24.6**

INCOSTANTE

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 3 sostituire le parole: «tutti i responsabili dei servizi» con le seguenti: «i dirigenti responsabili secondo la struttura organizzativa di ciascun ente».*

---

**24.7**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 4, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La convenzione è obbligatoria per le unioni dei comuni».*

---

**24.8**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «o il presidente della provincia».*

---

**24.9**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 5, ivi richiamato sopprimere le parole: «del direttore generale, quando presente,».*

---

**24.10**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», comma 5, ivi richiamato sopprimere le parole: «negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale».*

---

**24.11**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «o provinciale».*

---



**24.12**

INCOSTANTE

*Al comma 2, capoverso «Art. 147», dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Se dopo due anni dall'insediamento dell'amministrazione locale non sono stati istituiti i sistemi di controllo previsti dal presente articolo, il Ministro dell'interno provvede, in seguito a provvedimento di diffida di 90 giorni, alla nomina di un commissario *ad acta*».

---

**24.13**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».*

---

**24.14**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter» comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «con popolazione superiore a 5000 abitanti» inserire le seguenti: «e l'unione dei comuni».*

---

**24.15**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» comma 3, ivi richiamato, sostituire la parola: «periodico» con la parola: «trimestrale».*

---

**24.16**

CECCANTI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater.», sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 2 lettera h) della legge n. 42 del 2009».

---

**24.17**

VITALI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».

---

**24.18**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» comma 1, ivi richiamato, sopprimere le parole: «del direttore generale ove previsto».*

---

**24.19**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «e per le province» con le parole: «e per le unioni dei comuni».*

---

**24.20**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 151» comma 5, ivi richiamato, sopprimere le parole: «e nelle province».*

---

**24.21**

VITALI

*Al comma 3, capoverso «Art. 151», sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico».

---

**24.22**

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente:

"Art. 151-bis. - (*Bilancio sociale*). – 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrative. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.

2. Il bilancio sociale deve contenere:

a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze;

b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato;

c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi *standard* di cui alla legge n. 42 del 2009 e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.

3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti:

a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi;

b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti;

c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.

4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrata, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.

5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro 120 giorni dalla data di approvazione del rendiconto"».

---

## 24.23

INCOSTANTE

*Al comma 4, capoverso «Art. 169», al comma 1, dopo le parole: «gestione, determinando» sopprimere le seguenti parole: «le attività da svolgere e».*

---

**24.24**

CECCANTI

*Al comma 4, capoverso «Art. 169», al comma 4 sostituire le parole: «entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento» con le parole: «entro la stessa data di approvazione del rendiconto di gestione».*

---

**24.25**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 5, capoverso «Art. 196», al comma 3, ivi richiamato, sopprimere le parole: «delle province».*

---

**24.26**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 5, capoverso «Art. 196», al comma 7, ivi richiamato, sostituire le parole: «con cadenza periodica» con le seguenti: «con cadenza trimestrale».*

---

**24.0.1**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 143. - *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti).* – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collega-

menti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione di indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui ai commi 1 e 2 in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento dell'apparato amministrativo e degli organi elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e 2 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti ed i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiusuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico;

la proposta indica, altresì, gli amministratori che si ritengono responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, salvo rinnovo della commissione straordinaria di cui all'articolo 144.

6. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il prefetto trasmette la relazione di cui al comma 3 all'Autorità giudiziaria competente per territorio, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

7. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto è allegata la proposta del Ministro dell'interno, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

8. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

9. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

10. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali

che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

13. Nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento ma sussistano elementi da cui emergano rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, con decreto del Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto, è nominata una Commissione di sostegno e di garanzia, costituita da tre dirigenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che opera secondo un programma concordato con gli amministratori locali, per favorire percorsi di buone prassi volte a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente interessato.

14. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione degli altri provvedimenti di cui al comma 5 il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, adotta comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi, in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento, sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto".

#### **Art. 24-ter.**

*(Modifiche all'articolo 144 del testo unico  
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 144. - *(Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio).* - 1. Con il decreto di scioglimento



di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:

a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;

b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 58;

c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;

d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3".

#### **Art. 24-quater.**

*(Modifiche all'articolo 145 del testo unico  
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 145. - (*Gestione straordinaria*). - 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispet-

tori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, fomiture e di prestazioni professionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione d'accesso, al fine anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti fonti di finanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di fomiture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Com-

missione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionari e posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari".

#### **Art. 24-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 146 del testo unico  
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - *(Campo di applicazione. Relazione al Parlamento).* - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli

altri enti locali di cui all'articolo 24-ter, comma 1, della presente legge, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:

a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. I commissari restano in carica per un anno;

b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.

3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera a) del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera b), ove lo ritenga opportuno:

a) a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile;

b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;

c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove al resito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma

e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.

6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'Azienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 131 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali"».

---

#### 24.0.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

**"Art. 49.**

*(Pareri dei responsabili dei servizi)*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

### **"Art. 147.**

#### *(Tipologia dei controlli interni)*

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale. Le verifiche periodiche valutano l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodo-

logie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

g) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».

2. Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

#### **Art. 147-bis.**

##### *(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)*

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

**Art. 147-ter.**

*(Controllo strategico)*

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo statuto.

**Art. 147-quater.**

*(Controlli sulle società partecipate)*

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzati va delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monito raggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti.



**Art. 147-quinquies.**

*(Controllo sulla qualità dei servizi)*

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

**Art. 147-sexies.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*quater* e 147-*quinquies* costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province."

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

**Art. 151.**

*(Principi in materia di contabilità)*

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario

e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo."

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 169.**

*(Piano esecutivo di gestione)*

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni".

5. L'articolo 196 del testo unico è sostituito dal seguente:

**"Art. 196.**

*(Controllo di gestione)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto

controllo, agli amministratori, ai fini della verifica, dello stato di attuazione, degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale, salva diversa disposizione statutaria.».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-*bis* del testo unico sono abrogati.

7. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente

8. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

### 24.0.3

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-*bis*.**

*(Istituzione del Nucleo per il supporto tecnico  
alle amministrazioni locali)*

1. Negli enti locali in cui sia stato adottato un decreto di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un periodo di due anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, ivi compresi i bandi di gara, le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure concorsuali per l'accesso a pubblici impieghi e per la progressione in carriera possono essere svolte, a richiesta degli stessi enti locali, da uno specifico Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, di seguito denominato «Nucleo», istituito presso il Ministero dell'interno. Il Nucleo può intervenire, a seguito di specifica richiesta del prefetto, anche a supporto della Commissione di cui all'articolo 143, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è istituito il Nucleo e ne sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento».

---

**24.0.4**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Modifiche all'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 97)*

1. All'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli, 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, per il delitto previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ovvero per delitti commessi in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza"».

---

**24.0.5**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 2001 n. 97)*

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinqies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. La presente norma prevale su eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro"».

**24.0.6**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)*

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Qualora il Ministro dell'interno e i prefetti delegati ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, comunichino elementi relativi a collegamenti diretti o indiretti

con la criminalità organizzata di tipo mafioso, le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono adottare i provvedimenti di cui al comma 1, né stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, ovvero rilasciare o consentire concessioni o erogazioni.

1-*ter*. Le autorità di cui al comma 1-*bis* non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo"».

---

#### **24.0.7**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Anche in deroga al comma 3, qualora sia accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti del dipendente con la criminalità di tipo mafioso o similare, ovvero di forme di condizionamento del dipendente stesso tale da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di appartenenza, si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso. Anche in deroga a diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il procedimento disciplinare per i fatti di cui al presente comma non è sospeso in presenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti"».

---

#### **24.0.8**

INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Funzioni della Commissione di sostegno e di garanzia)*

1. Nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione di so-

stegno e di garanzia formula un programma unitamente agli amministratori locali interessati. Il programma è approvato dall'organo assembleare dell'ente di riferimento ed è successivamente presentato al prefetto per l'invio al Ministero dell'interno e alla regione. Il programma indica i provvedimenti da adottare secondo una precisa cronologia nei settori in cui è stato accertato dalla Commissione d'accesso il rischio di infiltrazione.

2. Laddove sussistano i presupposti, la Commissione di sostegno e di garanzia valuta, unitamente agli amministratori dell'ente, l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, i quali, con atti o comportamenti, accertati dalla Commissione d'accesso, abbiano violato le norme vigenti e favorito direttamente o indirettamente la criminalità organizzata.

3. La Commissione di sostegno e di garanzia supporta l'attività dell'ente per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, previa valutazione del prefetto o a richiesta degli amministratori dell'ente.

4. A conclusione della sua attività, la Commissione redige una relazione in cui sono presentati i risultati del lavoro svolto ed indicate le attività su cui occorre esercitare controlli continuativi da parte dell'Amministrazione, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La relazione è trasmessa anche al prefetto per le attività di monitoraggio di competenza».

---

#### 24.0.9

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

---



**24.0.10**

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

---

**Art. 25.****25.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «1., sopprimere la parola "provinciali"».*

**25.2**

BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, VALLI, CAGNIN, MONTI, MURA, VALLARDI, ADERENTI, PITTONI

*All'articolo 25 apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso «1., sopprimere le seguenti parole: "dei due terzi dei rispettivi componenti";

b) alla lettera b), sopprimere, il capoverso 2-bis;

c) alla lettera c) sostituire le parole : «5000 abitanti» con le seguenti parole: «10 mila abitanti»

d) alla lettera d), capoverso «3-bis» sopprimere le parole: «, a parità di oneri,»

---

**25.3**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, alinea, sostituire le parole da: «formativo:» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «formativo. La scelta è compiuta tramite sorteggio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Dal sorteggio sono esclusi i revisori contabili che risultino avere già l'incarico di revisore contabile in corso presso altro ente locale».*

---

**25.4**

VITALI

*All'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, lettera d, capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «parità di oneri»;*
  - b) al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4;*
  - c) al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).*
- 

**25.5**

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 235, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo le parole «sono rieleggibili» è aggiunta la seguente: «consecutivamente».*

---

**25.6**

VITALI

*Al comma 3, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «alla lettera b)» con le seguenti: «ai numeri 1 e 2 della lettera b)».*

*Conseguentemente:*

– alla medesima lettera, sostituire il secondo periodo con il seguente:  
Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione.;

– *sopprimere la lettera d).*

---

### **25.0.1**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Principi in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza;"

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale, i casi di incompatibilità del titolare di una carica di governo derivanti da conflitto di interessi».

---

**25.0.2**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il Seguento:***«Art. 25-bis.***(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, dei Presidenti di regione e dei componenti delle Giunte regionali)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. – (*Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità*). - 1. Le regioni disciplinano con leggi i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata nell'annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo

quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei principi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».

### 25.0.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità degli amministratori locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza uni-

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) previsione che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità trovi applicazione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) previsione che, per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».

---

#### 25.0.4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: "317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono sostituite dalle seguenti: "319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: "317, 318, 319, 319-ter e 320" sono sostituite dalle seguenti: "319, 319-ter, 322 e 629"».

---

**25.0.5**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale, per il Presidente e per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale;"

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale».

**25.0.6**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Fallimento politico)*

1. La procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui



all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1».

---

### 25.0.7

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 25-bis.

1. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 247. – (*Omissione della deliberazione di dissesto*) - 1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

---

### 25.0.8

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Revisione economico-finanziaria)*

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tale fine stipulare specifiche convenzioni con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.";

b) al comma 3, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore."

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;

4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario".

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'arti-

colo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.";

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;"».

---

### 25.0.9

VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA, VILLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Bilancio di mandato)*

1. I comuni, in luogo della redazione dei documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione possono predisporre il bilancio di mandato riferito al periodo quinquennale di governo locale.

2. Con il bilancio di mandato, sottoposto annualmente al controllo del consiglio comunale, l'amministrazione rende conto del proprio mandato alla collettività in termini di modalità e priorità di realizzazione degli intenti contenuti nel programma amministrativo oltreché dei principali meccanismi finanziari di spesa che hanno permesso il conseguimento di determinati traguardi e che hanno modificato la situazione economico-patrimoniale e sociale durante il periodo della legislatura.

3. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire quali siano i comuni che possono adottare le disposizioni di cui ai precedenti commi».

---

**25.0.10**

ADAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Modifiche alla parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

Dopo l'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente:

«Art. 270-bis. – (*Rappresentanza istituzionale degli enti locali*). – 1. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi) sono enti associativi con personalità giuridica di diritto pubblico, in quanto associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, e curano la rappresentanza istituzionale in via generale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione».

**25.0.11**

ADAMO, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. 24-bis. Sostituire l'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con il seguente:

"Art. 83. – (*Divieto di cumulo*). – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condi-

zione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"».

---

## **Art. 26.**

### **26.1**

ZANETTA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) Le unioni formate da comuni montani sono defnite unioni montane, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"».

---

### **26.2**

SANNA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 47, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nella Giunta provinciale, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del totale dei componenti".

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».*

---

### **26.3**

CARLONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis*. Nelle liste di cui al comma 3 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora non sia rispettato il rapporto percentuale di cui al primo periodo la lista non è ammessa";

2) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti:  
"L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista stessa collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, compresi nella stessa lista. Quanto disposto dal terzo periodo è previsto a pena di annullamento della seconda preferenza"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».*

---

## 26.4

CARLONI

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 73:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle liste di cui al comma 1 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Qualora non sia rispettato il rapporto percentuale di cui al primo periodo, la lista non è ammessa";

2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:  
"L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista. Quanto disposto dal terzo periodo è previsto a pena di annullamento della seconda preferenza"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».*

---

## 26.5

VITALI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

---

**26.6**

SANNA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modificazioni ed abrogazioni)».*

---

**26.7**

BARBOLINI

*Al comma 4 dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «Nel caso in cui i suddetti consorzi operino in totale autonomia economico-finanziaria i componenti dei loro organi possono beneficiare delle indennità di carica determinate dalla Assemblea Consortile e del diritto alla aspettativa al pari dei componenti delle Giunte Comunali».*

---

**26.0.1**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente comma:*

**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "Fondazioni di ricerca e organismi equiparati" inserire le seguenti parole: "e Fondazioni che perseguono finalità sociali o finalità ausiliare all'attuazione dei compiti delle Regioni e degli enti locali nelle materie dell'articolo 117 della Costituzione"».

---



**26.0.2**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria"».

---

**Art. 27.****27.1**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire le parole:* «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge» *con le seguenti:* «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano a quanto stabilito dalla presente legge».

---

**27.0.1**

INCOSTANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

Gli oneri derivanti dal trasferimento di personale e di beni delle Comunità montane e di Consorzi o di altri enti soppressi in attuazione del processo di riorganizzazione non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli di legge in tema di contenimento delle spese per il personale, dei limiti assunzionali e del patto di stabilità. Tutte le operazioni connesse alla soppressione di enti e alla successione e al subentro nei rapporti attivi e passivi, sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**229<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2613) MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente erano stati illustrati o dati per illustrati gli emendamenti, ed era stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore (pubblicati in allegato al resoconto della seduta).

Invita pertanto i presentatori ad illustrarli.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra un nuovo testo dei subemendamenti 4.2/2 e 4.3/1, che nella nuova formulazione finiscono per essere alternativi fra loro. Entrambi gli emendamenti sono diretti ad impedire che si verifichi il rischio – determinato dal testo approvato dalla Camera dei deputati e non eliminato dalla riformulazione del disegno di legge, pur estremamente migliorativa, derivante dagli emendamenti del relatore – che l'esclusione della diminuzione derivante dal ricorso al rito ab-

breviato, qualora sia stato irrogato l'ergastolo, possa di fatto scoraggiare il fenomeno della collaborazione di giustizia.

La riformulazione dei due subemendamenti è anche determinata da una più attenta riflessione sulla proposta, in principio condivisa dall'opposizione, recata dall'emendamento 4.3 del relatore, nel senso di una riduzione della diminuzione di pena derivante dal ricorso al rito abbreviato per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, e ciò in considerazione del fatto che si tratterebbe di una norma di applicazione assai complessa, e tale da determinare effetti disarmonici, in particolare qualora si consideri che le pene per questi reati sono spesso irrogate in concorso a quelle per altre fattispecie, magari più gravi – si pensi agli articoli 78 e 80 del testo unico sugli stupefacenti – per le quali rimarrebbe la diminuzione ordinaria.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) rinuncia ad illustrare i subemendamenti 4.2/1 e 4.3/2.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), intervenendo sugli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Della Monica, fa presente che l'esplicito riferimento alle diminuenti e attenuanti previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 e 291-*quater* del D.P.R. n. 43 del 1973, nonché infine dall'articolo 4 della legge n. 625 del 1979 e dalle successive leggi speciali in materia di terrorismo, si fonda sul presupposto che in queste fattispecie si verifica la particolare situazione per cui non si è di fronte semplicemente ad un'attenuante del reato punito con l'ergastolo applicata secondo la regola generale di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 65 del codice penale, ma a una sostituzione di pena che, in luogo di quella dell'ergastolo che si applicherebbe laddove non vi fosse stata la collaborazione, è determinata in un arco da 12 a 20 anni; la specialità di questa situazione è del resto testimoniata dal fatto che si tratta dell'unico caso nel quale, a fronte della prova dell'errore sul comportamento processuale dell'imputato, è possibile la revisione della sentenza in *malam partem*.

Il sottosegretario CALIENDO osserva come proprio dalle considerazioni svolte dalla senatrice Della Monica, e in particolare da quelle da ultimo argomentate dal senatore Li Gotti, gli sembra che sia opportuno non modificare la formulazione proposta dal relatore. Infatti, poiché nell'emendamento del relatore l'esclusione per l'ergastolo della diminuzione prevista in caso di giudizio abbreviato, non si applica in riferimento all'imputazione e alla relativa comminatoria, ma alla pena concretamente inflitta, è evidente che qualora il giudice ritenga che ricorrano gli elementi per irrogare la speciale sanzione per il collaboratore prevista dalle norme ricordate dal senatore Li Gotti, non ci si troverà di fronte ad una sentenza di ergastolo, e che quindi dovrà essere applicata la diminuzione processuale in questione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede di intervenire sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 presentati dal senatore Mugnai. L'oratrice invita il presentatore degli emendamenti a ritirarli, in considerazione del fatto che, da un lato, si tratta di materia estranea alla specifica questione dell'applicabilità della diminuzione prevista per il ricorso al rito abbreviato alla pena dell'ergastolo, e dall'altro che si tratta di una questione affrontata anche dal disegno di legge del Governo n. 1440, nell'ambito di una più complessiva modifica del procedimento penale.

Anche nel merito, peraltro, la proposta suscita vivissima perplessità, dal momento che finirebbe di fatto per annullare quei vantaggi di economia processuale che giustificano lo speciale trattamento riservato ai condannati che abbiano richiesto il ricorso al procedimento abbreviato, in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione.

Concorda il senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale sottolinea l'effetto dirompente da un lato della sostanziale cancellazione dell'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale – una norma fortemente voluta dai giudici Falcone e Borsellino e approvata dopo il loro assassinio, e la cui efficacia in particolare nel contrasto alla criminalità organizzata è ampiamente provata – e dall'altro dalla modifica del comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale che, in particolare, a causa dell'inciso «salvo che siano richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte» toglie di fatto qualsiasi discrezionalità al giudice sull'ammissione della lista testimoniale proposta dalla difesa, con la conseguenza, specialmente per gli imputati più ricchi ed attrezzati, di consentire una sostanziale paralisi del processo in vista della prescrizione del reato, o delle altre conseguenze che potrebbero essere determinate dall'approvazione del cosiddetto «processo breve».

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sugli altri emendamenti all'articolo 1.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 del senatore Mugnai, che ritiene preferibile all'emendamento 1.0.2, data la maggior precisione dell'espressione «non pertinenti» rispetto all'altra «irrilevanti». È poi favorevole agli emendamenti soppressivi degli articoli 2 e 3, e conseguentemente contrario ai restanti emendamenti agli stessi articoli.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 4.1, invitando i presentatori a ritirare i subemendamenti 4.2/1 e 4.2/2, in considerazione delle argomentazioni già espresse dal rappresentante del Governo. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 4.2.

Nel condividere poi le considerazioni della senatrice Della Monica sull'emendamento 4.3, lo ritira, e pertanto decadono i relativi subemendamenti. Il parere è poi ovviamente favorevole sugli emendamenti 5.1 e 6.1 da lui presentati e contrario agli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello del relatore.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede al relatore di spiegare la ragione del parere favorevole all'emendamento 1.0.1 e, rispondendo ad un'osservazione del senatore Longo, esprime il timore che anche questa disposizione, come altre approvate nei giorni scorsi dalla Camera dei deputati, abbia lo scopo di sottrarre il Presidente del Consiglio al giudizio sul cosiddetto «processo Mills».

Il senatore LONGO (*PdL*) ribatte che quella dell'opposizione sulle presunte «leggi *ad personam*» appare come una vera e propria ossessione, laddove si consideri che il principio del *tempus regit actum* renderebbe inapplicabile la nuova disciplina al processo Mills, di cui del resto appare ormai evidente l'infondatezza.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente che il comma 7 dell'emendamento 1.0.1 consente l'applicazione della nuova disciplina ai processi non conclusi in primo grado.

Dopo uno scambio di considerazioni in ordine al cosiddetto «processo Mills» fra i senatori LONGO (*PdL*) e LI GOTTI (*IdV*) e il sottosegretario CALIENDO, e dopo alcune precisazioni del senatore MUGNAI (*PdL*), il relatore CENTARO (*PdL*) precisa che il parere favorevole sull'emendamento deriva dall'obiettiva necessità di consentire una valutazione completa degli elementi di integrazione probatoria richiesti dall'imputato a norma del comma 5 dell'articolo 438, e più in generale di assicurare nella maniera più completa il diritto costituzionale alla difesa, attraverso l'escussione delle testimonianze a prova contraria e la piena valutazione delle sentenze acquisite ai fini di prova a norma dell'articolo 238-*bis*; a tale ultimo proposito, rileva come l'emendamento conservi opportunamente una disciplina più restrittiva per i processi di criminalità organizzata.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli identici emendamenti 1.1 e 1.2 sono, previa verifica del prescritto numero legale, posti ai voti e approvati. È pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto contrario soffermandosi in particolare sul comma 5, che sopprimendo di fatto il potere di filtro del giudice sulla lista testimoniale della difesa, rischia di allungare indefinitamente i processi, nonché sul comma 7, che di fatto svuota l'articolo 238-*bis*, con un'eccezione per i reati di criminalità orga-

nizzata che determina una disparità di trattamento processuale, costituzionalmente inammissibile, a sfavore degli imputati di tali reati.

Il relatore CENTARO (*PdL*) annuncia voto favorevole all'emendamento 1.0.1, che tende a realizzare un equilibrato contemperamento fra le esigenze di completa valutazione degli elementi di prova e quelle di rapidità del processo.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, osservando che le disposizioni recate dall'emendamento – in palese contraddizione con il fatto che la Commissione sta esaminando un intervento di carattere organico sul processo penale – si muove nel solco di quegli interventi estemporanei che si sono succeduti negli ultimi venti anni eliminando qualsiasi coerenza al sistema del codice di procedura penale del 1988 e determinando di fatto l'allungamento dei tempi del processo penale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede di svolgere una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

In considerazione dell'imminente inizio della seduta di Assemblea, il PRESIDENTE rinvia a domani il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

### Art. 4.

#### 4.2/1

SERRA, D'ALIA

*All'emendamento 4.2, comma 1-bis, capoverso 2-bis, dopo la parola: «irrogata» inserire le seguenti: «in concreto».*

---

#### 4.2/2

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

*All'emendamento 4.2, comma 1-bis, dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti commi:*

«2-ter. In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto.

2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

---

**4.2/2 (testo 2)**

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

*All'emendamento 4.2, comma 1-bis, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente comma:*

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-bis del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

---

**4.2**

CENTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. – Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente"».

---

**4.3/1**

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

*All'emendamento 4.3, comma 1-bis, sostituire il comma 2-bis con i seguenti:*

«2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

2-ter. In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto.



*2-quater.* – Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e *289-bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e *291-quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

---

#### **4.3/1 (testo 2)**

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFA, LEDDI, MONGIELLO

*All'emendamento 4.3, comma 1-bis, sostituire il comma 2-bis con i seguenti:*

«*2-bis.* – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

*2-ter.* – Le disposizioni di cui al comma *2-bis* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e *289-bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e *291-quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

---

#### **4.3/2**

SERRA, D'ALIA

*All'emendamento 4.3, comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: «per i reati» a: «un sesto» con le seguenti: «per delitti puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni, la pena che il giudice determina in concreto tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un quinto, salvo che l'imputato abbia reso rilevanti e documentate forme di collabo-*

razione con la giustizia. In questo caso, la pena è comunque ridotta di un terzo».

---

### 4.3

CENTARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**137<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario MANTICA risponde all'interrogazione n. 3-02029 presentata dal senatore TONINI (PD) e dalla senatrice PINOTTI (PD) sulla crisi politica in Siria.

Osserva preliminarmente che la «primavera araba» che sta investendo il Nord Africa e il Medio Oriente costituisce un fenomeno di dimensioni storiche con importanti ripercussioni a livello regionale e globale sul fronte umanitario, della sicurezza, nonché sul versante economico.

Reputa opportuno ripercorrere peraltro le vicende che hanno interessato il cosiddetto processo di Barcellona, avviato dall'Unione europea al fine di creare un'area di libero scambio entro il 2010. Tale progetto rimase poi inattuato per fattori legati essenzialmente ai Paesi del Nord Africa, in ritardo rispetto alla creazione di condizioni di democrazia e sviluppo.

Si pone pertanto al momento attuale per l'Unione europea la necessità di perseguire una nuova politica per il Mediterraneo, che superi la paralisi riscontrata nel tentativo di creazione dell'Unione per il Mediterraneo.

In tal senso, i recenti avvenimenti in numerosi Paesi arabi e del Medio Oriente possono dare spazio alle istanze di modernizzazione sostenute dalla società civile. Occorre in particolare favorire il processo di crescita del mondo islamico e un nuovo rapporto con le libertà religiose. Quanto all'assetto istituzionale, occorre considerare il fattore etnico e la peculiare

connotazione della Siria, in cui la componente nazionalistica è in via di superamento.

Ricorda la recente visita svolta dal Ministro degli affari esteri a Damasco, lo scorso 14 febbraio, la quale ha costituito un'occasione per esporre alle autorità siriane la proposta italiana di avviare un nuovo patto per il Mediterraneo per sostenere i processi di trasformazione democratica, ancor prima degli eventi del mese scorso. Tale trasformazione deve peraltro basarsi sul principio della condivisione e della responsabilità degli Stati interessati, con il pieno coinvolgimento di tutte le componenti della società civile. Le aperture nel campo dell'economia e della cultura devono peraltro sostanziarsi anche in iniziative concrete di mutamento dell'assetto statale. In questa ottica possono risultare efficaci i contatti tra società civili a cominciare dagli studenti, mediante un'implementazione del programma Erasmus per il Mediterraneo e creando collegamenti tra Università del Mediterraneo.

Ricorda che il Governo italiano ha sempre condannato il ricorso alla repressione e alla violenza anche nei confronti della Siria, allineandosi alle posizioni espresse anche dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera nel senso della garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a sostegno dell'avvio delle riforme. Anche la recente visita del Commissario europeo per l'allargamento in Siria per discutere della firma dell'Accordo di associazione con l'Unione europea ha costituito un segnale importante, nonostante l'attuale arresto delle trattative.

Per quanto concerne le relazioni bilaterali Italia-Siria, richiama come, in sede di trattative per la pace in Medio Oriente, all'Italia fosse stato assegnato un ruolo di mediazione sulla problematica dell'attribuzione delle alture del Golan. Peraltro, i rapporti israelo-palestinesi influenzano la stabilità dell'intera regione. Interesse del Governo italiano è agire nel senso di scoraggiare ogni forma di radicalismo e mantenere una costante attenzione rispetto alla politica regionale.

Il senatore TONINI (*PD*) apprezza la rapidità e ampiezza della replica del rappresentante del Governo, dichiarandosi tuttavia solo parzialmente soddisfatto degli impegni preannunciati nei confronti del Governo siriano. Occorrerebbe, a proprio avviso, una maggiore fermezza nel favorire l'evoluzione in senso democratico della Siria, per il raggiungimento della pace e della stabilità. Del resto, la situazione siriana è strettamente collegata dal punto di vista geopolitico a quella libica. Sussiste quindi l'esigenza di evitare ogni tipo di scontro e di sostenere la via del dialogo politico e della transizione democratica, passando attraverso la concessione delle libertà civili e non solo sul piano economico e sociale. In altri termini, l'obiettivo della stabilità politica dovrebbe essere perseguito solo attraverso la creazione di condizioni di democrazia effettiva.

Il presidente DINI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

## IN SEDE REFERENTE

**(2622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006**

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo il quale ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Marocco, per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la collaborazione sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione dell'atto mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, e avrà una azione stabilizzatrice di una particolare area, di valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

L'accordo è composto da 17 articoli.

Per l'articolo 1, le Parti agiranno in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocità, e potranno stipulare eventuali accordi tecnici.

L'articolo 2 individua i campi e le forme di cooperazione.

L'articolo 3 prevede gli obiettivi della definizione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti e l'assistenza reciproca mediante scambio di informazioni.

L'articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione.

L'articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attività militari.

L'articolo 6 riguarda il rilascio dei visti richiesti dal personale militare.

L'articolo 7 regola il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle loro funzioni.

L'articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospitante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera.

L'articolo 9 prevede che in caso di infrazioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verrà escluso dagli *stage* e dai corsi di addestramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.

L'articolo 10 dispone che il personale interessato si conformerà alle direttive delle Autorità militari dell'ente ospitante.

L'articolo 11 stabilisce che, in caso di assenza illegale di un membro del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorità di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorità del Paese d'origine.

Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.

L'articolo 15 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati.

L'articolo 16 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali.

L'articolo 17 regola l'entrata in vigore e la durata; disciplina inoltre le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e le modalità di recesso.

Quanto al disegno di legge, esso reca l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la copertura finanziaria pari a circa 10.000 euro l'anno, ad anni alterni, in relazione allo svolgimento in Marocco delle riunioni della Commissione mista.

Ricorda peraltro come, nel corso della presente legislatura, il Parlamento abbia già approvato due autorizzazioni alla ratifica di accordi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il regno del Marocco. In entrambi i casi egli ha svolto il compito di relatore (disegni di legge nn. 1735 e 1738, in materia di sistema globale di navigazione satellitare e di trasporto aereo).

Richiama nuovamente il buon andamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati, le quali hanno costituito un importante fattore di stabilizzazione e dialogo tra Europa e mondo arabo.

Ricorda peraltro come l'Accordo in esame, al di là del contenuto proprio e del fatto che fu sottoscritto nel 2006 in un contesto geopolitico del tutto diverso da quello odierno, giunga all'esame della Commissione nel momento in cui il Mar Mediterraneo è al centro dell'attenzione per le vicende tunisine, egiziane e oggi libiche. Nel contesto attuale, la vicenda del Marocco si sta mantenendo su caratteri peculiari, poiché vi sono state manifestazioni nei confronti del Re e del Governo, ma finora la situazione (anche per il profilo riformista e moderno del monarca Mohammed VI) risulta sostanzialmente tranquilla.

Per il Marocco, così come per gli altri Stati dell'area, al di là dal Governo di turno, è essenziale il dialogo con l'Europa. Ed è interesse primario dell'Italia e degli altri Stati membri dell'Unione europea favorire tale processo. In tal senso ogni accordo stipulato con Paesi sinceramente impegnati nella costruzione di relazioni euro-mediterranee sempre migliori, finisce con l'avere senz'altro una utilità di carattere politico che travalica il loro stretto contenuto.

Auspica pertanto il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI richiama l'importanza degli obiettivi della cooperazione come definiti dall'articolo 3 dell'Accordo, oltre alla limitatezza delle spese connesse all'attuazione del Trattato.

Il senatore TONINI (*PD*) sottolinea la delicatezza dei contenuti dell'Accordo in esame, che verte sulla cooperazione militare e di sicurezza con un Paese, quale è il Marocco, collocato sulla sponda sud del Mediter-

raneo. Tale cautela si impone tenuto conto della politica interna del Marocco e dello stato di instabilità dell'intera regione. Occorre infatti considerare altresì la vicenda che da lungo tempo interessa il popolo Saharawi, occorrendo scongiurare che le forniture di armi vengano poi impiegate a scapito di una soluzione pacifica della crisi sul piano politico.

Il presidente DINI ricorda come l'Accordo sia stato sottoscritto nel 2006 in un contesto differente da quello attuale e come il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica venga presentato alle Camere dopo 5 anni.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) osserva come la situazione interna del Marocco non desti attualmente preoccupazione. Richiama la riunione dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea recentemente svoltasi a Roma e il passaggio dalla presidenza italiana alla presidenza marocchina. Il Marocco risulta essere un importante attore nello scenario nord africano per le proficue relazioni intrattenute con numerosi Stati anche medio orientali.

La senatrice MARINARO (*PD*) rileva incidentalmente in senso critico l'assenza di una rappresentanza dell'opposizione da parte del Senato all'interno dell'Assemblea euro-mediterranea.

Auspica altresì che il rappresentante del Governo possa fornire un'adeguata informativa sul recepimento e sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di mercato della difesa. In particolare, ritiene indispensabile stabilire la limitazione dei confini tra competenze comunitarie e accordi bilaterali sottoscritti dai singoli Stati europei.

Il presidente DINI chiede a sua volta al rappresentante del Governo di conoscere le tipologie di accordi in materia di difesa sottoscritti dal Marocco con altri Stati e se sussista un accordo di cooperazione in materia di difesa tra Italia e Algeria.

Il sottosegretario MANTICA si riserva di fornire le informazioni richieste nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri**, approvato dalla Camera dei deputati

**(978) Mirella GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero**

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 2011)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore TONINI (PD) suggerisce che prima di fissare detto termine, possa tornare a riunirsi il Comitato ristretto per un esame delle posizioni politiche di maggioranza e di opposizione.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che si tratta di un provvedimento di contenuto prettamente tecnico, rispetto al quale l'orientamento del Governo è quello di rimettersi alle valutazioni parlamentari.

Il presidente DINI propone pertanto di rinviare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti onde procedere ad una sollecita convocazione del Comitato ristretto.

Conviene al Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TONINI (PD) rinnova la sollecitazione, già formulata nella scorsa seduta, di svolgere un'audizione da parte dei due rami del Parlamento del Ministro degli affari esteri sui recenti sviluppi della crisi in Libia. Le ultime affermazioni del Ministro sono infatti improntate ad una diversa impostazione dell'impegno militare e politico italiano e fanno ritenere indispensabile un sollecito confronto con il Parlamento.

La senatrice BONINO (PD) chiede a sua volta ragguagli sul futuro svolgimento della riunione ministeriale dei «5 + 5», da tenersi in Italia, già preannunciato e poi rinviato.

Il sottosegretario MANTICA assicura che si farà tramite di entrambe le richieste.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**508<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

*(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore FERRARA (*PdL*), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sull'emendamento 1.100.

Il senatore MORANDO (*PD*) conviene con l'assenza di profili di natura finanziaria, ma richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento introduce un principio sconosciuto all'ordinamento previdenziale in base al quale alcune categorie di soggetti beneficerebbero di prestazioni che hanno una base fiscale anziché contributiva. Infatti, il sistema previdenziale attuale prevede che il livello della pensione sia commisurato ai contributi versati. In questo caso, una parte di contributi, utili ai fini della maturazione del montante, verrebbero posti a carico della fiscalità generale. Questa deroga ad un principio generale potrebbe essere oggetto di richieste emulative da parte di altri assicurati mettendo in discussione un principio cardine secondo cui la pensione dipende dai contributi che il singolo assicurato deve versare. Comprendendo l'esigenza sottesa al provvedimento che è quello di integrare le prestazioni dei giovani professionisti, tuttavia, ritiene che lo strumento specifico sia sbagliato.

Il senatore FERRARA (*PdL*) ricorda che la Commissione Finanze ha espresso parere contrario sul provvedimento, in quanto appaiono necessari ulteriori approfondimenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene per sottolineare che sussistono già categorie di professionisti che hanno contributi integrativi con percentuali variabili.

Il senatore MORANDO (*PD*) riconosce che sussistono già regimi integrativi della pensione, ma ricorda che sono a carico dell'assicurato. Invita la Commissione a riflettere sugli effetti di una possibile richiesta da parte, per esempio, di una categoria come quella dei commercianti di integrare il montante previdenziale finanziandolo attraverso un aumento dell'IVA.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) riconosce la portata delle argomentazioni svolte dal senatore Morando, anche se non riguardano profili finanziari specifici. Ritene pertanto che vada fatta una osservazione nel parere.

Il relatore FERRARA (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo osservando che il provvedimento inserisce un elemento di finanziamento del montante previdenziale che, difformemente dal sistema vigente, non ha propriamente natura contributiva, ma viene posto a carico della fiscalità generale. Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 1.100».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

**(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, avendo il disegno di legge prevalente carattere ordinamentale, non è corredato da relazione tecnica e riguardo ai profili finanziari opera, in tutto l'articolato, un rinvio all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Sarebbe pertanto opportuno, in primo luogo, acquisire dal Governo conferma che le norme approvate dalla Camera dei deputati siano coerenti con i decreti legislativi recentemente varati in via definitiva dall'Esecutivo in materia di

autonomia finanziaria degli enti locali (in particolare con il decreto legislativo sul federalismo municipale) e se non sia necessario un puntuale riferimento, nell'articolato, a tali provvedimenti. Per le ulteriori parti di competenza, in relazione all'articolo 8, che disciplina le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, occorre acquisire conferma della congruità della clausola d'invarianza degli oneri relativamente alla previsione del comma 8, lettera *a*), capoverso 3, riguardante la composizione e il funzionamento dell'organismo politico relativo alle unioni di comuni. Sarebbe poi necessario acquisire ulteriori chiarimenti, sempre in relazione alla necessità di valutare la congruità della clausola d'invarianza, sull'articolo 14 che prevede il riordino delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia. Chiarimenti sarebbero altresì necessari in relazione all'articolo 15 che conferisce all'Esecutivo una delega in materia di riorganizzazione delle prefetture e degli uffici periferici dello Stato al fine di valutare l'effettiva portata dei risparmi presupposti dall'articolato ed escludere eventuali maggiori oneri. Appare poi problematico il comma 4 dell'articolo 17, concernente le circoscrizioni di decentramento comunale, ove si prevede la possibilità per tali soggetti di porre in essere forme di consultazione dei cittadini senza oneri a carico della finanza pubblica: sul punto appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo a supporto dell'affermata invarianza degli oneri. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 20, che stabilisce i criteri per la definizione dei piccoli comuni: secondo la norma il dato della popolazione viene stabilito ogni 5 anni secondo i dati ISTAT che, evidentemente, non sono quelli relativi al censimento della popolazione che ha cadenza decennale occorrendo pertanto chiarire se non si tratti di un compito ulteriore per l'Istituto stesso che potrebbe comportare profili onerosi.

In relazione all'articolo 22, concernente la semplificazione dei documenti finanziari e contabili per i piccoli comuni, occorre acquisire conferma della compatibilità della norma con le previsioni sull'armonizzazione dei bilanci pubblici dettate dalla legge n. 196 del 2009, con particolare riferimento all'articolo 2. Analoga considerazione di carattere metodologico deve essere effettuata anche in relazione all'articolo 24 che detta disposizioni in materia di controlli sugli enti locali, in particolare per ciò che riguarda il comma 3, relativo alla nuova formulazione dell'articolo 151 del Testo unico degli enti locali concernente i principi in materia di contabilità. Chiarimenti sulla medesima questione sembrano necessari anche in relazione al comma 2, capoverso articolo 147-*quinquies*, relativo al controllo sugli equilibri finanziari e al capoverso articolo 147-*sexies*, riguardante l'ambito di applicazione. Sempre in relazione alla revisione della materia contabile va inoltre ricordato che è all'esame della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e, per i profili finanziari e contabili, delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, l'Atto del Governo n. 339 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi: anche in relazione a tale atto sarebbe pertanto necessario verificare l'armonizzazione complessiva di

tutte le norme ricordate. Infine, al comma 5, capoverso articolo 196, concernente il controllo di gestione, occorre acquisire conferma che le risorse umane strumentali e finanziarie a legislazione vigente degli enti locali siano sufficienti, nell'immediato, a dare attuazione alla norma.

In attesa di acquisire chiarimenti dal Governo, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del testo e l'esame degli emendamenti.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che, concordemente con il Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione, definirà un calendario per l'esame in sede referente dell'Atto Senato n. 2665, assegnato alle Commissioni riunite, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, da sottoporre alle Commissioni riunite.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede che, in occasione dell'esame del provvedimento citato, il Governo fornisca chiarimenti in merito allo stato di assegnazione delle concessioni relative alle frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre, già sollecitato nella seduta del 24 marzo scorso.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta testé avanzata.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**247<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA****Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (n. COM (2011) 121 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), a integrazione della relazione da lui svolta nella precedente seduta, propone alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni prima di avviare la discussione generale del provvedimento. In particolare propone di ascoltare i rappresentanti degli ordini professionali e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché uno o più esperti nelle materie oggetto della proposta di direttiva.

Reputa estremamente importante la possibilità di acquisire puntuali elementi di valutazione e di riflessione attraverso l'attività informativa indicata in precedenza, affinché la Commissione possa conferire analiticità e completezza alla risoluzione che sarà chiamata ad approvare, anche alla luce della rilevanza e della complessità della proposta dell'Unione europea.

Il presidente BALDASSARRI condivide il merito della proposta avanzata dal relatore Sciascia, stante la particolare opportunità per la Commissione di acquisire ogni necessaria indicazione, anche di carattere tecnico, in merito alla materia oggetto dell'atto comunitario in titolo.

Anche il senatore BARBOLINI (*PD*) si dichiara favorevole, a nome della propria parte politica, allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni

che dovranno concentrarsi sui profili qualificanti del provvedimento e in particolare sulle disposizioni generali antielusive, contenute nell'articolo 80. Si tratta per la Commissione di valutare con attenzione il progetto di normativa che sta prendendo forma in sede europea, considerato che proposte di legge riguardanti la predetta fattispecie sono attualmente all'esame della Camera dei deputati, senza trascurare che proposte di analogo tenore sono state presentate anche al Senato. Naturalmente, tenendo conto dell'*iter* legislativo già avviato presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione potrà individuare degli indirizzi per valutare le misure legislative approvate dalla Camera dei deputati.

Anche il relatore SCIASCIA (*PdL*) sottolinea la necessità di coordinare i lavori di approfondimento della Commissione sulla materia dell'abuso del diritto con l'andamento della procedura legislativa presso la Camera dei deputati.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il programma di massima delle audizioni – elaborato dal relatore Sciascia – è aperto alle eventuali integrazioni proposte dagli altri commissari, considerato che il termine per l'espressione del parere motivato sulla sussidiarietà consente alla Commissione di disporre dell'arco di tempo necessario per svolgere una breve attività conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (n. COM (2010) 484 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre 2010.

Il presidente BALDASSARRI dà atto all'opposizione di aver contribuito al raggiungimento del numero legale per procedere nella corrente seduta alla discussione e, auspicabilmente, alla votazione dello schema di risoluzione sull'atto in titolo, considerato l'ampio superamento del termine per l'espressione del parere.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) precisa, a nome della propria parte politica, che la decisione di contribuire al raggiungimento del numero legale è stata presa per senso di responsabilità, come accade dall'inizio della legislatura, per agevolare il funzionamento della Commissione rispetto alla necessità di assumere deliberazioni su materie di grande rilevanza, come quella oggetto della proposta di regolamento comunitario in esame, ed invita quindi la maggioranza a valutare opportunamente tale atteggiamento.

Il senatore CONTI (*PdL*), a nome del proprio Gruppo, dà positivamente atto all'opposizione di consentire alla Commissione di proseguire e concludere l'esame dell'atto comunitario n. 484.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*), nell'associarsi agli apprezzamenti espressi dal senatore Conti nei riguardi dell'opposizione, sottolinea l'importanza di giungere all'approvazione del parere sul provvedimento in titolo, stante la diffusa e comune consapevolezza della necessità di un intervento normativo sul settore dei derivati, considerati gli effetti che essi determinano all'interno del funzionamento dei mercati finanziari. Procede quindi all'illustrazione di uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto della seduta, sottolineandone il carattere ampiamente propositivo, in linea con il tenore dei documenti sinora approvati dalla Commissione.

In particolare il lavoro svolto, di cui lo schema di risoluzione rappresenta la sintesi, si inserisce nel quadro del dibattito internazionale ed europeo sull'elaborazione della normativa più idonea a soddisfare l'obiettivo della maggiore trasparenza possibile nelle negoziazioni dei derivati, considerato il persistere tuttora di una situazione di opacità per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni di negoziazione di tali strumenti. Rimarca infine come spetti alla politica il compito di intervenire su tale settore a tutela di preminenti interessi generali, come la difesa dei risparmiatori.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*), intervenendo nel merito, giudica fondamentale che la Commissione possa pronunciarsi sul merito delle misure da introdurre nel corso della fase ascendente del diritto dell'Unione europea, indicando le modifiche ritenute necessarie per migliorare la normativa in via di definizione, contrariamente a quanto è avvenuto in precedenza quando i Parlamenti nazionali venivano investiti dell'esame delle norme dell'Unione europea soltanto in sede di recepimento. In particolare, assume rilievo la possibilità che la Commissione concorre a definire la posizione del Parlamento in merito alla normativa proposta sugli strumenti derivati OTC e segnatamente riguardo al problema della trasparenza del sistema delle negoziazioni.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime perplessità in merito al tenore dello schema di risoluzione, il quale sembra limitarsi a una mera presa d'atto dei principali profili problematici contenuti nella proposta di regolamento, rispetto ai quali non si formulano le sottolineature critiche che sarebbero invece opportune. Ciò riguarda in particolare la procedura per l'adozione degli atti delegati da parte della Commissione europea in base all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'indeterminatezza delle disposizioni in base alle quali la stessa Commissione dovrà procedere alla revisione periodica delle soglie per la segnalazione e della compensazione di posizioni assunte da controparti non finanziarie in derivati OTC: lamenta al riguardo il sostanziale ridimensionamento del ruolo propositivo e di indirizzo del Parlamento.

Il presidente BALDASSARRI interloquisce brevemente per rimarcare che lo schema di risoluzione contiene già un'opportuna evidenziazione dei punti critici richiamati dal senatore Lannutti, rispetto ai quali non si registra alcun tipo di avallo o di accettazione da parte della Commissione, ma si tratta anzi di una sottolineatura in termini critici. Risulta pertanto a suo avviso fondamentale che si giunga a una larga condivisione dello schema di risoluzione e, se possibile, a una sua approvazione unanime, anche in considerazione della particolare procedura precedentemente commentata.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*), nel ritenere meritevoli di approfondimento le perplessità dal senatore Lannutti, ritiene possibile un rinvio della votazione dello schema di risoluzione, per compiere ulteriori riflessioni. Sottolinea tuttavia come il testo in esame valorizzi pienamente, contrariamente a quanto rilevato dal senatore Lannutti, il ruolo propositivo del Parlamento nell'indicare i profili normativi che necessitano di un correttivo.

La senatrice FONTANA (*PD*) osserva che il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea è un'innovazione di cui la Commissione deve cogliere gli aspetti positivi, per quanto riguarda la possibilità di intervenire nel momento dell'elaborazione delle disposizioni che saranno poi oggetto di recepimento. Tuttavia, affinché i pareri da rendere abbiano un senso e possano essere adeguatamente valutati in sede europea, sottolinea che la tempestività della pronuncia è un fattore di estrema importanza, risultando essenziale rispettare il più possibile i tempi assegnati per l'espressione del parere. In tal senso e premesso che lo schema di risoluzione contiene una equilibrata sottolineatura delle criticità dell'articolato proposto, come del resto anche in occasione di precedenti proposte normative dell'Unione europea, ritiene preferibile sottoporlo a votazione già nella corrente seduta, senza ulteriori rinvii. Per una più ampia condivisione sottopone alla relatrice alcune proposte di integrazione del testo in esame, segnalate da un'associazione di rappresentanti di consulenti finanziari. In primo luogo per quanto riguarda l'obbligo delle controparti finanziarie di ricorrere alla compensazione di una controparte centrale, la definizione di controparte finanziaria contenuta nell'articolo 2, comma 1, numero 6), non sembra prendere in considerazione il rischio di una facile elusione della norma mediante il ricorso a società veicolo appositamente create per una specifica contrattazione. In tal modo esse potrebbero rimanere sotto la soglia di rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione o di compensazione. Al riguardo il rischio di elusione potrebbe essere evitato prevedendo l'obbligo di segnalazione a tutte le società controllate o collegate a una controparte finanziaria.

Infine, con riferimento alle misure di trasparenza e ricordando che essa è stata un elemento centrale dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sui derivati, osserva che le innovazioni proposte dal regolamento – anche se condivisibili e assolutamente necessarie – non sono però sufficienti a garantire da sole il raggiungimento di tale obiettivo. La disciplina degli strumenti derivati, infatti, non può prescindere da appositi pre-



sidi di trasparenza relativamente ai singoli contratti. Se da un lato, infatti, appare condivisibile la scelta di non standardizzare gli strumenti derivati giacché, per lo stessa natura, dovrebbero essere adattati alle specifiche esigenze dei sottoscrittori, allo stesso tempo l'oratrice ritiene necessario che il contenuto e il formato *standard* dei contratti sia improntato a principi di massima trasparenza, per consentire alle controparti coinvolte, in particolare a quelle non finanziarie, di disporre delle informazioni necessarie perché possano assumere decisioni consapevoli.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) giudica condivisibili le proposte di integrazioni testé avanzate, e in particolare quella relativa al rischio di elusione dell'obbligo di compensazione delle controparti finanziarie, sottolineando la profonda analogia esistente tra tale ipotesi e il sostanziale aggiramento del divieto di svolgere attività di consulenza da parte delle società di *rating*.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), integrando il proprio intervento, suggerisce alla relatrice alcune puntuali modifiche al testo in esame, per quanto riguarda l'adozione degli atti delegati e la revisione delle soglie per la segnalazione, volte a esplicitare con maggiore decisione il punto di vista della Commissione.

La senatrice POLI BORTONE (*CN*) lamenta che la base giuridica prescelta per l'adozione degli atti delegati, consistente nell'articolo 290 del TFUE, conferisce alla Commissione europea una discrezionalità eccessiva nella successiva e ulteriore elaborazione della normativa sui derivati, in assenza di controlli da parte di organi politici. Si corre quindi, a proprio avviso, il rischio che permangano immutati i problemi di scarsa trasparenza e di scarso controllo nella negoziazione di tali strumenti. Chiede quindi alla rappresentante del Governo quale sia l'orientamento dell'Esecutivo in merito a tale specifica questione e se, eventualmente, vi sia l'intenzione di proporre modifiche migliorative, indicando in tal caso anche la sede prescelta.

Il sottosegretario Sonia VIALE puntualizza che il Governo ha già fatto presente nelle opportune sede istituzionali il proprio punto di vista, nell'interesse dell'Italia, sull'articolato proposto e in generale sui progetti di atti normativi dell'Unione europea. Per quanto riguarda il regolamento in esame, precisa che l'Esecutivo ha già trasmesso le sue osservazioni – anche di segno critico – nella fase preliminare di stesura del testo in esame. Ribadisce infine l'impegno a rappresentare gli interessi dell'Italia in sede europea.

Il senatore COSTA (*PdL*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e sottolinea l'importanza dei compiti assegnati all'ESMA per quanto riguarda la trasparenza degli strumenti derivati.

La senatrice LEDDI (*PD*), nell'anticipare il voto favorevole della propria parte politica allo schema di risoluzione, sottolinea che ormai non è più rinviabile l'adozione di norme a livello europeo per regolamentare il settore dei derivati, pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi critici svolti, soprattutto per quanto riguarda l'opportunità di ulteriori affinamenti e precisazioni. Tuttavia, a distanza ormai di tre anni dall'insorgere della crisi finanziaria, ritiene che sia ormai giunto il tempo per un intervento normativo, considerato soprattutto che gli strumenti derivati costituiscono il pilastro di quello che è stato definito «sistema ombra», all'interno del quale la mancanza di controlli e di regole ha consentito la diffusione di titoli «tossici».

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) si dichiara disponibile a integrare successivamente lo schema di risoluzione con le modifiche proposte dai senatori Fontana e Lannutti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il presidente BALDASSARRI propone di porre in votazione lo schema di risoluzione, conferendo al contempo mandato alla relatrice Bonfrisco di integrare la proposta con le osservazioni emerse nella discussione.

La Commissione concorda.

Dopo la verifica della presenza del numero legale per deliberare da parte del PRESIDENTE, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione presentato dalla relatrice Bonfrisco e le conferisce altresì il mandato a integrarne il testo nei termini emersi nel corso del dibattito.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente BALDASSARRI, in accoglimento della richiesta avanzata dal senatore BARBOLINI, fa presente che è rimesso alla sede plenaria il disegno di legge n. 2665, già all'esame della sottocommissione per i pareri. Comunica quindi che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 6 aprile, è integrato con l'esame in sede consultiva del citato disegno di legge n. 2665, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 484 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI SUSSIDIARIETÀ**

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento n. COM (2010) 484 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti e i repertori di dati sulle negoziazioni sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime sotto tale riguardo parere favorevole essendo la proposta di regolamento conforme al principio di sussidiarietà, considerato che la proposta in esame mira a regolamentare il mercato dei prodotti finanziari derivati OTC (*over the counter*), finora caratterizzato da una spiccata opacità e mancanza di trasparenza, tali da aver contribuito alla destabilizzazione del sistema finanziario in occasione della recente crisi;

considerato che essa si inquadra in un ampio sforzo internazionale per rafforzare la stabilità dei mercati nel loro complesso e in particolare di quello dei derivati OTC, formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

per quanto concerne il merito, valuta complessivamente con favore:

– l'intento di creare un mercato europeo della post-negoziazione che possa garantire una maggiore trasparenza a tutte le negoziazioni;

– l'introduzione dell'obbligatorietà del ricorso a negoziazione tramite controparte centrale per il numero più ampio possibile di prodotti, nell'auspicio che ciò consenta una migliore, più attenta ed obiettiva gestione dei rischi;

– la registrazione, presso repertori di dati sulle negoziazioni, delle informazioni relative ad un numero il più possibile ampio di contratti OTC. Al contempo, però, invita ad una riflessione sulle possibili implicazioni che la concentrazione di un numero così rilevante – e completo – di informazioni potrebbe avere sulla concorrenza e sui possibili abusi che potrebbero derivarne;

– la predisposizione di un sistema flessibile, in cui l'ampio ricorso alla normativa secondaria possa da un lato assicurare il necessario livello di approfondimento tecnico e dall'altro consentire, qualora necessario, interventi tempestivi di aggiustamento ed adeguamento;

– il fatto che le deleghe *ex* articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) siano conferite non già a tempo indeterminato bensì con una scadenza precisa (quadriennale, secondo l'articolo 7-*bis* del regolamento istitutivo dell'ESMA, l'Autorità europea degli stru-

menti finanziari e dei mercati), per quanto prorogata automaticamente per periodi di identica durata;

con specifico riferimento al significativo numero di deleghe *ex* articolo 290 del TFUE contenute nel testo in esame, si rileva quanto segue:

– si configura una potenziale contraddizione concettuale derivante dalla circostanza che per adottare atti delegati (aventi «portata generale», secondo l'articolo 290 TFUE) si ricorra a *standard* tecnici di regolamentazione che, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di regolamento ESMA, «sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti su cui si basano» («Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 settembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità di vigilanza europea;

– è consigliabile un'attenta valutazione circa l'opportunità di definire tramite atti delegati le soglie per la segnalazione e la compensazione di posizioni assunte da controparti non finanziarie in contratti derivati OTC (articolo 7, paragrafo 3) ed i criteri relativi all'adeguatezza della liquidità delle parti centrali (articolo 10, paragrafo 5). Si tratta, infatti, di decisioni di non poco momento rispetto alla disciplina in via di definizione, laddove l'articolo 290 del TFUE è inequivoco nel consentire la delega solo su elementi «non essenziali» dell'atto legislativo;

– la possibilità, per la Commissione, di riesaminare «regolarmente» le soglie per la segnalazione e la compensazione di posizioni assunte da controparti non finanziarie in contratti derivati OTC (articolo 7, paragrafo 5) rende indeterminata la delega di cui all'articolo 7, paragrafo 3), in virtù della mancata previsione *a priori* della frequenza delle revisioni e delle basi su cui questa può avere luogo, e può essere suscettibile di ridimensionare il relativo regime speciale riconosciuto alle società non finanziarie.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**291<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Musso, che è entrato a far parte della 7<sup>a</sup> Commissione in sostituzione del senatore Gustavino.

Si associa la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera f), e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di rinunciare ad intervenire in discussione generale, in quanto si riconosce negli interventi già resi dai componenti del suo Gruppo. Pone tuttavia una questione di metodo atteso che il proprio schieramento aveva richiesto una sospensione dell'esame in attesa di conoscere l'orientamento del neo ministro Galan. Tenuto conto che quest'ultimo riferirà in Aula mercoledì 13, reputa opportuno rinviare la conclusione dell'*iter* dopo le comunicazioni del Ministro, anche per ragioni di correttezza.

Il PRESIDENTE informa che domani il sottosegretario Giro replicherà sul provvedimento in titolo facendosi evidentemente portavoce della posizione del ministro Galan, il quale ha anticipato che il testo resta inalterato.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) esprime un certo imbarazzo per quanto affermato dal Presidente, atteso che, nonostante anche il suo Gruppo avesse chiesto una sospensione dello schema di regolamento, il Ministro non giudica prioritario far conoscere direttamente alla Commissione le proprie intenzioni. Si associa dunque alla richiesta di posticipare il seguito dell'esame quanto meno a mercoledì 13, successivamente alle dichiarazioni del ministro Galan. Stigmatizza pertanto l'atteggiamento dell'Esecutivo che ancora una volta mortifica il Parlamento.

Il PRESIDENTE invita a tener distinti i due profili di intervento del Governo. Da un lato infatti il Ministro renderà le proprie comunicazioni in Assemblea, su richiesta dei Gruppi di opposizione, la settimana prossima; dall'altro, il sottosegretario Giro, d'intesa con il Ministro, svolgerà la propria replica sul provvedimento in esame nella giornata di domani, tanto più che esso è soggetto ad una imminente scadenza. Fa presente peraltro che la settimana prossima la Commissione sarà senza dubbio impegnata nell'esame del disegno di legge n. 2665 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011. Nega pertanto che in questa articolazione vi sia una lesione del ruolo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, replica il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale rileva anzitutto come l'esame dell'atto in titolo abbia posto l'accento su numerose questioni di rilievo. Ricorda altresì che il dibattito svolto, di per sé fonte di spunti utili, è stato ulteriormente arricchito dalle audizioni dei soggetti interessati, che hanno visto partecipi i sindacati, i sovrintendenti delle Fondazioni, nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Segnala peraltro che, rispetto al momento della presentazione dello schema di regolamento, il quadro d'insieme si è modificato in quanto è stato emanato il decreto-legge n. 34 del 2011 (Atto Senato n. 2665) che stanziava cospicue risorse sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), favorendo così anche gli enti lirici, e dunque depotenziando una parte dei rilievi critici avanzati sul provvedimento in esame inerenti l'esiguità degli stanziamenti. Il Governo, sottolinea, ha dunque compiuto un notevole sforzo per recuperare i tagli che si sono resi necessari in questi anni, mostrando la dovuta attenzione verso il comparto e consentendo la concreta messa in opera della riforma avviata circa un anno fa.

Egli si sofferma poi sulla scelta del Governo, in sede di attuazione del decreto-legge n. 64 del 2010, di partire dalla valorizzazione dei contesti più dinamici, che presentano caratteristiche riconosciute da tutti come peculiari; ricorda, al riguardo, che gli stessi sovrintendenti delle Fondazioni, pur rivendicando ciascuno le proprie specificità, hanno messo l'ac-

cento sulle particolarità dell'Accademia di Santa Cecilia e del Teatro alla Scala in termini quanto meno di tipologia di attività e di territorio di riferimento. Sul punto, prosegue, si è peraltro sviluppata la critica principale allo schema di regolamento, che a detta di molti interviene in modo non trasparente solo su due soggetti, imponendo di fatto requisiti così stringenti da renderne impossibile il raggiungimento da parte degli altri. È stata dunque invocata la necessità di capovolgere la prospettiva, adottando prima i criteri per le forme organizzative ordinarie e solo dopo quelli per le speciali, opportunamente adattati. Sul piano generale, egli ritiene invece che debba essere mantenuta ferma la strada tracciata dall'Esecutivo, purché sia predisposto al più presto anche il regolamento sulle Fondazioni ordinarie, da sottoporre ad un nuovo tavolo di confronto con gli operatori interessati, collocando il riordino in una prospettiva di sistema che garantisca uguali condizioni di partenza per tutti.

Il relatore pone poi in rilievo l'esigenza irrinunciabile che i fondi siano stabili e continuativi, onde non pregiudicare l'attività delle Fondazioni. Del resto, rimarca, lo stesso decreto-legge n. 64 del 2010, tra i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *c*), menziona la previsione di strumenti di finanziamento a carattere triennale. Registra perciò con soddisfazione il passo avanti in questa direzione compiuto di recente con il summenzionato decreto-legge n. 34 del 2011, che ha reso l'aumento del FUS stabile nel tempo, sottraendolo inoltre alle riduzioni di spesa imposte dalla legge di stabilità per il 2011.

Richiamando i criteri contenuti nel decreto-legge n. 64, ed in particolare nell'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), egli pone poi l'accento sulla necessità di specificare meglio le modalità con cui attribuire ai sovrintendenti le responsabilità di gestione rispetto alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione.

Con riferimento al rilievo relativo alla congruità dei parametri posti dallo schema di regolamento, riconosce indi che in alcuni casi l'atto ha fornito specificazioni ulteriori rispetto al dettato del decreto-legge n. 64, per quanto concerne ad esempio il requisito del pareggio di bilancio per quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti. Detto criterio si ricollega peraltro alla questione della stabilità dei fondi, nel senso che alcuni enti hanno riscontrato difficoltà a chiudere bilanci in attivo a causa di bruschi cambiamenti in corso d'opera che hanno portato ad una decurtazione delle risorse durante l'anno, finendo così per determinare un *deficit* a fronte di una programmazione definita da tempo. Poiché quel parametro, a parità di altre condizioni, potrebbe essere d'ostacolo al riconoscimento di forme organizzative speciali ad un numero più elevato di soggetti, egli invita quindi il Governo a valutare se modificare il testo nel senso di prevedere il pareggio di bilancio per tre volte consecutive nei quattro esercizi precedenti, abbassando così la soglia. Lo scopo della riforma dovrebbe essere infatti, sottolinea, quello di incentivare l'efficienza economica delle Fondazioni e di mettere in moto processi virtuosi, verso cui tutti possano tendere, pure se in tempi differenti. Nella medesima ottica, durante le audizioni alcuni hanno ritenuto che potrebbe essere riduttivo

premiare solo la capacità di attrarre *sponsor*, in considerazione delle diverse realtà produttive che circondano le Fondazioni.

Il relatore rileva poi che altri requisiti meritevoli di attenzione sono stati inseriti nell'atto proprio in quanto espressamente menzionati dal decreto-legge n. 64, da cui trae origine il provvedimento in esame. Pertanto, benché sia stata sollecitata una loro revisione, lo schema di regolamento non rappresenta la sede opportuna per una modifica, rendendosi inevitabile a suo parere una modifica del decreto-legge stesso. È stata ad esempio segnalata l'inopportunità che tra i requisiti si tenga conto del significativo e continuativo apporto finanziario solo di soggetti privati e non anche di quelli pubblici, dato che alcune Fondazioni insistono su territori poveri di imprese disposte a sostenerle nei quali però gli enti locali si fanno carico di finanziamenti considerevoli. In proposito, pur comprendendo la ragione di questa previsione, che punta a «fare sistema» attorno agli enti lirici considerata la loro natura di fondazioni, il relatore conviene che l'equilibrio di bilancio possa essere un obiettivo da raggiungere indipendentemente da chi contribuisce alle risorse, anche perché il ruolo dei privati va letto in una chiave sinergica rispetto a quello pubblico. Tuttavia, ribadisce la difficoltà di modificare in questa sede il parametro di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto esso riproduce proprio il decreto-legge n. 64: invita pertanto il Governo a valutare se introdurre una modifica di questo genere in un prossimo provvedimento normativo, che tuttavia ritiene non potrà essere il summenzionato decreto-legge n. 34, atteso che quest'ultimo è solo di carattere finanziario mentre la proposta emendativa ha natura ordinamentale.

Concorda poi con quanto espresso nella discussione circa un'ulteriore modifica del decreto-legge n. 64, nella parte in cui (articolo 3, comma 5) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato». A tale riferimento, reputa che la previsione costituisca una limitazione eccessiva soprattutto per quelle Fondazioni che, per l'attività svolta, fanno largo ricorso alle prestazioni occasionali: propone perciò di valutare l'opportunità di rimodulare, attraverso un'apposita correzione al decreto-legge, la soglia prevista, innalzando la suddetta percentuale ad esempio al venti per cento.

A livello più generale circa l'attuazione complessiva della riforma, e anche alla luce delle disposizioni in materia contrattuale introdotte nel provvedimento in esame, domanda indi all'Esecutivo chiarimenti circa lo stato della trattativa per la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), atteso che nel decreto-legge n. 64 erano state dettate norme molto rigorose in caso di mancata chiusura dell'accordo, fino ad una sospensione degli integrativi.

Sempre nell'ottica di un recupero di nuove risorse, coglie infine l'occasione per chiedere delucidazioni sul presunto avanzo dell'ENPALS, che parrebbe aver accumulato un attivo derivante dai contributi che i lavora-



tori dello spettacolo versano senza poi però avere prospettive di un ritorno in termini pensionistici, come segnalato dall'ANCI.

Preannuncia infine che nello schema di parere che si accinge ad elaborare cercherà di tener conto di tutte le sollecitazioni a vario titolo avanzate, ivi comprese le indicazioni delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto interministeriale concernente le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienza della difesa e della sicurezza (n. 355)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale osserva anzitutto come le classi di laurea in Scienza della difesa e della sicurezza, già normate nel 2001 sulla base del decreto ministeriale n. 509 del 1999, debbano ora essere aggiornate in seguito alle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 270 del 2004. Il procedimento di ridefinizione delle suddette classi di laurea risale pertanto a più di un quinquennio fa e ha lo scopo di adeguare i criteri generali per gli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari relativi alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza.

Poiché tale processo non si è concluso nella XIV legislatura e si è protratto in quella successiva, precisa il relatore, sono stati acquisiti nuovamente dall'Amministrazione i prescritti pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonché il concerto dei Dicasteri dell'economia e della difesa.

Egli chiarisce poi come l'atto del Governo, oltre a porsi in continuità con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, dia anche attuazione all'articolo 719 del Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo n. 66 del 2010, in merito alla formazione universitaria degli ufficiali. Con il provvedimento sono dunque individuati i criteri generali cui le università adeguano i rispettivi ordinamenti didattici, d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti.

Passando all'illustrazione analitica del provvedimento, il relatore specifica che esso si compone di 7 articoli. L'articolo 1, enunciando le finalità dell'atto, stabilisce che le università modificano i regolamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2012-2013 ed entro l'anno successivo; dal 2014-2015, le lauree di cui alla normativa del 2001 devono quindi ritenersi soppresse.

L'articolo 2, in linea con la precedente disciplina, indica tra l'altro il contenuto delle summenzionate convenzioni, le quali prevedono l'organiz-

zazione delle attività didattiche e formative, i criteri di ammissione e le prove d'accesso ai corsi di studio, nonché l'eventuale attribuzione di ulteriori crediti formativi universitari (CFU), oltre a quelli già stabiliti dalla classe di laurea, per specifiche attività tecnico-professionali. In proposito, il relatore segnala che il CNSU aveva rilevato inizialmente la necessità di esplicitare il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per dette tipologie di attività, conformemente a quanto indicato nei decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Rileva comunque che nella illustrazione degli obiettivi qualificanti delle due classi di laurea e laurea magistrale, analogamente a quanto già menzionato nella disciplina del 2001, si chiarisce che le specifiche competenze tecnico-professionali possono essere acquisite se svolte per periodi non inferiori all'equivalente di 60 CFU nel triennio e di 40 CFU nel biennio, in conformità quindi ai decreti del 2007.

L'articolo 3 riguarda l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative che ciascun corso di laurea e laurea magistrale deve prevedere, purché sia attribuito un congruo numero di CFU e sia evitata la parcellizzazione. In sintonia con la normativa generale si stabilisce altresì che non possono essere previsti, rispettivamente, più di 20 o di 12 esami o verifiche di profitto per il corso di laurea e per quello di laurea magistrale.

Inoltre, in base all'articolo 4, i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di materie; essi consentono altresì agli studenti di approfondire lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti, acquisendo ulteriori crediti in luogo di quelli per attività integrative e affini. Per le attività di base e per quelle caratterizzanti è peraltro prevista l'assegnazione di un numero di crediti pari, rispettivamente, a 12 e 18 per i corsi di laurea e a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale, in conformità alla normativa generale. Sempre all'articolo 4 sono indicate le modalità per il trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, sul piano del riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati.

L'articolo 5 conferma le disposizioni vigenti relativamente alle ore di impegno minimo per studente corrispondenti ai CFU, alla quota di impegno riservata allo studio personale nonché al numero di crediti necessari per conseguire la laurea e la laurea magistrale. I successivi articoli 6 e 7 riguardano le modalità di rilascio dei titoli e di monitoraggio dei nuovi corsi nel primo triennio di applicazione; si stabilisce inoltre che le università dovranno assicurare agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.

Il relatore segnala conclusivamente che secondo la CRUI detti corsi – in ragione della loro specificità e del fatto che sono gestiti in convenzione con gli istituti militari – devono rimanere esclusi dal conteggio dei requisiti necessari di docenza di ruolo e di copertura dei settori scientifico-di-

disciplinari al fine di verificare che le facoltà in cui sono attivati siano in regola per l'inserimento dei corsi nella banca dati dell'offerta formativa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 572)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) ricorda che nella scorsa seduta era emersa l'esigenza di una modifica dello schema di risoluzione presentato in quella sede, alla luce delle richieste dei Gruppi di opposizione circa un riferimento esplicito all'aumento dei membri del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Comunica pertanto di aver elaborato un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario VICECONTE manifesta un orientamento favorevole al nuovo schema di risoluzione, ad eccezione del richiamo alla rappresentanza territoriale e disciplinare contenuto nel punto n. 2.

Il senatore RUSCONI (*PD*) giudica invece imprescindibile il richiamo alla rappresentanza territoriale e disciplinare di cui al punto n. 2. Quanto al punto n. 4, chiede di modificare il testo menzionando un allargamento dei componenti del Consiglio direttivo fino a nove membri, in luogo della dizione «da sette a nove».

La senatrice SOLIANI (*PD*) chiede maggiori ragguagli sui punti nn. 3 e 4, dissentendo dalla necessità di verificare eventuali difficoltà di funzionamento prima di operare un allargamento del Consiglio direttivo, atteso che l'Agenzia, nell'attuale composizione, già a monte si trova nell'impossibilità di funzionare correttamente. Sollecita pertanto maggiore chiarezza richiedendo direttamente l'ampliamento della rappresentanza, tenuto conto che le sue carenze risultano evidenti.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) fa notare che i compiti del Consiglio direttivo non sono legati alla provenienza territoriale o disciplinare di ciascun membro in quanto si tratta di attività di natura organizzativa e gestionale. Precisa del resto che le aree disciplinari sono 14 e i componenti sono sette. Nega comunque che le summenzionate carenze di rappresentanza determinino necessariamente un malfunzionamento dell'Agenzia, per cui giudica logica una verifica preliminare delle condizioni concrete di attività. Ciò ha motivato il contenuto dei punti nn. 3 e 4.

Il senatore CERUTI (*PD*), premettendo che il suo Gruppo ha più volte sollecitato una tempestiva istituzione dell'Agenzia, dotata anche di risorse idonee, ritiene anzitutto che le aree disciplinari siano soggette alle variazioni dell'epistemologia dei saperi. Dopo aver ricordato la tradizionale distinzione tra cultura umanistica e cultura scientifico-tecnologica, rileva criticamente che nell'ANVUR vi sia un eccessivo sbilanciamento in favore di quest'ultima, nella quale i criteri di valutazione delle attività sono evidentemente differenti rispetto a quelli applicabili all'area umanistica. Lamenta dunque che non vi siano rappresentanti delle discipline umanistiche nel Consiglio direttivo nonostante le eccellenze della cultura italiana in quest'ambito. Deplora altresì che, a causa di scelte compiute dall'Esecutivo, si sia dovuto giungere a richiedere espressamente un ampliamento dei componenti del Consiglio direttivo onde inserire ulteriori due ambiti fino ad ora esclusi. Nel riconoscere che nell'era globale le questioni territoriali rischiano di avere una connotazione differente, sottolinea come in questo caso sia opportuno valorizzare anche questo tipo di provenienza trattandosi di istituzioni culturali. Si associa quindi alla richiesta della senatrice Soliani di modificare i punti nn. 3 e 4 nel senso di eliminare il riferimento ad una verifica del malfunzionamento dell'Agenzia quale presupposto per l'ampliamento del Consiglio direttivo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), rispondendo innanzitutto al sottosegretario Viceconte, dichiara di mantenere fermo il richiamo alla rappresentanza territoriale e disciplinare nel punto n. 2, a fini di chiarezza. In ordine al n. 3, manifesta apertura per una sua modifica che circoscriva le difficoltà di funzionamento al Consiglio direttivo e non all'intera Agenzia ferma restando l'opportunità di una verifica preliminare. Analogamente, sul punto n. 4, si dichiara disponibile a modificare il testo nel senso di ricondurre eventuali malfunzionamenti al medesimo Consiglio direttivo e di richiederne un allargamento fino a nove membri. In questo modo dovrebbero essere fugate eventuali ambiguità.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale chiede di posticipare il voto a domani per impegni di alcuni componenti del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva preliminarmente che gli aspetti più significativi della risoluzione riguardano il tempestivo avvio dell'attività dell'Agenzia, lo stanziamento di adeguate risorse e la piena rappresentanza nella scelta dei 50 esperti previsti dall'articolo 12 del regolamento istitutivo dell'ANVUR. Tali profili sono a suo avviso pienamente riconducibili ai punti nn. 1 e 2. Non ravvisa poi obiezioni rispetto alle modifiche testè descritte dal Presidente relatore, purchè si concluda comunque l'esame nella giornata odierna, tenuto conto dell'intensa attività della Commissione prevista per domani.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ritiene che le aperture manifestate dal Presidente relatore non sciolgano il nodo della subordinazione – a suo giudizio inopportuna – dell'ampliamento del Consiglio direttivo rispetto alla verifica preliminare delle difficoltà di funzionamento. Reputa infatti che l'ANVUR possa agire senza intoppi escludendo dalle sue decisioni le università meridionali o l'area umanistica, entrambe non rappresentate, ma che questo si risolverebbe comunque in uno svantaggio per i settori esclusi.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) presenta dunque un'ulteriore formulazione dello schema di risoluzione, pubblicata in allegato al presente resoconto, esprimendo disponibilità a rinviare la votazione a domani.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con il Presidente relatore purchè vi sia l'impegno di concludere nella giornata di domani tanto la procedura in titolo, quanto l'esame in sede consultiva su atti di Governo dello schema di regolamento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche (atto del Governo n. 331), in un rapporto di correttezza tra maggioranza e opposizione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) lamenta l'atteggiamento della maggioranza che finora ha continuamente lasciato cadere le richieste dell'opposizione soprattutto per quanto riguarda il suddetto atto del Governo n. 331, su cui il ministro Galan non riferirà in Commissione. Tiene a precisare altresì che la richiesta di rinviare il voto a domani era motivata da ragioni di cortesia nei confronti di un membro della Commissione. Con riferimento alla posizione espressa dal sottosegretario Viceconte sullo schema di risoluzione, ribadisce un giudizio assolutamente negativo sulla proposta di eliminare l'esplicito richiamo alla rappresentanza territoriale e disciplinare di cui al punto n. 2, che motiverebbe il voto contrario del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1710) VITA ed altri. – Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto** (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (*PD*), il quale fa notare in premessa che il disegno di legge è sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, a dimostrazione che il suo schieramento giudica prioritario il tema della neutralità delle reti di comunicazione. Il testo è peraltro frutto di un'ampia consultazione telematica, durata ben otto mesi, in cui il popolo della rete ha reso un fattivo contributo alla stesura definitiva. Comunica inoltre che presso la sede di merito sono abbi-

nate anche altre due proposte legislative, a prima firma dei senatori Butti e Lenna, che non richiedono tuttavia il parere della Commissione Istruzione.

Egli si sofferma indi sui tre profili principali del disegno di legge, richiamando in primo luogo la neutralità della rete. Poichè quest'ultima rappresenta sempre più il veicolo prevalente di scambio ed aggregazione dei nativi digitali, occorre porre particolare attenzione ad evitare qualunque forma di discriminazione, assicurandone l'apertura a tutti, come a suo tempo fu fatto per la scuola. Nè va dimenticato che, nell'era digitale, la rete costituisce l'elemento cardine della cittadinanza. Non si tratta quindi di un ulteriore mezzo di comunicazione, ma dell'universo portante della conoscenza che, a differenza del rapporto «uno a molti» proprio della televisione generalista, consente un rapporto diretto fra eguali. Non a caso, del resto, la neutralità della rete incontra forti resistenze da parte dei gestori di telecomunicazione, che tendono ad esempio a differenziare i costi di velocità di accesso.

Il secondo tema principale del provvedimento, prosegue il relatore, è la lotta al *digital divide*. È infatti indispensabile annullare qualunque distanza fra coloro che sanno utilizzare la rete e coloro che invece incontrano difficoltà, combattendo fenomeni di analfabetismo di ritorno. Sotto questo profilo, l'Italia è assai arretrata a causa di investimenti troppo esigui. Il disegno di legge si ripropone pertanto, attraverso un piano digitale, di condurre l'Italia nel flusso dei sistemi, superando non solo le disuguaglianze quantitative dei percorsi formativi ma anche e soprattutto quelle qualitative.

Infine, egli sottolinea la necessità di aprire i linguaggi del *software*, che rappresentano gli alfabeti del nuovo millennio. Nel riconoscere che, sotto questo profilo, il testo già abbisogna di qualche aggiornamento, egli rimarca come l'obiettivo non sia tanto quello di contrastare i privilegi di Microsoft (cui va comunque ascritto il merito di aver diffuso l'uso dei computer), quanto piuttosto di compiere una scelta diversa alla luce dell'evoluzione del sistema. Si tratta di tematica diversa, ancorché logicamente connessa, rispetto al *copyright*. In particolare, occorre che nella pubblica amministrazione, nelle università e nelle scuole sia consentita e legittima la scelta di ricorrere al *software* aperto.

Il relatore si sofferma indi in particolare sugli articoli 12, 13 e 14, di competenza della Commissione, sottolineando come i soggetti dell'istruzione possano costituire un vettore fondamentale per lo sviluppo di tale tecnologia. Egli illustra altresì i risparmi immediati che ne deriverebbero, pari fino a 30 milioni di euro, a confronto dell'elevato costo delle licenze proprietarie. Deplora altresì che gli effettivi utilizzatori della rete in Italia siano una minoranza abbastanza esigua, benché la metà della popolazione possieda un *computer*. Si tratta di una fascia generazionale che non supera i 35 anni i cui consumi di televisione sono invece piuttosto bassi.

Egli dà poi conto del Fondo per l'elaborazione di programmi di sostegno e ricerca specifici, previsto dall'articolo 14 con una cifra iniziale piuttosto contenuta, pari a 60 milioni di euro nel triennio, nonché del

Piano per l'innovazione digitale e delle potenziali ricadute positive sulle università e gli enti locali.

Dopo aver illustrato l'articolo 17 che prevede una fase di monitoraggio con cadenza triennale, egli rammenta che l'Italia fu fra i primi Paesi a sviluppare il settore dell'ICT (*information, communication, tecnology*) negli anni Novanta. Successivamente, però, tale impulso innovativo si è arenato anche a causa dei ridotti finanziamenti e il Paese si trova ora in affanno rispetto alla comunità internazionale.

Egli raccomanda quindi a tutte le forze politiche di compiere una scelta decisa a favore del *software* libero, restituendo fra l'altro autorevolezza al Parlamento rispetto alla rete. Non si tratta del resto di argomenti solo tecnologici ma anche e soprattutto culturali, che rientrano quindi pienamente nelle competenze della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 572

La Commissione,

premesso che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010:

– ai sensi del regolamento istitutivo, sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione delle università e degli enti di ricerca; cura la valutazione esterna delle attività dei soggetti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività demandate ai gruppi di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia di programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;

– in base alla legge n. 240 del 2010 di riforma dell’università, è destinataria di numerosi altri compiti, intervenendo fra l’altro nei processi di *federazione e fusione di atenei*; di *valutazione ex post* delle politiche di reclutamento; di accreditamento delle sedi, nonché dei corsi di studio e di dottorato; di distribuzione premiale dei fondi (anche con riferimento alle *università non statali legalmente riconosciute*); di formazione delle commissioni per l’*abilitazione scientifica nazionale*; di *selezione dei ricercatori a tempo determinato*;

considerato che il Consiglio direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del regolamento istitutivo è costituito da 7 componenti di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

valutati i compiti del Consiglio direttivo, quali: determinare le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione; predisporre il programma delle attività; approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nominare il direttore (su proposta del presidente) e provvedere al conferimento degli incarichi dei tre dirigenti di seconda fascia, nonché alla deliberazione sui contratti di lavoro subordinato necessari per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di lavoro;

tenuto conto che in sede di esame delle proposte di nomina dei componenti del primo Consiglio direttivo (atti di Governo nn. da 100 a 106), la Commissione – che ha comunque ritenuto altamente meritevoli i 7 candidati proposti dal Governo – ha rilevato la mancanza di un candi-



dato proveniente da una università del Sud Italia e l'assenza di un candidato dell'area giuridica e, più in generale, delle aree umanistiche;

considerato il carattere nazionale dell'Agenzia, i cui membri sono chiamati a svolgere compiti di carattere gestionale e organizzativo indipendentemente dalla rispettiva provenienza territoriale e disciplinare, secondo parametri oggettivi;

tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento istitutivo dell'ANVUR prevede la presenza di un Comitato consultivo, la cui composizione potrà assicurare una rappresentanza diversamente articolata;

l'articolo 12 del medesimo regolamento prevede la stipula di 50 contratti con esperti, che saranno le figure effettivamente incaricate di svolgere l'attività di valutazione nell'ambito di comitati distinti per aree disciplinari;

rilevato che un eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio direttivo richiederebbe necessariamente la modifica del regolamento istitutivo, con un *iter* certamente complesso, rischiando così di allungare i tempi di entrata a regime dell'Agenzia, mentre è unanimemente condivisa l'esigenza di un suo sollecito avvio;

giudicato essenziale concentrare l'attenzione sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia, anche alla luce delle nuove funzioni che sarà chiamata a svolgere nell'attuazione della riforma universitaria;

impegna il Governo a:

1. dare avvio con sollecitudine all'attività dell'Agenzia, anche attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie;
2. adoperarsi affinché nella composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo, nonché nella stipula dei 50 contratti con gli esperti di cui all'articolo 12, sia assicurata una piena rappresentanza territoriale e disciplinare;
3. verificare attentamente, in prima applicazione, se si registrano difficoltà di funzionamento dell'Agenzia attribuibili a carenze di rappresentanza nel Consiglio direttivo;
4. valutare l'opportunità, nel caso di riscontrate difficoltà di funzionamento dell'Agenzia attribuibili alle suddette carenze di rappresentanza, di allargare la composizione Consiglio direttivo da sette a nove membri;
5. nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno o più degli attuali componenti del Consiglio direttivo, orientare la scelta in modo da compensare le eventuali carenze di rappresentanza.

**ULTERIORE NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE  
PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE  
ASSEGNATO N. 572**

La Commissione,

premesso che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010:

– ai sensi del regolamento istitutivo, sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione delle università e degli enti di ricerca; cura la valutazione esterna delle attività dei soggetti pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività demandate ai gruppi di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia di programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;

– in base alla legge n. 240 del 2010 di riforma dell’università, è destinataria di numerosi altri compiti, intervenendo fra l’altro nei processi di *federazione e fusione di atenei*; di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento; di accreditamento delle sedi, nonché dei corsi di studio e di dottorato; di distribuzione premiale dei fondi (anche con riferimento alle *università non statali legalmente riconosciute*); di formazione delle commissioni per l’*abilitazione scientifica nazionale*; di *selezione dei ricercatori a tempo determinato*;

considerato che il Consiglio direttivo dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del regolamento istitutivo è costituito da 7 componenti di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

valutati i compiti del Consiglio direttivo, quali: determinare le attività e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione; predisporre il programma delle attività; approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nominare il direttore (su proposta del presidente) e provvedere al conferimento degli incarichi dei tre dirigenti di seconda fascia, nonché alla deliberazione sui contratti di lavoro subordinato necessari per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di lavoro;

tenuto conto che in sede di esame delle proposte di nomina dei componenti del primo Consiglio direttivo (atti di Governo nn. da 100 a 106), la Commissione – che ha comunque ritenuto altamente meritevoli i 7 candidati proposti dal Governo – ha rilevato la mancanza di un candi-

dato proveniente da una università del Sud Italia e l'assenza di un candidato dell'area giuridica e, più in generale, delle aree umanistiche;

considerato il carattere nazionale dell'Agenzia, i cui membri sono chiamati a svolgere compiti di carattere gestionale e organizzativo indipendentemente dalla rispettiva provenienza territoriale e disciplinare, secondo parametri oggettivi;

tenuto conto che:

l'articolo 11 del regolamento istitutivo dell'ANVUR prevede la presenza di un Comitato consultivo, la cui composizione potrà assicurare una rappresentanza diversamente articolata;

l'articolo 12 del medesimo regolamento prevede la stipula di 50 contratti con esperti, che saranno le figure effettivamente incaricate di svolgere l'attività di valutazione nell'ambito di comitati distinti per aree disciplinari;

rilevato che un eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio direttivo richiederebbe necessariamente la modifica del regolamento istitutivo, con un *iter* certamente complesso, rischiando così di allungare i tempi di entrata a regime dell'Agenzia, mentre è unanimemente condivisa l'esigenza di un suo sollecito avvio;

giudicato essenziale concentrare l'attenzione sulla dotazione finanziaria dell'Agenzia, anche alla luce delle nuove funzioni che sarà chiamata a svolgere nell'attuazione della riforma universitaria;

impegna il Governo a:

1. dare avvio con sollecitudine all'attività dell'Agenzia, anche attraverso l'attribuzione di adeguate risorse finanziarie;
2. adoperarsi affinché nella composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del regolamento istitutivo, nonché nella stipula dei 50 contratti con gli esperti di cui all'articolo 12, sia assicurata una piena rappresentanza territoriale e disciplinare;
3. verificare attentamente, in prima applicazione, se si registrano difficoltà di funzionamento del Consiglio direttivo attribuibili a carenze di rappresentanza;
4. valutare l'opportunità, nel caso di riscontrate difficoltà di funzionamento del Consiglio direttivo, di allargarne la composizione fino a nove membri;
5. nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno o più degli attuali componenti del Consiglio direttivo, orientare la scelta in modo da compensare le eventuali carenze di rappresentanza.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 5 aprile 2011

**272<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Questione di competenza per il disegno di legge n. 2665**

Il presidente GRILLO comunica che il disegno di legge n. 2665, recante la conversione del decreto-legge n. 34 del 2011, è stato assegnato dalla Presidenza del Senato alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>, per l'esame in sede referente.

Peraltro, nell'articolato del decreto, sono presenti non poche importanti disposizioni rientranti nella competenza della 8<sup>a</sup> Commissione. Infatti, l'articolo 3 del decreto proroga l'efficacia del divieto di incroci proprietari tra televisioni e giornali, mentre l'articolo 4 contiene importanti previsioni sulla razionalizzazione dell'uso dello spettro radio-elettrico; inoltre, anche altri articoli del decreto vengono a toccare aspetti di interesse di questa Commissione, come nel caso dei meccanismi di rimborso degli incrementi di accisa gravanti sugli autotrasportatori, ovvero delle norme finalizzate alla realizzazione del programma straordinario per la tutela di Pompei, laddove sono derogate varie previsioni del Codice dei contratti pubblici.

Osserva, quindi, come il Governo persista in una prassi distorsiva, basata sull'adozione di decreti dal contenuto eterogeneo che, oltre a svilire la funzione legislativa, mortificano il ruolo delle Commissioni parlamentari di settore, a cui viene impedito di esaminare in sede referente provvedimenti di particolare rilievo.

Propone, pertanto, di sollevare un conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, per chiedere che la 8<sup>a</sup> Commissione sia coinvolta nell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2665.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel concordare con la proposta del presidente Grillo, rammenta come il proprio Gruppo abbia più volte stigmatizzato, anche in Assemblea, una prassi legislativa basata sull'adozione di decreti *omnibus*, che eludono la competenza delle singole Commissioni di merito.

Sottolinea, peraltro, come l'importanza della 8<sup>a</sup> Commissione sia stata già in altre occasioni sottovalutata in sede di assegnazione di disegni di legge: ciò appare ancora più paradossale in tale occasione, se si considera l'importanza, nell'articolato del decreto, delle disposizioni vertenti nel settore delle telecomunicazioni, dei contratti pubblici e dei trasporti; a questa considerazione, va aggiunto quella che alcune di tali tematiche risultano già all'attenzione della Commissione, per esempio, in sede di indagine conoscitiva sulle prospettive della banda larga di imminente avvio.

Il senatore RANUCCI (*PD*) rimarca – a sostegno delle argomentazioni del presidente Grillo e del senatore Marco Filippi – l'importanza delle previsioni derogatorie del Codice dei contratti pubblici contenute nell'articolo 2 del decreto-legge, sottolineando come queste rappresentino un ulteriore motivo a fondamento della legittimazione della 8<sup>a</sup> Commissione ad essere coinvolta nell'esame, in sede referente, del provvedimento.

La Commissione conviene quindi, all'unanimità, di dare mandato al presidente Grillo di sollevare un conflitto di competenza sul disegno di legge n. 2665, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**220<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (n. COM (2010) 666 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole sulla sussidiarietà (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SULLA MISSIONE A BUDAPEST DEL 31 MARZO E DEL 1° APRILE E SU QUELLA A PARIGI DEL 4 APRILE**

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa la Commissione di aver partecipato il 1° aprile scorso alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, consegnando agli atti una relazione sulla missione svolta.

Si sofferma poi sui principali temi trattati nel corso della predetta Conferenza e sulla posizione espressa in tale sede dai rappresentanti dei due rami del Parlamento italiano.

Fa presente inoltre che il senatore Piccioni, in data 4 aprile, si è recato in missione a Parigi per partecipare al Convegno internazionale sui

diritti di impianto in viticoltura e sull'avvenire della regolamentazione dell'OCM vino in Europa, organizzato dal Senato francese.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) evidenzia che nel corso del dibattito intercorso in occasione del predetto Convegno internazionale, la Francia, la Germania e l'Italia hanno espresso una contrarietà rispetto alla misura della liberalizzazione dei diritti di impianto dei vitigni, prevista per il 2015. Prospetta l'opportunità che la Commissione richieda al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare sulla tematica in questione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, al termine del quale possa essere approvata un'apposita risoluzione atta ad impegnare l'Esecutivo ad assumere tutte le iniziative, in sede comunitaria, finalizzate a risolvere le criticità emerse in relazione alla sopracitata liberalizzazione.

Il senatore PERTOLDI (*PD*) concorda con la proposta formulata dal senatore Piccioni, sottolineando l'urgenza di assumere tutte le iniziative volte a tutelare il comparto vitivinicolo italiano, incentrato su produzioni di qualità, dagli effetti negativi connessi alla liberalizzazione dei diritti di impianto, prefigurata nel lungo termine in sede comunitaria.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) dichiara di condividere la proposta formulata dal senatore Piccioni, sottolineando l'importanza della tematica in questione e soffermandosi sui riflessi negativi conseguenti alla liberalizzazione dei diritti di impianto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che si attiverà, acquisito l'assenso dei Gruppi, per richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulle tematiche attinenti ai diritti di impianto in viticoltura e all'avvenire della regolamentazione dell'OCM vino.

La Commissione prende atto.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

#### **Affare concernente la problematica attinente ai finanziamenti destinati al settore bieticolo-saccarifero (n. 594)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 18)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sull'affare assegnato in titolo, evidenziando che nel contesto della situazione di crisi che da anni sta attraversando l'intero settore agricolo ed agroalimentare, più volte e dalle diverse parti politiche oggetto di valutazioni ed iniziative in ambito istituzionale, alcuni comparti hanno risentito in modo più profondo delle complessive difficoltà la cui origine è ricon-

ducibile a fattori in massima parte di ordine economico, da valutare in contesti internazionali oltre che nazionali.

Occorre sottolineare come, tra i comparti che hanno maggiormente risentito di tale stato di crisi generalizzata, tanto da apparire come settori in situazione estremamente emergenziale, il comparto bieticolo-saccarifero rientra sicuramente tra quelli di maggiore sofferenza, a causa di una evoluzione del contesto economico e giuridico che ha dovuto fare i conti con limitazioni e difficoltà oggettive legate all'ordinamento e al mercato comunitario.

In particolare – prosegue il Presidente relatore – la riforma dell'OCM zucchero, decisa nel 2005, ha comportato per l'Italia il prezzo di una drastica riduzione in termini di produzione, decretando di fatto l'impossibilità a proseguire la produzione nella maggior parte dei 19 stabilimenti operanti in Italia fino al predetto anno.

Nel contesto del relativo negoziato comunitario, il Governo italiano aveva ottenuto da un lato l'introduzione di una compensazione finanziaria per la riduzione della produzione e per la chiusura degli stabilimenti, dall'altro aiuti accoppiati per accompagnare l'adattamento alle nuove condizioni di mercato dei bacini che continuavano la produzione.

I citati aiuti accoppiati alla produzione di barbabietola, disposti e autorizzati dal Regolamento CE n. 318 del 2006 per un periodo di cinque anni fino alla campagna 2010/11, sono finanziati sia da risorse comunitarie che nazionali, tanto che l'Italia è stata autorizzata ad erogare fino al 2010 aiuti nazionali accoppiati, mentre da parte sua, un aiuto accoppiato è stato erogato ai bieticoltori da parte dell'Unione europea, sempre fino al 2010.

Tale impegno nazionale è stato sancito nel Piano per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero adottato il 31 gennaio 2007, dal Comitato interministeriale istituito *ad hoc*, ai sensi della legge n. 81 del 2006.

Il Presidente relatore evidenzia che dai dati prodotti in occasione delle audizioni effettuate in Commissione, anche con i rappresentanti della filiera, è emerso che, mentre gli aiuti comunitari sono stati erogati regolarmente per tutto il periodo, gli aiuti nazionali sono stati erogati solo nei primi tre anni del quinquennio per cui, di conseguenza, il Governo deve ancora adempiere al proprio impegno che consiste nell'erogazione al settore di aiuti nazionali per una cifra pari a circa 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, quindi complessivi 86 milioni di euro per le due annualità 2009 e 2010, la cui copertura è stata individuata quanto a 65 milioni di euro sul Fondo Infrastrutture e per 21 milioni di euro tramite risorse presenti sul bilancio AGEA.

L'adempimento di tale specifico impegno – prosegue il Presidente relatore – ritenuto essenziale per la sopravvivenza del comparto, è stato ripetutamente sollecitato dal settore stesso, ed è stato oggetto di impegni in sede governativa e di ripetute sollecitazioni formali da parte delle Commissioni parlamentari competenti, tra le quali si ricorda la risoluzione adottata il 2 agosto 2010 dalla Commissione agricoltura e produzione



agroalimentare del Senato, di iniziativa della senatrice Bertuzzi (*Doc. XXIV, n. 11*).

In tale contesto il Ministro allora in carica ha emanato il 7 maggio 2010 una direttiva ad AGEA per disporre il pagamento di una prima *tranche* (21 milioni di euro), confermando l'impegno allo stanziamento della somma residua (65 milioni di euro), oggetto successivamente di una delibera del CIPE in data 16 novembre 2010, di cui è in corso la procedura amministrativa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Allo stato attuale, tuttavia, non risulta ancora riscontro dell'attuazione di tale direttiva e del completamento dello stanziamento, per cui, pur essendo ormai trascorsi vari mesi, le disposizioni richiamate sono rimaste disattese nei fatti, nonostante le indicazioni già espresse dal Comitato interministeriale e dal Ministro allora in carica. Le complicità procedurali e amministrative, nonché gli atti necessari a sbloccare i citati importi di 21 e 65 milioni di euro, rischiano pertanto di incidere sulla sopravvivenza di un settore afflitto da una situazione di gravissima criticità.

Appare evidente come nell'attuale fase l'erogazione degli aiuti nazionali riferiti al 2009 e al 2010 stia assumendo le caratteristiche di una vera e propria condizione per la vita di un intero comparto, che altrimenti rischia concretamente di scomparire nei prossimi anni.

Oltre che sottolineare l'importanza delle considerazioni sopra esposte, occorre in conclusione altresì rilevare che il preminente interesse al mantenimento dell'attuale quota di produzione dello zucchero nel Paese, finalizzato a garantire la continuità strategica del settore economico in questione, rende ulteriormente indispensabile dare seguito agli impegni assunti dal Governo.

In conclusione – prosegue il Presidente relatore – quanto ricordato vale tanto più in considerazione sia della presenza dichiarata nel bilancio AGEA di somme per complessivi 21.624.066 euro già stanziati per azioni di interesse del settore, sia del fatto che, per le evidenti identità dei soggetti destinatari e le espresse indicazioni ministeriali e governative già manifestate, l'utilizzo di tali somme ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali in questione non richiede l'adozione di un apposito provvedimento di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*) esprime la piena condivisione per lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente relatore, evidenziando che lo stesso enuclea in maniera congrua e completa tutti i risvolti e tutti i nodi problematici riscontrabili riguardo alla materia in questione e prefigura le opportune soluzioni rispetto a tali criticità.

Esprime inoltre il proprio rammarico e il proprio disappunto per la mancata erogazione degli aiuti nazionali per le campagne produttive del 2009 e del 2010, nonostante i precisi impegni assunti in Commissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali allora in carica – ossia dal ministro Galan – e nonostante le continue iniziative assunte

dalle forze politiche di opposizione, anche nel corso dell'*iter* parlamentare del decreto-legge milleproroghe, volte a denunciare la persistente inadempienza da parte del Governo.

Sottolinea infine la necessità che il Governo provveda in tempi ragionevoli all'erogazione dei predetti aiuti, quanto mai urgenti per il settore bieticolo-saccarifero, fortemente penalizzato dalla riforma dell'OCM zucchero avvenuta nel 2005.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), nell'esprimere la propria condivisione per i contenuti dello schema di risoluzione illustrato dal Presidente, prospetta l'opportunità di effettuare apposite audizioni, in Ufficio di Presidenza, dei vari componenti del tavolo bieticolo-saccarifero, in merito alle prospettive future del comparto e delle politiche inerenti allo stesso.

Il senatore SANCIU (*PdL*) manifesta il pieno apprezzamento per lo schema di risoluzione illustrato dal Presidente, sottolineando l'adeguatezza dell'approccio in esso prospettato, idoneo a consentire la soluzione dei diversi nodi problematici riscontrabili relativamente al comparto bieticolo-saccarifero.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN*) fa presente che si farà carico, per le vie informali, di portare all'attenzione del Ministro gli elementi emersi nel corso dell'odierna seduta, in merito al settore bieticolo-saccarifero.

Interviene in sede di replica il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), esprimendo l'auspicio che l'erogazione degli aiuti possa avvenire in tempi brevi, attesa l'urgenza e l'indifferibilità di tali adempimenti, quanto mai necessari per consentire la sopravvivenza del comparto, già fortemente penalizzato dalla riforma dell'OCM zucchero del 2005, scaturita dalla riforma della PAC.

Condivide la proposta della senatrice Bertuzzi di audire i vari componenti del Tavolo bieticolo-saccarifero, in merito alle prospettive future del comparto e delle politiche inerenti allo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione da lui prospettato.

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 666 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

premessi che:

la proposta di direttiva in esame è volta a modificare la vigente normativa comunitaria in materia di febbre catarrale ovina, altresì nota come *blue tongue*, malattia che colpisce i diversi tipi di ruminanti in base alla trasmissione del *virus* tramite insetti, e la cui comparsa e diffusione sono riconducibili soprattutto a fattori ambientali;

tale malattia viene attualmente contrastata attraverso una combinazione di misure di diverso tipo, quali vaccinazioni, protezione da insetti e restrizioni alle movimentazioni di bestiame;

la malattia in questione, manifestatasi nella sua gravità dai primi anni del 2000, è stata affrontata in sede europea con la direttiva 2000/75/CE, le cui misure di lotta previste erano principalmente da ricondurre ai cosiddetti «vaccini vivi attenuati», i soli disponibili nel periodo in cui la direttiva fu adottata;

considerato che:

recenti sviluppi nel settore della ricerca hanno consentito negli ultimi anni il ricorso a nuove forme di vaccino, in particolare vaccini inattivi che, scongiurando anche il rischio di trasmissione di *virus* vaccinale, sono ormai comunemente ritenuti come lo strumento più efficace nel contrastare e nel prevenire la febbre catarrale ovina;

attualmente la direttiva 2000/75/CE, nel prevedere un sistema che vieta l'impiego di vaccini fuori dalle «zone soggette a protezione», di fatto comporta restrizioni eccessive e superflue nelle zone interessate, nonché rilevanti oneri per gli allevatori e per le autorità nazionali;

la recente disponibilità dei vaccini inattivi, che possono essere utilizzati in sicurezza anche al di fuori delle zone soggette a protezione, apre prospettive che consentono da un lato un oggettivo miglioramento del grado di sicurezza nella lotta alla malattia, dall'altro lo sviluppo di strate-

gie nazionali in fatto di prevenzione e contrasto alla stessa da parte dei Paesi membri;

ritenuto che:

il progetto di direttiva in esame ha l'obiettivo di rendere più flessibile la disciplina vigente, sottolineando il rilievo dei nuovi vaccini inattivati senza peraltro escludere l'impiego dei cosiddetti vaccini attenuati, previa l'adozione delle dovute misure precauzionali;

i riflessi verso il comparto primario appaiono positivi per i potenziali vantaggi concernenti la produzione agro-zootecnica, con ricadute economiche positive con riguardo sia alla riduzione delle perdite degli animali, sia agli oneri sostenuti dagli allevatori dovuti alle misure previste dall'attuale regime;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Nel merito della proposta di direttiva in esame si prospettano i seguenti rilievi:

a) il ricorso alla cosiddetta «vaccinazione preventiva» è un'alternativa valida all'attuale sistema, in quanto strumento utile a limitare la diffusione del virus, nei territori nei quali sussiste un oggettivo e concreto rischio di introduzione dello stesso, o per elevata vocazione zootecnica o per motivazioni di carattere più strettamente epidemiologico connesse alla collocazione geografica;

b) quanto ai vaccini vivi attenuati, l'esperienza italiana in materia consente peraltro di affermare che la natura e la durata dell'immunità indotta dagli stessi è superiore, sia per qualità che per quantità, rispetto ai vaccini inattivati, a condizione che il ricorso a tale tipologia di vaccino sia limitato esclusivamente al periodo invernale. Inoltre, i vaccini vivi attenuati hanno un costo inferiore rispetto a quelli inattivati, attualmente prodotti da una singola ditta farmaceutica principalmente per i sierotipi 1 e 8, causando inconvenienti sul territorio nazionale per la mancanza di presidi immunizzanti nei confronti dei sierotipi storicamente circolanti (2, 4 e 9);

c) la modifica proposta alla vigente normativa rappresenta un notevole progresso in considerazione anche della possibilità di vaccinare gli animali nelle aree cosiddette indenni – ossia libere dalla circolazione virale – per cui si prevede un effetto positivo sia da un punto di vista sanitario che zootecnico, pur permanendo alcune perplessità, sopra richiamate, in merito alla disponibilità dei vaccini inattivati per i sierotipi circolanti in Italia;

d) ulteriore elemento positivo di valutazione è da ravvisare nel fatto che il nuovo sistema, prevedendo un approccio più flessibile alle vaccinazioni, nonché un miglioramento delle misure attualmente vigenti per la lotta alle principali malattie animali, è in linea con le strategie di sanità animale basate sulla prevenzione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 594  
(Doc. XXIV, n. 18)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulla problematica attinente ai finanziamenti destinati al settore bieticolo-saccarifero,

premessi che:

la riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero (OCM zucchero) adottata dall’Unione europea nel 2006 ha disposto, contestualmente alla programmazione del taglio delle quote di produzione di zucchero, l’erogazione per un periodo pari ad un quinquennio di aiuti comunitari e nazionali (articolo 36 del regolamento (CE) n. 318/2006) a favore degli operatori bieticolo-saccariferi attivi negli Stati ove fosse stata ceduta una quota produttiva superiore al 50 per cento;

il settore bieticolo-saccarifero nazionale ha contribuito attivamente al perseguimento degli obiettivi di tale riforma, mediante la cessione di oltre il 66 per cento delle quote di produzione, con ciò creando le condizioni normative regolamentari per l’erogazione dei citati aiuti;

l’accordo interprofessionale dell’8 febbraio 2006 aveva disposto espressamente i criteri per la ripartizione degli aiuti nazionali previsti dal nuovo regime;

solo gli aiuti comunitari, a valere sulle risorse rese disponibili dai bilanci dell’Unione europea, sono stati regolarmente erogati da AGEA per l’intero quinquennio 2006/2010 come indicato dai regolamenti comunitari;

gli aiuti nazionali, invece, sono stati finora erogati agli operatori solo con riferimento a tre delle cinque campagne programmate e, in particolare, con riferimento alle campagne produttive del 2006, del 2007 e del 2008;

al fine dell’erogazione degli aiuti nazionali, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito con l’articolo 2, comma 4, il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero;

lo stesso decreto-legge n. 2 del 2006 ha attribuito a tale fondo una dotazione finanziaria pari a 65,8 milioni di euro;

ulteriori rifinanziamenti per il prosieguo dell’erogazione degli aiuti nei successivi anni del quinquennio indicato dai regolamenti comunitari sono stati disposti dall’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

pertanto gli aiuti nazionali per le campagne produttive realizzate nel 2009 e nel 2010 (quarto e quinto anno del programmato quinquennio) non sono stati ancora erogati agli operatori, nonostante la ripetuta conferma di tale impegno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conferma ribadita anche ad opera del Comitato interministeriale istituito ai sensi della citata legge 11 marzo 2006, n. 81, e nonostante le ripetute sollecitazioni formalmente operate dalle Commissioni parlamentari competenti;

ai fini dell'effettiva erogazione di tali aiuti nazionali per le due campagne produttive del 2009 e del 2010, per una misura pari a circa 86 milioni di euro, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il CIPE – stanziando una quota parte pari a 65 milioni di euro – ha adottato la delibera del 16 novembre 2010, di cui è in corso la procedura amministrativa per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e l'immediata successiva attuazione;

al fine della completa e definitiva erogazione dell'intero ammontare degli aiuti nazionali in questione, il 7 maggio 2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aveva trasmesso all'AGEA una propria direttiva con la quale aveva disposto la riprogrammazione di risorse non utilizzate per un ammontare di circa 21 milioni di euro, disponendo quindi la pronta erogazione delle somme in passato già stanziate a favore del medesimo settore bieticolo-saccarifero nazionale e ancora presenti nel bilancio dell'AGEA;

ribadito che:

il preminente interesse al mantenimento dell'attuale quota di produzione di zucchero nel nostro Paese, per salvaguardare la continuità strategica del settore economico in questione così da garantire almeno una quota di auto approvvigionamento, oltre che di gestione logistica dello zucchero all'interno del territorio nazionale, rende ulteriormente indispensabile e indifferibile dar seguito agli impegni assunti dal Governo;

l'AGEA ha già formalmente evidenziato la presenza nel proprio bilancio di somme precedentemente stanziate per azioni di interesse del settore bieticolo saccarifero per una cifra complessiva pari a 21.624.066,30 euro, di cui euro 14.640.747,12 a suo tempo destinati espressamente al finanziamento degli aiuti nazionali (dalle leggi 27 dicembre 2002, n. 289; 24 dicembre 2003, n. 350; 23 dicembre 2005, n. 266) e euro 6.983.319,18 destinati (dalle citate leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244) specificatamente al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera costituito presso l'AGEA dalla citata legge 11 marzo 2006, n. 81;

per l'evidente identità dei soggetti destinatari e le espresse indicazioni ministeriali e governative già formalmente manifestate, l'utilizzo di tali somme ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali in questione non richiede l'adozione di un apposito provvedimento di legge;

tali somme risultano pertanto a pieno titolo di spettanza del settore bieticolo saccarifero e devono essere erogate agli operatori aventi diritto – nella misura indicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e coerentemente con quanto disposto dagli accordi interprofessionali – per le campagne produttive del 2009 e del 2010 quali quarto e quinto anno del quinquennio programmato dai regolamenti comunitari;

impegna il Governo:

ad operare quanto prima la completa e definitiva erogazione degli aiuti nazionali per le campagne produttive del 2009 e del 2010 a favore degli operatori del settore bieticolo-saccarifero aventi diritto, procedendo ad un rapido completamento della procedura amministrativa di attuazione della delibera CIPE del 16 novembre 2010;

a provvedere immediatamente all'utilizzo a tal fine di tutte le risorse richiamate e già evidenziate in seno al bilancio dell'AGEA, in quanto tale utilizzo è coerente con le finalità della legge a sostegno del settore bieticolo-saccarifero ed agli orientamenti più volte espressi dal Parlamento.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI***Interviene il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio» (n. 327)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il ministro Michela Vittoria BRAMBILLA si sofferma sull'importanza dello schema di decreto in titolo che consentirà di procedere ad un riordino complessivo della normativa in materia di turismo. Esprime, quindi, un sentito ringraziamento al Presidente della Commissione e a tutti i componenti per l'importante lavoro svolto, anche attraverso la promozione di un apposito ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati dal provvedimento.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo un breve intervento del senatore GARRAFFA (*PD*), la senatrice ARMATO (*PD*) e il senatore CAFORIO (*IdV*), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, illustrano degli schemi di parere alternativi a quello presentato dal relatore, entrambi pubblicati in allegato.



Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni testé illustrato dal relatore, risultando così preclusi i restanti schemi di parere presentati.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (n. COM (2010) 726 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 87*)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è approvata dalla Commissione.

##### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (n. COM (2011) 79 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, evidenziando come la proposta di direttiva è volta a migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, a garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e a creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere.

La proposta prevede modifiche alla disciplina contenuta in tre distinte direttive: la direttiva n. 101 del 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; la direttiva n. 666 del 1989, relativa alla pubblicità delle succursali societarie e la direttiva n. 56 del 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Osserva che dalla normativa vigente emerge un quadro che già disciplina, nei suoi elementi fondamentali, gli aspetti transfrontalieri delle società, al fine di rendere effettiva la libertà di stabilimento e di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi. Tale quadro presenta, tuttavia, alcune lacune e carenze, emerse nel corso degli anni, tali da rendere necessario un ulteriore intervento.

La proposta di direttiva in esame interviene, pertanto, al fine di colmare le predette carenze e di rendere più effettiva la libertà di un'impresa di stabilire una succursale in un altro Stato membro o di compiere opera-

zioni societarie transfrontaliere, migliorando l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, garantendo che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e creando canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Janzone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

**(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili**

**(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese**

**(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi**

**(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea**

**(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI**

**(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese**

**(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile**

**(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile**

**– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2626, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 680, 683, 1047, 1648, 2172 e 2219 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 2626 – nella seduta del 29 marzo scorso e – per quanto riguarda l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 – nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente CURSI comunica che sono all'esame della Commissione una serie di disegni di legge riguardanti norme in materia di imprese, tra cui il disegno di legge n. 2626, approvato dalla Camera dei deputati e recante uno statuto delle imprese.

In particolare, si tratta dei disegni di legge nn. 680 (Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese), 683 (Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi), 1047 (Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea), 1648 (Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI), 2172 (Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile) e 2219 (Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile), che illustra brevemente.

Segnala altresì che in materia di imprese sono pervenute alla Commissione anche una serie di petizioni attinenti ai citati disegni di legge.

Ricorda, infine, che la Commissione aveva già avviato l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone, pertanto, di congiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2626 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753, nonché con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 680, 683, 1047, 1648, 2172 e 2219 e delle petizioni ad essi riferite.

Propone, infine, la costituzione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, di un Comitato ristretto composto da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, anche al fine di svolgere un ciclo di audizioni sui provvedimenti in materia di imprese, nonché per la definizione di un possibile testo unificato dei provvedimenti presentati.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza le proprie designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2366) CICOLANI ed altri. – Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> marzo scorso.

Il senatore MESSINA (*PdL*) interviene brevemente per evidenziare l'opportunità di prevedere, nel disegno di legge in titolo, un maggior coinvolgimento di tutti gli enti e i soggetti interessati alla costituzione del comparto aerospaziale prevista dal provvedimento in esame.

Il presidente CURSI ritiene che le considerazioni del senatore Messina potranno essere oggetto di una specifica osservazione da rendere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 327**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio»,

premesso che:

lo schema di decreto in esame prevede un riordino complessivo della normativa in materia di turismo con l'obiettivo di rilanciare un settore particolarmente strategico per l'intera economia nazionale;

relativamente alla parte concernente l'attuazione della direttiva n. 122 del 2008, la Commissione rileva che non vi siano profili di criticità,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a stabilire che, nella licenza di esercizio di attività ricettiva alberghiera, sia ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura. A tale riguardo si segnala altresì la necessità di ricomprendere in un'unica autorizzazione anche una serie di ulteriori attività spesso svolte nella medesima struttura alberghiera (ad esempio: attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale);

che, all'articolo 35 dell'allegato 1 dello schema di decreto in titolo, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 36 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione»;

che, nello schema di decreto legislativo, l'espressione «immobiliari turistiche» venga sostituita con la definizione, che appare più completa, di «società di gestione immobiliare turistica»;

a prevedere che l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare non sia incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione;

ad estendere le forme di tutela previste per le persone con disabilità motorie anche a tutti gli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta;

e con le seguenti osservazioni:

quanto alle disposizioni che regolano le modalità di assicurazione per i casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, di cui all'articolo 52, si segnala l'esigenza di un chiarimento circa la permanenza del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermarne e garantirne l'operatività e di affiancare a tale forma di garanzia la previsione di polizze di assicurazione quali quelle disciplinate dal comma 2 del richiamato articolo 52 come facoltative;

invita il Governo a prevedere, nello schema di decreto, una definizione di impresa turistica meno generica ed astratta e ad assicurare una definizione più puntuale della categoria delle strutture paralberghiere;

a prevedere che le clausole contenute nei contratti di assicurazione vengano rese conoscibili ai turisti attraverso la loro diffusione anche negli opuscoli pubblicitari ed informativi presenti presso le Agenzie di viaggio;

a stralciare dallo schema di decreto legislativo le norme relative alla professione di guida turistica o, in alternativa, a definire con maggiore precisione le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico;

a valutare l'opportunità all'articolo 13, dopo il comma 3, di inserire il seguente comma: «al fine di accrescere gli *standard* di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista, in caso di arresto cardiaco, le strutture ricettive di cui all'articolo 12, comma 1, si muniscono di appositi strumenti salvavita: defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) che, come previsto dalla legge n. 69 del 2004, possono essere installate in una struttura non ospedaliera ed utilizzati da personale non sanitario con formazione specifica al loro utilizzo;

a prevedere una semplificazione del regime amministrativo delle navi da diporto che effettuano, in via esclusiva, attività di noleggio, al fine di incrementare il turismo nautico garantendo il rilancio di un settore di particolare rilievo per l'economia italiana;

a stabilire che per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, sia sufficiente il titolo edilizio e demaniale prevedendo, comunque, il pieno rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei Regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, nonché della disciplina paesaggistica e ambientale.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRA-  
NAIOLA, LATORRE, SANGALLI E TOMASELLI SUL-  
L'ATTO DI GOVERNO n. 327**

La 10<sup>a</sup> commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio»,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Ministro per il turismo quale strumento per ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, attuando una riforma organica del settore, per tutelare il turista, agevolare le imprese ed aumentare la competitività dell'offerta turistica italiana;

il provvedimento è stato presentato in Consiglio dei ministri senza la necessaria concertazione preventiva con le Associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati e senza nessun confronto con le Regioni che detengono competenze esclusive in materia di turismo, ai sensi del titolo V della Costituzione. A tal proposito appare opportuno segnalare il parere negativo espresso sia dagli operatori del settore che dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 18 novembre 2010. Le Regioni richiedono un intervento nazionale per il turismo affermando la necessità di promuovere, attraverso un'intesa Stato-Regioni, un piano strategico nazionale, e non un *dictat* unilateralmente imposto dal Governo;

la materia del turismo è al momento regolata dalla legge n. 135 del 2001 che questo Codice del turismo vuole abrogare (ad eccezione dell'articolo 6). Sebbene si ritengano necessarie significative modifiche alla legge n. 135 del 2001, quest'ultima ha, quantomeno, il pregio di essere stata adottata sulla base dell'intesa tra Stato e Regioni per le politiche nazionali in materia di turismo, e a seguito di una grande concertazione di tutte le categorie di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;

anche il Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza del 13 gennaio 2011 ha consigliato al Governo di valutare se «a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all'opera di codificazione,

che potrebbe essere foriera di un contenzioso costituzionale», riconoscendo, invece, la legittimità di un intervento unitario dello Stato in materia di turismo, quello che il Partito democratico ha chiamato «Piano nazionale per il turismo» da concordare con le Regioni;

ci sono forti dubbi circa il ricorso, ai fini dell'intervento normativo, all'esercizio della delega da parte del Governo ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e che, dunque, con questo provvedimento si ritengono superati i limiti della delega;

i principali soggetti del settore chiedono un piano nazionale per il turismo, che da questo Governo non è arrivato, ed esprimono una forte contrarietà al provvedimento in esame;

nello schema di decreto è del tutto assente una strategia nazionale di sviluppo, crescita e sostegno di questo settore; non c'è traccia di una politica fiscale che riallinei l'Iva del comparto turistico a quella dei Paesi europei più direttamente nostri concorrenti; non c'è traccia, neppure di tutti i temi che il Ministero dovrebbe affrontare con il coinvolgimento di tutto il Governo per far crescere il turismo ovvero le infrastrutture che rendano l'Italia facilmente accessibile, le collaborazioni con aeroporti, Ferrovie dello Stato, metropolitane, autostrade;

questo schema di decreto non prevede incentivi e sgravi fiscali per chi investe, non risolve i problemi del turismo, non contiene proposte per un settore che ha bisogno di rinnovarsi, che necessita di un sostegno per riqualificarsi e rilanciarsi, per stare alla pari con le sfide che il mercato globale ha portato anche nel turismo;

il Governo, nel Codice, si limita ad un riepilogo prettamente tecnico di denominazioni, e schematizzazione traendole sia dalla legge n. 135 del 2001, sia dal Codice del consumo, presentando una esposizione poco chiara in molti punti, e non condivisibile in altri, come hanno sottolineato, oltre alla forze politiche, anche le rappresentanze di categoria che hanno contestato molti punti specifici;

non c'è traccia di politiche del lavoro e di misure a tutela delle risorse umane impegnate nel settore. Secondo l'Osservatorio nazionale del turismo in Italia un'impresa su dieci è legata al turismo, 390.000 in forma primaria e 174.000 in forma secondaria (il totale del comparto è pari a 565.000 imprese), e coloro che lavorano nel turismo sono oltre 3 milioni, tra diretti e indiretti.

questo schema di decreto non rende giustizia ad un Paese che ha una forte vocazione turistica e ai milioni di operatori che vi lavorano, che investono, che hanno costruito dal nulla e fatto grande un settore che produce tra il 10 e 11 per cento del Pil nazionale: l'Italia è il Paese con più siti Unesco del mondo, 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali. Luoghi meravigliosi, serviti da 33.411 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 ristoranti, 390 aziende termali (fonte Censis);



l'articolo 3, che si occupa del turismo accessibile risulta vago e generico, come rileva anche il Consiglio di Stato «essendo stata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità già recepita e non disponendo la norma in esame di alcun concreto precetto ad eccezione della promozione della fattiva collaborazione», dovrebbero essere assicurati strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia rispettata;

l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di ratifica della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), prevista dal combinato disposto degli articoli 3 e 34 del provvedimento in esame, comporterebbe una grave lacuna legislativa in tema di disciplina dei contratti di viaggio e, in particolare, in materia di ripartizione delle rispettive responsabilità tra il venditore e l'organizzatore del viaggio (agenzie di viaggi e *tour operator*), con la conseguenza di esporre questi ultimi ad una responsabilità illimitata;

l'articolo 4 riporta una definizione generica di «impresa turistica», che non consente di avviare un'attiva politica di settore diretta al sostegno dei prodotti turistici che si vogliono rilanciare e sviluppare, in considerazione soprattutto della scarsa disponibilità di risorse pubbliche, che richiede invece un'analitica individuazione delle imprese beneficiarie. Diversamente i benefici, stando all'impianto di questo codice saranno destinati solo a quelle imprese esplicitamente contemplate, ossia quelle della ricettività e dell'intermediazione, che concorrono solo in parte alla formazione del prodotto turistico. Resterebbero esclusi una serie di servizi, quali ristorazione, intrattenimento, servizi da spiaggia (stabilimenti balneari), che devono essere contemplati perché contribuiscono a completare il quadro dei prodotti turistici italiani;

l'articolo 5, rubricato «imprese turistiche senza scopo di lucro», a differenza dell'attuale disciplina (articolo 7, comma 9 della legge n. 135 del 2001 e legge n. 1084 del 1977) che si vuole abrogare, non prevede l'obbligo per le stesse di uniformarsi a tutti gli oneri cui, invece, sono soggette le imprese turistiche, relativi alle agenzie di viaggio, all'obbligo assicurativo, ai requisiti professionali, eccetera. Ciò determinerebbe gravi conseguenze, quali, violazione delle garanzie di sicurezza e della qualità del servizio poste a tutela del turista, nonché concorrenza sleale. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la mancata definizione di questa tipologia di impresa e, comunque la mancata previsione della soggezione alle medesime regole e condizioni cui sono sottoposte le imprese turistiche che operano in regime ordinario, comporterebbe per le associazioni che operano come imprese turistiche senza scopo di lucro il godimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 2 (agevolazioni, sovvenzioni, contributi, eccetera);

in contrasto con l'indirizzo europeo che garantisce la componente ambientale in tutte le iniziative cofinanziate, mancano disposizioni in tema di sviluppo sostenibile del turismo, dirette a rispettare l'ambiente e ad assicurare una gestione sostenibile delle strutture ricettive;

il Titolo II, Capo I, che riguarda le professioni turistiche, si concentra esclusivamente sulle guide turistiche e sui maestri di sci e guide alpine, lasciando aperti una serie di dubbi sul destino di tutte le altre professioni turistiche, visto che l'articolo 3 del decreto in esame sopprime l'intera legge n. 135 del 2001, con la sola esclusione dell'articolo 6 relativo al Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica;

in particolare gli articoli 7 e 8, introducendo misure di liberalizzazione per le professioni di guide turistiche ed accompagnatori turistici, sembrano ignorare la delega legislativa prevista dall'articolo 10 della legge comunitaria 2010 (atto Camera n. 4059), in discussione alla Camera dei deputati, e diretta al riordino della professione di guida turistica, con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio. La legge comunitaria appare, infatti, la sede più opportuna per dettare una disciplina organica della professione di guida turistica, finalità che necessita di un provvedimento a sé stante, nel quale siano affrontati tutti i molteplici aspetti che ineriscono alla professione in esame. Tale finalità non può essere perseguita adeguatamente dai pochi articoli contenuti nel Codice del turismo, che, oltre a sembrano determinare che finirebbero, per giunta, col disciplinare una materia già oggetto di regolamentazione da parte di un altro provvedimento (legge comunitaria per il 2010) con l'inevitabile rischio di generare un conflitto tra norme e confusione in sede di applicazione. Lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato la superfluità delle disposizioni in esame che possono «essere fonte di equivoci»;

all'articolo 10 del capo II, dedicato al mercato del lavoro, vengono disciplinati i percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore turistico di giovani diplomati e laureati. Tra i soggetti deputati alla realizzazione di tali percorsi non figurano le associazioni di categoria e gli operatori del settore che, invece, potrebbero dare un contributo fondamentale in termini di *know how* e di conoscenza pratica e diretta del mercato;

la classificazione e le definizioni delle strutture ricettive, contenute nel capo III, in tema di mercato del turismo, generano confusione e incertezza interpretativa, nonché problemi anche in termini di elusione fiscale e di concorrenza sleale. In particolare è prevista una nuova categoria di struttura ricettiva denominata «paralberghiera» accanto a quella alberghiera, mai disciplinata in Italia e non contemplata in nessun altro Paese europeo. La mancanza di una sua definizione non consente di individuarla e di fissare criteri di demarcazione tra l'una e l'altra categoria, pertanto stato meglio utilizzare l'espressione «extralberghiera». Inopportuna anche la scelta di assimilare la tipologia alberghiera con quella del *bed and breakfast* (B&B), differenti per servizi e professionalità. Nella suddetta classificazione figura, infatti, la specifica tipologia del «B&B organizzato in forma imprenditoriale», che non viene definita, omissione questa che, oltre a generare il rischio di possibili elusioni fiscali, non ne consente l'individuazione. Analoghe omissioni foriere di ulteriore confusione e incertezza si rilevano per le «case per ferie» e le «foresterie per turisti»;

al Titolo III, Capo I, quanto alle «Strutture ricettive ed altre forme di ricettività», l'articolo 13 in attuazione della disciplina recata dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2008 istituisce un sistema di *rating* su base nazionale, associabile alle stelle per la misurazione della qualità dei servizi che viene tuttavia lasciato alla buona volontà degli imprenditori senza per altro prevedere alcun incentivo alle imprese per avviare concretamente il sistema che dovrebbe consentire al turista di operare scelte adeguate alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità economiche;

l'articolo 22 prevede per le agenzie di viaggio e turismo un generico obbligo di assicurazione, determinando, ancora una volta, incertezza e confusione per l'impossibilità di individuare precisi criteri giuridici che definiscano, in concreto, tale obbligo, essendo all'uopo insufficiente l'aggettivo «congrue», unico riferimento normativo reperibile nel corpo della disposizione, peraltro giuridicamente indeterminabile e astratto;

al Titolo V, l'articolo 25 prevede la realizzazione, a sostegno dell'immagine turistica dell'Italia, di circuiti nazionali di eccellenza che corrispondono a contesti turistici omogenei, e di itinerari tematici, entrambi da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con vari Ministeri e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, misura già contemplata anche dall'articolo 1, comma 1228, della legge n. 296 del 2006, modificata dall'articolo 18 della legge n. 69 del 2009 (legge di semplificazione), sovrapponendo tale norma a quella relativa ai sistemi turistici locali previsti dalla legge n. 135 del 2001;

l'articolo 30, che riguarda il turismo sociale e, in particolare, i cosiddetti «buoni-vacanza», da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale, perde un'ottima occasione per migliorare ed estendere l'attuale farraginoso normativa che agevola soltanto una piccola parte dei potenziali aventi diritto;

gli articoli 36 e seguenti che riformano la disciplina in materia di pacchetti turistici (articoli 82 e seguenti del Codice del consumo) appaiono svuotati di un concreto significato, considerato che in ambito europeo sta per essere approvata una nuova direttiva in materia, che andrà a sostituire la disciplina di cui alla direttiva 90/314/CE;

l'articolo 45, in riferimento alla nozione di inesatto adempimento, rispetto al testo vigente dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 206 del 2005, Codice del consumo, non contiene l'esplicita esclusione della responsabilità nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al venditore;

all'articolo 49 si prevede la risarcibilità del «danno di vacanza rovinata» che rischia, anche secondo il Consiglio di Stato, di essere foriera di contenziosi, in quanto «il riferimento alla serietà dell'offesa costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l'offesa minima – in un giudizio di accerta-

mento in concreto dell'inviolabilità dell'interesse – appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile»;

l'articolo 52 abroga importante disposizione del Codice di consumo, in particolare elimina il Fondo di garanzia (articoli 99 e 100), attualmente previsto a garanzia del consumatore per rimborsarlo delle somme versate per l'acquisto di pacchetti turistici non fruiti a causa dell'insolvenza o fallimento dell'operatore o dell'agenzia di viaggi o per assicurare assistenza in caso di rientro forzato di turisti da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Tale espunzione si ripercuoterebbe sui diritti di tutela del consumatore che non potrebbe essere assistito dalla previsione delle «polizze assicurative», contemplate dalla disposizione in esame in luogo del Fondo di garanzia, per l'impossibilità oggettiva della stipula di tali polizze da parte delle compagnie assicurative, non disponibili a garantire simili rischi. Inoltre in tema di «contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», questo decreto ha arbitrariamente sottratto la regolamentazione di fattispecie disciplinate dal Codice del consumo, sollevando forti perplessità sia sotto il profilo costituzionale che di opportunità. Non è condivisibile lo spostamento di una serie di norme dal Codice del Consumo al provvedimento in esame, in quanto il decreto legislativo n. 206 del 2005 è un corpus coordinato di norme che non possono essere frantumate in altri provvedimenti;

l'articolo 58 dello schema di decreto in esame, che individua l'ENIT (Ente nazionale italiano del turismo), quale Agenzia nazionale del turismo, organo deputato a promuovere l'Italia all'estero, in termini di offerta turistica, non definisce in concreto quali siano le sue funzioni, che dovrebbero trovare una approfondita regolamentazione. Nessuna disposizione detta norme in tema di risorse, indispensabili per rendere efficace ed efficiente l'attività di un Ente che ha il compito di promuovere il turismo nazionale all'estero, soprattutto con i tagli operati dal governo con la legge di stabilità per il 2011;

questo decreto ha la pretesa di assurgere a «Codice del turismo», non si spiega la *ratio* in base alla quale, pur disciplinando nel dettaglio specifici settori del turismo, non vi è alcun riferimento al «turismo balneare» e a tutte le imprese e le strutture turistico-ricreative che lo costituiscono. Gli stabilimenti balneari ricoprono un ruolo rilevante e specifico nel comparto turistico e, pertanto, devono essere nuovamente introdotti nella definizione di impresa turistica. Si tratta di un settore fondamentale del nostro turismo che necessita di una disciplina chiara e puntuale, assolutamente assente in questo codice e che non può essere ricondotta alla generica e vuota espressione «turismo del mare», riportata al titolo III e non corredata da disposizioni che consentano di individuare regole, soggetti e contenuti, lasciando spazio a molteplici interpretazioni foriere di incertezza e confusione;

manca un richiamo esplicito al settore della ristorazione e a quelli ad esso strettamente collegati e sarebbe auspicabile introdurre un'esplicita disciplina di classificazione dei pubblici esercizi allo scopo di fornire ai turisti la possibilità di una preventiva valutazione dei singoli segmenti di offerta idonei all'effettuazione di scelte funzionali alle proprie esigenze,

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
BUGNANO E CAFORIO SULL'ATTO DI GOVERNO  
n. 327**

La 10<sup>a</sup> commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio»,

premessi che:

il turismo è un'industria-chiave per l'economia e l'occupazione del nostro Paese. Il turismo rappresenta quasi il 10 per cento dell'economia nazionale (PIL). La rilevanza del comparto si fonda sull'insieme degli *asset* culturali, storici, naturalistici, enogastronomici e paesaggistici, di tradizione del nostro Paese e delle professionalità associate, elementi unici e che differenziano l'Italia rispetto alle altre principali destinazioni turistiche mondiali, nonché leve per una competizione sostenibile e di successo;

stando ai dati Eurostat del 2009, il turismo rappresenta in Europa un settore occupazionale fondamentale, impegnando in media nei Paesi dell'Unione europea il 4,1 per cento della forza lavoro complessiva. Il Paese dove il turismo contribuisce in maggior misura all'occupazione è Malta (8,4 per cento degli occupati), seguita dalla Spagna (7,2 per cento), dalla Grecia (6,9 per cento), da Cipro (6,7 per cento). L'Italia con 1,18 milioni di persone rileva un peso del turismo sull'occupazione complessiva del 5 per cento e si colloca in ottava posizione;

tuttavia, da anni, il settore del turismo in Italia è caratterizzato da una costante perdita di quote di mercato dovute a due fattori prevalenti: a) la crescita della competizione a livello mondiale ed una tendenza strutturale in atto di spostamento dei flussi turistici verso nuove destinazioni; b) carenze interne in termini di qualità dell'offerta, disorganici interventi di riorganizzazione industriale e regolamentare del settore, limitati o inefficienti investimenti infrastrutturali, divergenze a livello territoriale;

in particolare, il turismo italiano è caratterizzato da una forte stagionalità, che implica problematiche quali la scarsa capacità di occupazione delle strutture ricettive e l'instabilità del mercato del lavoro. Il nostro Paese risulta, inoltre, essere indietro per livello di istruzione del personale turistico. Gli addetti con educazione superiore sono pari a solo il 17 per cento del totale, mentre i concorrenti europei si posizionano su livelli pari a circa il doppio. Sono altresì significative le carenze dal punto di vi-

sta della qualità delle infrastrutture che incidono in modo particolare sullo sviluppo del turismo nel Sud Italia. A differenza delle altre aree del Paese, il turismo nel Mezzogiorno è poco differenziato, concentrato prevalentemente sul turismo marino – pur disponendo di un potenziale notevole anche in altri segmenti turistici, come quello storico-culturale, considerato anche l'elevato numero di siti Unesco localizzati in tale area – e caratterizzato da una minore incidenza di turisti stranieri. Il meridione quindi potrebbe costituire un volano per il turismo italiano, se si volesse davvero sostenerne lo sviluppo tramite i necessari interventi infrastrutturali, un pacchetto di politiche economiche e fiscali orientate agli investimenti, nonché politiche mirate di promozione turistica integrata;

l'Italia si pone al livello di Francia, Inghilterra e Cina, ma molto sotto la Spagna, per incidenza sul Pil del turismo. Dato il «patrimonio turistico» a disposizione, il nostro Paese potrebbe porsi l'obiettivo di raggiungere incidenze del Pil del settore più vicine a quelle di economie a maggiore vocazione turistica. A titolo di esempio, la Francia genera circa 100 miliardi di euro di Pil in più rispetto all'Italia mentre Germania e Regno Unito impiegano oltre un milione di unità produttive in più. Tra il 2000 ed il 2008, la Spagna ha superato l'Italia in termini di arrivi complessivi ed il nostro Paese ha costantemente perso posizioni nei principali *ranking* internazionali, in termini di competitività ed attrattività. Come per tutti i settori produttivi gli obiettivi di sviluppo del turismo possono essere raggiunti solo sulla base di una pianificazione strutturata e strutturale, che consenta all'Italia di tornare *leader* internazionale per capacità di attrazione turistica. Stando a quanto riportato in un studio di Federturismo, prendendo a riferimento la Spagna, si riscontra una pianificazione del settore ventennale, basata sui «pilastri» di qualità e sviluppo nonché di promozione all'estero dei prodotti turistici. La competenza in materia di turismo in Spagna è esclusiva delle regioni autonome, ma con coordinamento e pianificazione strategica di responsabilità del governo centrale. In Italia, invece, è stato istituito un Ministero per il turismo senza portafoglio e all'ENIT è stato affidato il compito di svolgere alcune attività di promozione a livello nazionale e internazionale e di consulenza ed assistenza a Regioni e Stato, ma tale attività si pone in contrapposizione con l'assegnazione della competenza esclusiva in materia alle Regioni. A ciò occorre aggiungere la presenza di più di 7.500 assessorati regionali, provinciali e comunali ed oltre 13.000 enti preposti, che si occupano a vario titolo di attività turistiche, senza alcun coordinamento centrale;

anche altri Paesi dell'area Mediterranea che si sono dotati di una pianificazione strategica, quali Giordania, Egitto, Marocco, Tunisia, Libia, tra il 2002 ed il 2008, hanno avuto tassi di crescita medi degli arrivi internazionali tra il 5 per cento e il 16 per cento;

il turismo italiano richiede, dunque, una solida e chiara strategia nazionale di rilancio. Al momento, la linea seguita dal Governo non ha prodotto provvedimenti efficaci a favore del comparto turistico. Il Ministero del turismo non è riuscito neppure a svolgere le funzioni più sem-

plice: la promozione del coordinamento tra le regioni e la concertazione con le categorie del settore;

il Ministro per il turismo, in occasione della 5<sup>a</sup> Conferenza nazionale del turismo, svoltasi a Cernobbio nel mese di ottobre 2010, aveva annunciato un grande progetto per il rilancio del turismo italiano. Notizia ovviamente positiva, salvo poi valutare il progetto nel merito – che è quello al nostro esame – e soprattutto verificarne la concreta attuazione. Un altro grande progetto, quello del rilancio del ben noto sito ufficiale del turismo italiano, [www.italia.it](http://www.italia.it), ha infatti riservato sgradevoli sorprese: tanti soldi spesi e tanti inaccettabili difetti ed imprecisioni;

il 20 febbraio scorso si è conclusa l'edizione 2011 della Borsa internazionale del turismo di Milano, la principale rassegna del settore in Italia. Ma le note ottimistiche diramate dal Ministro per il turismo non si coniugano con i dati delle imprese, che registrano un calo molto drastico della domanda interna, il principale mercato di riferimento. Stando alle cifre pubblicate dall'Istat proprio il 16 febbraio 2011, giorno di inaugurazione della Borsa, largamente trascurate nella comunicazione e nei dibattiti, i dati relativi ai viaggi e alle vacanze degli italiani nel 2010 confermano quanto già evidenziato da Isnart-Unioncamere sull'occupazione delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere), che per quasi tutto l'anno, e soprattutto durante l'estate, avevano fatto registrare una contrazione rispetto all'anno precedente. Il 2010, infatti, segna un ritorno al passato, un balzo indietro di quattro anni almeno, per quanto riguarda la propensione ai viaggi e alle vacanze degli italiani, che lo scorso anno hanno viaggiato molto di meno che nel recente passato;

lo schema di decreto legislativo al nostro esame è stato presentato in Consiglio dei ministri solo pochi giorni prima della citata Conferenza nazionale del turismo, senza alcun coinvolgimento delle categorie operanti nel settore. Il provvedimento contiene due distinti interventi normativi. Il primo reca il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005), mentre l'altro intervento attiene all'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio;

le Regioni, in un documento allegato al parere, hanno rilevato profili di illegittimità costituzionale sia per eccesso di delega (a loro avviso, l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non consentirebbe un intervento normativo di tale ampiezza), sia per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Il Consiglio di Stato, nel proprio parere, soffermandosi sui rilievi formulati dalle Regioni e richiamati nel parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2010, ha concluso, contrariamente alle Regioni, a favore della congruità dello schema rispetto alle disposizioni di delega, ma ha formulato talune importanti osservazioni e condizioni;

le Associazioni rappresentative del settore, in sede di audizione presso la 10<sup>a</sup> Commissione, hanno espresso, nella quasi totalità, un parere



negativo sul provvedimento, invitando altresì il Governo a valutare l'opzione di soprassedere all'opera di codificazione;

entrando quindi nel merito del provvedimento, molteplici sono le criticità che impongono un intervento su un testo poco organico, poco semplificadorio e pieno di articoli recanti concetti indeterminati;

indeterminata e generica, come generico è l'impianto stesso dell'intero Codice, risulta essere la disposizione relativa alla definizione di impresa turistica (articolo 4), che non contribuisce a generare certezza nelle regole volte ad individuare in maniera analitica gli operatori del settore. Incapace di fornire certezza normativa e, allo stesso tempo, di evitare fenomeni di concorrenza sleale è anche la norma contenuta all'articolo 5 dell'allegato 1, in materia di imprese turistiche senza scopo di lucro;

altrettanto confusa è la norma che reca le classificazioni delle strutture ricettive. Non è chiaro cosa si intenda per strutture ricettive «paralberghiere» né per «strutture ricettive di mero supporto»; non si comprende la necessità di inserire un articolo interamente dedicato alle strutture da ultimo citate (articolo 17), potendo ricomprendere, stando alla definizione che le individua, le strutture di mero supporto all'interno delle strutture all'aria aperta di cui all'articolo 16;

oggetto di grande attenzione sono anche le disposizioni relative alla promozione dell'eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero. Anche con riferimento a tali disposizioni, si riscontra la superficialità e l'astrattezza con cui si individuano i criteri predisposti all'attribuzione dell'attestazione di eccellenza turistica;

in materia di professioni turistiche, l'articolo 8, che prevede misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici, opera una sovrapposizione di competenze tra le due professioni, che sono invece diverse e complementari. Sarebbe stato, inoltre, più opportuno rinviare la materia ad un apposito provvedimento legislativo. Il disegno di legge comunitario, attualmente all'esame dell'assemblea della Camera dei deputati, prevede già una specifica delega al Governo per il riordino normativo della professione di guida turistica. Si procede così a disciplinare una materia attraverso due provvedimenti paralleli che, ove approvati, sarebbero suscettibili di generare confusione in sede di applicazione;

il problema di definire una disciplina organica della professione di guida turistica non può essere perseguita adeguatamente da pochi ed imprecisi articoli contenuti nel Codice del turismo. Tale provvedimento propone, tra l'altro, alcune errate definizioni in materia di professioni turistiche già oggetto di segnalazione da parte delle Associazioni di categoria in occasione della Conferenza di Cernobbio e, prima ancora, in seguito all'approvazione della legge n. 135 del 2001;

il decreto legislativo in esame appare altresì poco chiaro ed esauritivo in relazione alla corretta individuazione dell'ente competente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgi-

mento dell'attività ricettiva. All'articolo 18, infatti, è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni;

i rilievi del Consiglio di Stato, espressi nel parere reso il 21 gennaio 2011, si orientano in direzione della necessità di rimediare alla diffusa indeterminazione che permea tale provvedimento. Secondo l'Alto Consesso sarebbe opportuno procedere allo stralcio delle disposizioni che recepiscono la direttiva 2008/122/CE, per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo. Nell'ambito dell'allegato 1 del provvedimento, il Consiglio di Stato giudica «improprio» l'articolo 2 e ne suggerisce la soppressione, «non potendosi con norma statale ordinaria codificare i contenuti della giurisprudenza della Corte costituzionale, e superfluo atteso che il contenuto dell'articolo appare mera recezione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tale giurisprudenza, che interpreta e specifica il contenuto delle norme costituzionali in materia di competenza legislativa statale, non ha – ovviamente – bisogno di recezione alcuna in norme statali ordinarie». Con riferimento all'articolo 19, recante semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture ricettive, rileva che la disposizione in oggetto crea «un modello ulteriore e specifico di segnalazione di inizio attività in materia di strutture turistico ricettive, che non appare del tutto in linea con la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e, sovrapponendosi ad esso, finisce con il contrastare con le dichiarate finalità di semplificazione della normativa»; formula una condizione volta a riscrivere l'articolo 24 in maniera più rigorosa per quanto attiene il richiamo del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e della legislazione regionale;

dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato si segnalano, in particolare, quelli relativi agli articoli 3 e 7 dell'allegato 1: con riferimento all'articolo 3, che reca principi in materia di turismo accessibile, il Consiglio osserva che esso appare «vago e generico, essendo stata la Convenzione sui diritti della persone con disabilità recepita con legge n. 18 del 2009, e non disponendo il comma 2 alcun concreto precetto al di là della «promozione della fattiva collaborazione». La norma, per non apparire declamatoria, dovrebbe specificare i concreti strumenti e la tempistica della collaborazione ed assicurare strumenti di effettiva tutela dei diritti delle persone disabili nei casi in cui la Convenzione non sia stata rispettata». Con riguardo alla disciplina delle professioni turistiche, il Consiglio di Stato suggerisce la soppressione dell'articolo 7, ritenendo tale norma superflua e suscettibile di dubbi interpretativi laddove contrappone i principi di liberalizzazione all'esigenza di garantire idonei requisiti di professionalità;

una delle poche novità introdotte dal Codice è il «danno da vacanza rovinata», ma anche in questo caso la portata della norma è limitata.

La risarcibilità del danno viene rapportata a parametri irrilevanti e del tutto limitativi: «il tempo di vacanza inutilmente trascorso» e la «irripetibilità dell'occasione perduta». Come evidenziato dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori, si riduce così il risarcimento ai soli casi sporadici, da individuare in via interpretativa e con un parametro che appare in contraddizione con la nozione stessa di danno non patrimoniale;

improntato alla stratificazione normativa e alla conseguente incertezza di disciplina applicabile pare essere anche la parte del provvedimento relativa alla risoluzione delle controversie. Nel tentativo di delineare un sistema di risoluzione delle controversie in materia di turismo, lo schema di decreto formula un esplicito rinvio al decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione stragiudiziale in materia civile e commerciale. Allo stesso tempo si fa salva la possibilità utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, ossia le procedure fondate su protocolli negoziati tra Associazioni di consumatori ed imprese. Viene prevista inoltre una gestione dei reclami da parte del dipartimento del turismo, attraverso un *call-center* ed uno sportello. A prescindere dalla inopportuna attribuzione ad una struttura ministeriale della funzione di gestione e risoluzione delle controversie fra soggetti privati, non si comprende come ciò possa avvenire senza oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato;

la mancanza di risorse ulteriori vanifica inoltre i compiti attribuiti dall'articolo 59 al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;

il Codice non contiene alcun riferimento al turismo balneare, pur essendo una componente che, sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale, conta attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto. È necessario invece riconoscere la specificità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale e, sulla base dell'unicità, dell'originalità e della specificità del sistema italiano, prevedere un'adeguata applicazione per l'Italia della direttiva servizi n. 123/2006/CE;

il Codice non contiene alcun riferimento alla tutela dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle strutture ricettive. Come rilevato anche in sede di audizione, la sostenibilità è un fattore fondamentale per il turismo in Europa. L'Unione europea ha sancito dal 1996 il principio dell'integrazione della componente ambientale in tutte le iniziative cofinanziate. Il concetto di sviluppo sostenibile, e quindi di un turismo che rispetti l'ambiente, deve necessariamente entrare nella legislazione italiana in materia di turismo. Il Codice di etica mondiale del turismo, redatto dall'Unwto, all'articolo 3 richiama i principi di salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, risparmio delle risorse naturali, riduzione della produzione di rifiuti, concezione delle infrastrutture turistiche in modo tale da preservare la biodiversità, e rispetto dell'ecoturismo, del patrimonio naturale e delle popolazioni locali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo non può essere considerato uno strumento capace di rispondere davvero alle necessità del turismo italiano, che necessita di un piano di rilancio e sviluppo e non di un confuso insieme di norme come è il «Codice del turismo», che reca un disarticolato collage di articoli contenenti parti della legge n. 135 del 2001, parti del Codice del consumo, con disposizioni che vengono accorpate e assorbite, procedendo a diminuire, in alcuni casi, le tutele già previste e inserendo pochissimi elementi di novità significativi;

anche le regioni concordano sulla necessità di un intervento nazionale per il turismo. La giurisprudenza costituzionale in merito ha ribadito, infatti, come un intervento quadro sia nelle competenze dello Stato. In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009, con cui si è prevista la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, ha affermato che tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome. Occorre dunque rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle Regioni nei rispettivi ambiti di competenza;

pare dunque non più procrastinabile la promozione, attraverso un'intesa Stato-Regioni, di un piano organico di rilancio del settore turistico, che preveda anche l'erogazione di risorse certe. Il Codice del turismo non reca alcuna traccia di pianificazione, è bensì una forzatura inaccettabile a danno delle competenze regionali in materia. Occorre aggiungere che il provvedimento ha l'intento di sostituire la legge quadro sul turismo, la legge n. 135 del 2001. Tale legge, a 10 anni dalla sua approvazione, necessita sicuramente di una revisione, soprattutto perché parti di essa sono rimaste da sempre inapplicate, anche in ragione del fatto che, solo pochi mesi dopo la sua pubblicazione, fu approvata la riforma del Titolo V della Costituzione, ed è in tal senso che occorrerebbe procedere;

nel corso della XV Legislatura la Commissione attività produttive della Camera dei deputati ha deliberato, il 30 gennaio 2007, un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale sul turismo. Dal documento conclusivo approvato dalla Commissione, si possono rappresentare sinteticamente i principali problemi emersi, di natura strutturale – avendo la Commissione convenuto all'unanimità di non inserire riflessioni di carattere marcatamente politico – che restano completamente irrisolti allo stato attuale e che, per l'appunto, il provvedimento al nostro esame continua a non affrontare;

nel documento citato si rilevava innanzitutto il problema della *governance* del sistema. Prescindendo dalle indicazioni a carattere specifico, in generale, veniva sottolineato che, di fronte ad una grave crisi del sistema turismo, con la perdita di porzioni notevoli del mercato, l'Italia non riusciva a fare fronte alla concorrenza internazionale a causa dell'assenza di una politica nazionale in materia, che qualificasse l'offerta e la

domanda, con un brand riconoscibile relativo al prodotto Italia. L'offerta e la promozione frammentata messa in atto dalle regioni non sembrava, infatti, raggiungere una massa critica sufficiente ad indirizzare la domanda e, soprattutto, ad innescare quei processi di innovazione e di qualificazione dell'offerta reputati essenziali di fronte ad una richiesta di servizi da parte del turista radicalmente cambiata. Si rimarcava la mancata attuazione di molte disposizioni della legge n. 135 del 2001: in particolare la mancata individuazione omogenea dei sistemi turistici locali che avrebbero dovuto qualificarsi come soggetti nati dalla spinta di un territorio integrato e accorpato e fungere da volano nella formazione dell'offerta turistica. Nell'attuazione concreta della norma, essi a volte non sono stati individuati; altre volte non sono effettivamente entrati in funzione pur essendo legislativamente previsti; altre volte, infine, non sono stati altro che la trasposizione meccanica di enti preesistenti (quali le ATP). Si evidenziava come numerose altre parti della legge erano state solo parzialmente attuate: dalla carta dei diritti del turista, che non è mai decollata né come strumento informativo, né quale supporto in caso di controversie derivanti da inadempienze contrattuali, ai buoni-vacanza, che non sono stati praticamente utilizzati quale strumento prezioso per incrementare la domanda turistica interna e per destagionalizzare i flussi turistici, al finanziamento più generale della legge stessa. Veniva altresì posta in luce la difficoltà strutturale del comparto turistico italiano ad innovare e qualificare i vari segmenti di offerta turistica. Assai carenti si presentavano inoltre i vettori di trasporto (sia il vettore aereo che i trasporti di terra), suscettibile di scoraggiare il cosiddetto turismo itinerante, ovvero che non si ferma in un'unica località, e rende pressoché irraggiungibili alcune parti del territorio nazionale (ovvero raggiungibili solo con ingente spesa di tempo e denaro). Da più parti veniva rilevata altresì la non adeguata formazione del personale di tutti i livelli addetto al turismo, sia a causa dell'accentuata stagionalità dello stesso, sia, per quanto riguarda il livello manageriale, a causa dell'assenza di un atteggiamento culturale che riconosca la complessità del fenomeno turistico. Da ultimo, si rimarcava la difficoltà nella politica di promozione turistica, in quanto tutte le strutture concepite nelle legge 135 del 2001 quali potenziali fulcri della promozione turistica erano stati solo parzialmente funzionanti: dai sistemi turistici locali, all'E-NIT, alla Conferenza nazionale del turismo, all'Osservatorio nazionale;

da più parti è stata avanzata la necessità di riflettere sulla possibilità di sospendere l'*iter* del provvedimento in questione e di procedere ad una revisione della legislazione nazionale per il turismo d'intesa con le regioni e con le categorie interessate,

esprime parere contrario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 726 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 87)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 726 definitivo,

premessi che:

è da accogliere favorevolmente l'iniziativa della Commissione europea di adottare una proposta di Regolamento sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici che, imponendo agli operatori obblighi informativi e di reportistica, ha come obiettivo quello di creare un quadro di riferimento al fine di identificare, definire e prevenire efficacemente abusi di mercato;

la proposta in esame rappresenta il nucleo di un regime di integrità e trasparenza specifico per i mercati energetici che vede inoltre il coinvolgimento e la cooperazione di diversi attori (autorità di regolazione nazionali ed Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) ai fini del monitoraggio efficace del mercato e di tutti gli aspetti della negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

l'articolo 15 della proposta di Regolamento stabilisce che le modalità e i contenuti degli obblighi informativi sono adottati da parte della Commissione tramite la procedura della cosiddetta comitologia;

considerate le importanti novità che il Regolamento intende introdurre in termini di modalità, forma e contenuti delle comunicazioni;

considerato che:

si ravvisa la necessità di ricorrere a strumenti e procedure che consentano un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: ACER, regolatori nazionali, operatori dei sistemi di trasporto e dei mercati dell'energia e, non ultimi, i diretti partecipanti di tali mercati;

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con i seguenti rilievi:

1. si invita a valutare l'opportunità, in relazione alle previsioni di cui agli art. 5 e 7, che consentono l'utilizzo della procedura degli atti delegati per specificare le definizioni rilevanti della direttiva (quali, ad esempio, quella di informazione privilegiata, di manipolazione del mercato o anche quella di prodotti energetici all'ingrosso) e per la fissazione degli elementi fondamentali delle informazioni da trasmettere all'Agenzia per

la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, di modificare tali previsioni, così consentendo di utilizzare – per apportare eventuali cambiamenti – la procedura legislativa ordinaria, in cui viene dato al Parlamento europeo il giusto ruolo di catalizzatore di tutte le istanze provenienti dai diversi attori in gioco a vantaggio della trasparenza del processo decisionale;

2. inoltre, con riferimento agli articoli 15, 5 e 7 dell'atto in esame, che attribuiscono alla Commissione europea il potere di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso, nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, senza peraltro definire la scadenza temporale della delega, si ribadisce ancora una volta un possibile vizio di legittimità degli atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato, *ex* articolo 290 del TFUE.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 5 aprile 2011

### 215<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MORRA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Coordinamento Re:Fusi, il dottor Nicola Chiarini, presidente, accompagnato dalla dottoressa Antonella Benanzato, membro del direttivo Re:Fusi e componente della commissione lavoro autonomo FNSI e dalla dottoressa Laura Viggiano, componente della commissione lavoro autonomo FNSI.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento normativo ed economico nel settore dell'editoria: audizione di rappresentanti dei lavoratori *freelance* e autonomi**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 marzo scorso.



Il dottor CHIARINI illustra la posizione del Coordinamento Re:Fusi sul tema, segnalando, tra l'altro, che la media annua del reddito di un collaboratore si attesta intorno ai settemila euro, che salgono a novemila per i possessori di partita IVA. Ritiene indispensabile l'individuazione di soluzioni che consentano di passare da una situazione di precarietà imposta ad un modello di flessibilità condivisa, ridefinendo un quadro di garanzie complessive.

Il senatore CASTRO (*PdL*) chiede se gli intervenuti abbiano la sensazione di una pressione che può portare ad una ulteriore dequalificazione della prestazione di lavoro e quale ne sia l'opinione in ordine ad una *exit strategy* dall'attuale condizione, soprattutto con riferimento a percorsi a trazione negoziale, sul tipo di quelli già felicemente sperimentati per il personale dei *call-center*.

Il dottor CHIARINI conferma che la situazione è sentita come fortemente dequalificante, anche per l'assenza di un salario minimo o di un tariffario di riferimento.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede se il Coordinamento Re:Fusi auspichi l'introduzione di un tariffario di tal fatta e come esso dovrebbe articolarsi.

Il dottor CHIARINI, premesso che il tipo di prestazione cui si sta facendo riferimento è per sua natura flessibile, ritiene che vadano comunque studiate le modalità di adozione di un tariffario minimo, che egli auspica fortemente. Auspica inoltre una maggiore severità nel contrasto all'esercizio abusivo della professione, non certo con finalità di tipo corporativo, bensì nell'ottica della tutela professionale.

Il senatore ICHINO (*PD*), premesso che i lavoratori precari in questione sono sostanzialmente vittima di una simulazione, trattandosi presumibilmente non di lavoratori autonomi, bensì, in larga percentuale, di lavoratori dipendenti, evidenzia l'esistenza di un delicato problema di *policy*, atteso che i rappresentanti degli editori assumono di non essere in grado di sopportare i costi di una regolarizzazione generalizzata.

La dottoressa BENANZATO, nel sottolineare la rilevanza del punto sollevato dal senatore Ichino, ritiene necessario individuare soluzioni finalizzate a rendere al lavoro autonomo la dignità, innanzitutto economica e previdenziale, che gli spetta.

Il dottor CHIARINI ritiene che l'orizzonte non sia necessariamente quello di una assunzione in senso tradizionale, bensì della creazione di percorsi idonei a creare meccanismi virtuosi e dell'individuazione di regole condivise.

La dottoressa VIGGIANO richiama l'attenzione sulla dichiarazione di stato di crisi effettuata da talune aziende editoriali, concordando prepensionamenti con giornalisti immediatamente dopo trasformati in *freelance*. Ribadisce la necessità di una bozza di tariffario minimo da sottoporre alla FIEG e ricorda che, in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale, la Federazione si è addirittura rifiutata di trattare l'argomento.

La dottoressa BENANZATO riferisce dati riguardanti l'area del Veneto afferenti ai titolari di rapporto di lavoro dipendente e ai giornalisti iscritti alla gestione separata, nonché raffronti sul reddito medio di un giornalista dipendente, di un co.co.co e di un libero professionista.

Il dottor CHIARINI interviene nuovamente per auspicare l'instaurazione di una dialettica corrente con la FIEG.

La senatrice BLAZINA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla tutela delle donne operanti nel settore, con specifico riferimento ai percorsi professionali ed alla maternità.

Risponde la dottoressa VIGGIANO, che fa riferimento anche alla propria esperienza all'interno della Commissione pari opportunità.

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 5 aprile 2011

**246<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore Dessole, direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Sassari e il professor Carmine Gigli, direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Gorizia e presidente della Federazione nazionale medici dirigenti (FESMED).*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 marzo 2011.

Il professor DESSOLE, dopo aver dato preliminarmente conto dell'attività svolta presso la struttura clinica ostetrica e ginecologica del-

l'Università di Sassari, fa presente che in Sardegna rappresenta il punto nascita con un maggior numero di parti all'anno, pari a circa 1.700. Tale struttura serve un bacino di utenza corrispondente con il Centro e il Nord della Sardegna, area nella quale insistono altri cinque punti nascita, i quali, fatta eccezione per Olbia, sono tutti al di sotto della soglia dei 500 parti annuali.

Riguardo all'esigenza di una progressiva riorganizzazione e riaccorpamento dei punti nascita non rispondenti agli *standard* quantitativi pari a 500 parti all'anno, previsti nell'accordo del Governo con le Regioni, dopo aver reso noto che la regione Sardegna è impegnata in tal senso, anche grazie all'ausilio delle società scientifiche in materia, fa presente che il Dipartimento materno infantile dell'Università di Sassari presenta le caratteristiche idonee di centro *Hub*, in quanto dispone della terapia intensiva neonatale (TIN) di terzo livello, e del servizio di chirurgia pediatrica e neonatale.

Tra le criticità di tale struttura, evidenzia in particolare la carenza di personale medico, con particolare riguardo al mancato *turn over* di alcuni ginecologi, causando notevoli disagi per l'utenza. Dopo aver sottolineato quindi la vetustà dello stabile e l'elevata obsolescenza delle strutture tecnologiche, tiene a precisare come manchi una idonea organizzazione per il parto analgesia con anestesisti dedicati.

In conclusione si sofferma sulle possibili proposte volte a incrementare la percezione di sicurezza, riferendosi in particolare all'esigenza di introdurre rinnovate modalità di riorganizzazione del lavoro, nonché alla necessità di assicurare continuativamente il parto analgesia nella prospettiva di ridurre l'incidenza dei parti cesarei, la quale si attesta al 45 per cento sul totale. Coglie tuttavia l'occasione per far presente come l'alta percentuale dei tagli cesarei sia dovuta al fatto che i punti nascita del Centro e Nord Sardegna inviano casi ad altissimo rischio, con gravi patologie ostetriche, i quali richiedono spesso l'espletamento del parto per taglio cesareo.

Il professor GIGLI si sofferma preliminarmente sul recente accordo del Governo e le Regioni in merito alle linee di indirizzo per il percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, osservando come la sua applicazione sia rimessa tuttavia alla discrezionalità delle Regioni.

Dopo aver sottolineato come la crisi finanziaria degli ultimi anni abbia indotto le aziende sanitarie a sottostimare il contingente di personale medico e sanitario, a maggior detrimento dei reparti che operano in regime di urgenza, quali i punti nascita, si sofferma sulle difficoltà derivanti dalla sovrautilizzazione – anche in Regioni non in *deficit* economico – del personale in servizio, costretto a svolgere turni ben superiori rispetto alle previsioni dei contratti di lavoro. In tal senso, il crescente ricorso alle assunzioni a tempo determinato ha dato luogo ad una generazione di medici precari, contribuendo a rendere altamente problematico il percorso di formazione professionale, a causa della mancanza di continuità in servizio.

Esprime quindi un giudizio critico riguardo alla nomina dei responsabili delle strutture operative complesse da parte della politica, non essendo più il frutto di una selezione operata da una commissione di pari, con il rischio di una progressiva erosione dell'autorevolezza del loro ruolo, non solo nei rapporti con i medici ma anche nei confronti degli amministratori aziendali.

Giudica inoltre utopistico agire solo sulla chiusura delle sale parto con poche nascite, senza una idonea riflessione sulla sicurezza, reputando indispensabile assicurare il rispetto di determinati *standard* di qualità H24, tra cui la guardia ostetrica attiva, l'assistenza neonati, l'analgia epidurale, la diagnostica per immagini nonché il laboratorio d'urgenza ed emotrasfusionale, il trasporto d'emergenza, infine, per i trasferimenti delle gravide e dei neonati.

Dopo aver osservato quindi come la mancanza delle dotazioni organiche e strumentali necessarie sia fonte di errori sanitari, con il rischio di incrementare la medicina difensiva e ricorrere in modo massiccio al taglio cesareo, conclude rilevando che, per conseguire l'obiettivo di ridurre il numero dei tagli cesarei, è necessario promuovere il cambiamento attraverso una adeguata opera di comunicazione nei confronti delle donne e delle famiglie, fermo restando l'impegno fattivo tra il Governo e le Regioni, con l'apporto competente delle società scientifiche.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) rileva che uno degli aspetti più negativi sia rappresentato dalla sottomissione delle pazienti al medico curante, anche in virtù della maggiore personalizzazione della cura. Chiede pertanto ai soggetti auditi una valutazione su come ovviare a tale situazione, anche per ripristinare l'autorità del reparto e dell'*équipe*.

Inoltre, bisognerebbe risalire alle cause per cui nell'ambito di quelle regioni, soprattutto del Mezzogiorno, che registrano tassi assai elevati di ricorso al parto cesareo vi siano invece strutture che sono in linea con la media europea.

La senatrice PORETTI (*PD*) ritiene utile comprendere le ragioni, non solo di tipo pratico-organizzativo, ma anche di carattere culturale, che attualmente impediscono la diffusione del parto in analgesia.

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva come nel corso delle audizioni stia emergendo la centralità del problema della sicurezza del parto, problema determinato dalla precarietà del personale, dalla ingerenza della politica nelle corsie degli ospedali e dalla privatizzazione delle cure. Alla luce di tale scenario, sarebbe utile che i soggetti auditi prospettino alcune linee di intervento, anche in relazione alla eccessiva precarizzazione del personale medico.

Inoltre, sarebbe utile acquisire maggiori elementi informativi sulla diffusione del parto in analgesia e sulle modalità con le quali rendere la donna protagonista di questo evento così centrale nella vita. Infine, oc-

corre avere maggiori ragguagli anche sulla situazione dei reparti e delle strutture che, in molti casi, appaiono obsoleti.

Il PRESIDENTE sottolinea che, se da un lato, la maggiore personalizzazione dell'assistenza nel percorso nascita può avere i risvolti negativi segnalati dal senatore Astore, dall'altro, invece, costituirebbe un errore l'interruzione del rapporto fiduciario tra medico e paziente, rapporto che, proprio nella fase del parto e delle sue possibili complicazioni, assume un ruolo cruciale. A suo avviso, pertanto, l'attenzione dovrebbe concentrarsi su come ripristinare la catena gerarchica, nel pieno rispetto delle linee guida e cercando di evitare personalismi. Se questo è l'obiettivo, occorre riconoscere che non vi sono specifiche soluzioni da mettere in campo, se non quelle di intervenire da un punto di vista legislativo, delineando una riforma del governo e del rischio clinico, secondo le proposte attualmente in discussione nei due rami del Parlamento.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) chiede ai soggetti auditi una valutazione circa la necessità che i punti di terapia intensiva neonatale siano obbligatoriamente collocati presso le strutture che presentano un numero di parti superiori a mille casi all'anno.

Il professor DESSOLE, nel condividere le considerazioni esposte dal professor Gigli, rileva come il ripristino dell'ordine gerarchico non può essere rimesso a leggi specifiche quanto semmai alla buona pratica clinica. Per quanto concerne la struttura di Sassari, solo al medico di guardia è riconosciuta la capacità decisionale nell'evoluzione del parto, mentre il medico privato della paziente può certamente essere presente e fornire delle valutazioni, ma non può gestire tale fase.

Per quanto concerne l'umanizzazione del parto, osserva come il percorso nascita oggi risulti forse troppo medicalizzato, anche se ciò ha comportato indubbi vantaggi, come l'abbassamento del tasso di mortalità e il miglioramento dell'assistenza ostetrica. In ogni caso, concorda con la senatrice Bassoli sulla esigenza di rafforzare l'aspetto umano nelle sale parto.

Infine, ritiene che non bisogna demonizzare i parti cesarei, tanto che, a suo giudizio, appare assai arduo abbassare la soglia dei tagli cesarei al di sotto del 35 per cento, tenuto conto che molte donne scelgono consapevolmente questa pratica, a prescindere dalla presenza di patologie.

Il professor GIGLI evidenzia come spesso si riscontri una divergenza nelle condizioni cliniche dei casi che nasce da una carenza di *leadership*, cioè dall'assenza di capacità motivazionali e sanzionatorie da parte dei medici responsabili. Inoltre, a suo parere, la mancata diffusione dell'analgesia epidurale è dovuta ad un insieme di problemi pratici e culturali: ad esempio, la donna vorrebbe in qualche modo assecondare la fisiologia del parto, tuttavia è impreparata a questo evento, anche perché risulta sempre più spostata in avanti l'età in cui avviene il primo parto. A ciò si aggiun-

gono i problemi di natura organizzativa in quanto le ostetriche sono gelose del loro spazio, mentre talvolta gli anestesisti non sono pronti ad utilizzare questa modalità di anestesia e gli stessi ginecologi risultano diffidenti.

Per quanto concerne poi il recupero dell'aspetto umano nel percorso nascita, ritiene che le donne continuano ad essere protagoniste perché comunque, ad esempio, scelgono consapevolmente a quale struttura affidarsi: ciò spiega l'apparente discrepanza di dati all'interno della stessa Regione, ricordata dal senatore Astore.

Nel condividere l'esigenza che i centri di terapia intensiva neonatale siano collocati in tutti i punti nascita, osserva come la sicurezza del parto non dipenda esclusivamente dal numero dei casi trattati in una determinata struttura, quanto dalla disponibilità delle risorse umane e strutturali.

Il PRESIDENTE, dopo avere ringraziato i soggetti auditi per le analisi ed i dati forniti, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 30 marzo scorso. In tale sede si è svolta una ricognizione dell'attività legislativa, anche sulla base delle indicazioni fornite dal ministro della salute Fazio, presente a tale riunione.

In particolare, tra le varie iniziative legislative, per le quali è stata evidenziata l'esigenza di riprendere l'*iter*, sono state segnalate come prioritarie le proposte legislative in materia di professioni sanitarie-infermieristiche (Atto Senato n. 1142) e di responsabilità professionale del personale sanitario (Atto Senato n. 6).

Avverte, quindi, che alla Commissione è stato assegnato in sede consultiva il decreto-legge n. 34 del 2011 (Atto Senato n. 2665), ai fini dell'espressione del parere, per le parti di competenza, alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>.

Tale decreto-legge sarà trattato nella Sottocommissione per i pareri, che sarà convocata domani alle ore 14,45.

La Commissione conviene.

*SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CROCE ROSSA ITALIANA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RAPPORTI CONTRATTUALI NELL'AMBITO SANITARIO DEL SOCCORSO E ALLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALMENTE SVOLTE*

Il PRESIDENTE riferisce che l'Ufficio di Presidenza integrato ha convenuto, in relazione all'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana, di affidare un incarico di consulenza tecnica, a titolo oneroso, alla dottoressa Edea Perata.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a richiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Regolamento, l'autorizzazione al Presidente del Senato alla nomina del consulente tecnico indicato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani, mercoledì 6 aprile 2011, alle ore 14,45, per l'esame dell'Atto Senato n. 2665.

*La seduta termina alle ore 15,55.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 5 aprile 2011

**259<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2472) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.1 (testo 4) e parere di nulla osta sugli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2).

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene incidentalmente facendo presente che desta perplessità il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine all'emendamento 4.0.1 (testo 4), in quanto non è dato comprendere le ragioni per le quali esso risulterebbe privo di copertura finanziaria.

Il presidente D'ALÌ fa presente che in questa sede l'emendamento 4.0.1 (testo 4) potrebbe essere respinto in vista della sua ripresentazione in Assemblea, dove potrebbero essere approfonditi adeguatamente i profili di copertura finanziaria.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che sarebbe preferibile svolgere tale approfondimento in sede di Commissione nel corso della prossima seduta.

Il relatore, senatore LEONI (*LNP*), si associa alla considerazione svolta dal senatore Della Seta.

I senatori DE LUCA (*PD*) e DI GIOVAN PAOLO (*PD*) dichiarano di sottoscrivere gli emendamenti 4.0.1 (testo 4) e 4.0.2 (testo 2).

Il senatore ALICATA (*PdL*) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 4.0.1 (testo 4) e 4.0.3 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2472

### Art. 4.

#### 4.0.1 (testo 4)

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, ALICATA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 4-bis.

*(Tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale)*

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per "albero monumentale" si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ricadenti in aree demaniali o pubbliche, proprietà private, aree rurali e centri urbani, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani;

c) gli alberi al alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento ed il periodico aggiornamento da parte dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affin-

ché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già provveduto ed ove non diversamente già definito dalle regioni, le stesse recepiscono la definizione di albero monumentale di cui sopra, ne effettuano il censimento, redigono i relativi elenchi e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato».

---

#### **4.0.2 (testo 2)**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, adottano misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore" estiva, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastri solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale».

#### **4.0.3 (testo 2)**

FLERES, ALICATA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile)*

1. Le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile ed alle pareti rinverdite.

2. Le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.

3. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile e delle pareti rinverdite, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di fruizione degli incentivi di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'am-

bito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al terzo periodo».

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 5 aprile 2011

**72ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Raffaella Milano, direttore dei programmi Italia-Europa di Save the Children Italia e la dottoressa Carlotta Sami, responsabile advocacy della medesima organizzazione.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Save the Children, sulla situazione dei minori stranieri a Lampedusa**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 31 marzo scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO sottolinea l'importanza della seduta odierna, concernente la condizione dei minori giunti in queste settimane a Lampedusa, e ringrazia le personalità audite.

La dottoressa Raffaella MILANO, direttore dei programmi Italia-Europa di *Save the Children* Italia, ricorda che l'organizzazione alla quale appartiene da tempo segue gli sbarchi a Lampedusa, insieme ad altre organizzazioni, nel quadro del progetto Presidium che ha la supervisione del Ministero dell'interno. Da gennaio ad oggi la situazione a Lampedusa è andata evolvendo, come è noto, ed ha dovuto scontare il fatto che il Centro dell'isola era chiuso al momento in cui gli sbarchi hanno avuto inizio. Alla riapertura del centro, anche se solo per un breve periodo, i minori sono stati accolti nella stessa struttura degli adulti. A seguito della evidente situazione di sovraffollamento e delle pressioni, fra gli altri, di *Save the Children*, ai minori è stata destinata una struttura specifica «Marina protetta». In considerazione della inadeguatezza anche di questa struttura, successivamente, ai minori sono state destinate due strutture, la ex Base Loran, per i minori più piccoli con le madri, e, per gli adolescenti, la Casa della Fraternità. Come è noto la Casa della Fraternità è andata distrutta, nei giorni scorsi, sicché, oggi, gli adolescenti sono stati ricollocati insieme agli adulti nella Contrada Imbriacola, seppure in un'area separata. Attualmente i minori sono 172, gli ultimi arrivi si sono verificati proprio questa mattina. Dal punto di vista cronologico gli arrivi più recenti sono circa una trentina, il resto sono a Lampedusa da più tempo. I dati ufficiali del Ministero dell'interno parlano di 807 minori giunti dall'inizio della crisi, dati che non si discostano molto da quelli di *Save the Children*, che stabiliscono in circa 700 il numero degli arrivi. L'età più frequente si aggira intorno ai 16-17 anni, ma non mancano anche ragazzi di 12-13 anni, non accompagnati, poche le ragazze. I minori più piccoli sono di provenienza prevalentemente dai paesi del Corno d'Africa. La maggior parte dei minori manifesta l'intenzione di raggiungere i genitori in altri paesi, un altro, consistente gruppo, ha intenzione di realizzare in Italia o anche altrove il proprio futuro lavorativo. Il problema principale risiede nella mancata tempestiva identificazione dei minori che impedisce di assicurare loro quelle garanzie a cui hanno diritto in base alla normativa internazionale. È evidente che se si perdono le tracce di un minore, aumentano notevolmente i rischi di sfruttamento o di altro tipo cui i minori sono per loro natura esposti. Le richieste, o meglio le proposte che *Save The Children* ritiene di dover avanzare riguardano in primo luogo la definizione di un piano nazionale per i minori immigrati che definisca con certezza la località di prima accoglienza per l'identificazione con tempi certi, e centri di accoglienza di più lunga durata; in secondo luogo, se i flussi di arrivo dovessero intensificarsi, è necessario rafforzare i centri di transito, dotandoli anche di strumenti idonei al *triage* e ad altre procedure sanitarie di prima accoglienza. Un documento elaborato da *Save the Children* sulla questione dei minori immigrati è stato consegnato al Ministero dell'interno.



La dottoressa Carlotta SAMI, responsabile *advocacy* di *Save the Children* Italia, sottolinea come l'esperienza, ed in particolare l'esperienza dell'ultimo, difficile periodo abbia dimostrato l'importanza di accorciare quanto più è possibile i tempi della identificazione e, più in generale, di definire un piano nazionale per i minori immigrati.

Prendono quindi la parola i senatori LIVI BACCI (*PD*), DELLA SETA (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), BODEGA (*LNP*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), GALLO (*PdL*), e il presidente MARCENARO.

A tutti replicano la dottoressa Raffaella MILANO, direttore dei programmi Italia-Europa di *Save the Children* Italia, e la dottoressa Carlotta SAMI, responsabile *advocacy* di *Save the Children* Italia.

Il presidente MARCENARO, in chiusura di seduta, propone di inviare immediatamente una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza al Ministro dell'interno e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Autonomie locali, per chiedere che nella riunione di domani a Palazzo Chigi la questione dei minori venga discussa in base ad uno specifico punto all'ordine del giorno. Ringrazia quindi le personalità audite e i senatori presenti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 5 aprile 2011

**82ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 marzo 2011.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ricorda come, successivamente alla dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente, nell'ambito della maggioranza erano state esaminate varie possibilità, comprese quella di richiedere un riesame, di votare contro la delibera o di non partecipare alle votazioni, ma l'esigenza di salvaguardare l'immagine della Commissione e il senso di responsabilità hanno suggerito piuttosto di optare per la disponibilità a ritirare gli altri emendamenti, per le parti non inammissibili, previa la disponibilità da parte del relatore ad accogliere alcune delle richieste elaborate con riferimento all'articolo 8 del testo. La maggioranza non ha mai avuto l'intenzione di dilatare i tempi della discussione, anche in considerazione dei numerosi atti su cui la Commissione dovrà lavorare prossimamente. Alla disponibilità dimostrata sembra però non corrispon-

dere analoga sensibilità da parte dell'opposizione, data la grande mole di emendamenti presentati all'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, che lascia immaginare un intento ostruzionistico, nonostante le modifiche apportate nel tempo al testo inizialmente presentato.

Ricordando l'importanza attribuita alla necessità di raggiungere un accordo a larghe intese, il PRESIDENTE fa presente che, in qualità di relatore, ha provveduto a riformulare l'articolo 8, tenendo conto di alcuni degli intenti contenuti nelle proposte dei colleghi e comunque emersi nel corso del dibattito.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) – Documento n. 10**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito dell'esame rinviato nella seduta del 31 marzo 2011.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, chiede al deputato Beltrandi una riformulazione degli emendamenti 8.1 e 11.1 per renderne più facilmente individuabile il contenuto modificativo.

Il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito.

Il PRESIDENTE, relatore, dà preliminarmente conto del senso complessivo degli emendamenti da lui predisposti, miranti sia ad apportare correzioni formali al testo, sia a recepire, in particolare agli articoli 3 e 8, le finalità segnalate nel corso del dibattito o sottese ad alcuni emendamenti, in materia di coinvolgimento dell'ambito nazionale della diffusione e di tutela del pluralismo.

In sede di esame dell'articolo 1, il deputato BELTRANDI (PD) illustra gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.3.

Il PRESIDENTE, relatore, ricordato che l'emendamento 1.4 è inammissibile, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.2, in quanto il comma 2 del provvedimento, per quanto riguarda la vigenza, si riferisce a tutti i tipi di trasmissioni, nonché l'emendamento 1.1, che contrasta con la scelta del testo di disciplinare, nel comma in esame e nell'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica obbligatorie, cioè quelle regionali; peraltro, i propri emendamenti agli articoli 3 e 8 prevedono espressamente

anche se in modo non prescrittivo il coinvolgimento dell'ambito nazionale. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento 1.3.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.2 e 1.1, mentre approva l'emendamento 1.3 e l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra gli emendamenti 2.3, di carattere formale e 2.2, che disciplina la ripartizione degli spazi relativamente alla consultazione referendaria; ricorda che dall'approvazione di tale emendamento discenderà l'esigenza di un coordinamento formale del testo. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 2.3 e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra gli emendamenti 3.11, 3.7, 3.8, 3.12 e 3.13. Ricorda altresì che i commi 2 e 9 degli emendamenti 3.4 e 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico, sono inammissibili, e si dichiara contrario alle rimanenti parti dell'emendamento in quanto mirano a coinvolgere in modo prescrittivo l'ambito nazionale delle trasmissioni. Il parere è altresì contrario all'emendamento 3.6, in quanto la dizione proposta consentirebbe la partecipazione alle specifiche trasmissioni di soggetti non coinvolti nelle consultazioni dell'ambito territoriale interessato. Invita quindi il deputato Beltrandi a ritirare l'emendamento 3.1, avendo presentato come relatore l'analogo emendamento 3.11, nonché a riformulare gli emendamenti 3.2 e 3.3 nel senso di prevedere l'alternativa tra rilevanza nazionale, regionale o provinciale anziché il cumulo dei tre requisiti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) accoglie l'invito al ritiro e presenta nuovi testi degli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il deputato LAFFRANCO (*PdL*) ritira l'emendamento 3.4, nonché il successivo 3.0.5 (già 3.5), di contenuto identico.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ritira l'emendamento 3.6.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 3.11, 3.7 e 3.8.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo).

Il senatore MORRI (*PD*) ritiene preferibile la dizione che include le forze politiche che abbiano eletto almeno due deputati al Parlamento europeo.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) chiede che la votazione avvenga per parti separate.

La Commissione respinge quindi la prima parte dell'emendamento 3.2 (Nuovo testo), fino alle parole «un deputato», mentre approva la rimanente parte, dalle parole «*alla lettera d*» fino alla fine. Risultano poi accolti gli emendamenti 3.3 (Nuovo testo), 3.12 e 3.13, nonché l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra l'emendamento 4.1.

Il Presidente, relatore, dà conto dell'emendamento 4.2, di carattere formale, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.1, in quanto i criteri di ponderazione hanno una motivazione tecnica di cui non si può tener conto.

Dopo votazione di controprova, è approvato l'emendamento 4.1, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.2; viene altresì approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il PRESIDENTE, relatore, invita a ritirare gli emendamenti presentati avendo presentato l'emendamento 2.2 che ne recepisce le finalità.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

La Commissione approva quindi, senza discussione, gli articoli 5, 6 e 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il PRESIDENTE, relatore, con riferimento al testo del comma 2 proposto dal deputato Beltrandi, comunica che la RAI ha già fatto sapere che è in corso di preparazione una scheda illustrativa in ambito nazionale dello svolgimento delle elezioni amministrative; illustra poi le ragioni degli emendamenti 8.4 e 8.5, tendenti ad aumentare le garanzie di rispetto del pluralismo. Dopo aver ricordato che gli emendamenti 8.3 e 8.2 sono inammissibili, invita il deputato Beltrandi a ritirare le proprie proposte, in parte avendone recepito la ratio nell'ambito dei suoi emendamenti, in parte considerando più opportuno recepire eventualmente il secondo periodo dei commi 2 e 5 nell'Atto di indirizzo sul pluralismo e infine con-

siderando troppo dettagliato rispetto alla legge n. 28, già sufficientemente precisa, il contenuto del comma 6.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) rappresenta la necessità di suddividere l'originario emendamento 8.1, come richiesto dal relatore per esigenze di comprensibilità del testo, in più emendamenti. Su tali formulazioni ritiene però opportuno insistere, in particolare sull'8.1a (Nuovo testo), che rappresenta a suo avviso il miglior punto di compromesso in materia di programmi di informazione, limitandosi peraltro tale emendamento ad invitare la RAI ad adottare gli idonei criteri di attuazione del pluralismo informativo.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento 8.1 (Nuovo testo), proponendo l'inserimento nel testo della completezza tra i vari criteri.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene accoglibile il suggerimento.

Pur non sollevando particolari obiezioni, il senatore MORRI (*PD*) ritiene preferibile il testo proposto dal relatore, chiedendo peraltro quali eventuali effetti si determinerebbero sui successivi emendamenti con l'approvazione di quello in esame.

Il PRESIDENTE fa presente che, essendo emendamenti riferiti a commi diversi, non vi sarebbe alcuna preclusione.

Il senatore MORRI (*PD*) chiede una breve sospensione della seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,35).*

Riprendendo i lavori, il PRESIDENTE, relatore, fa presente che al testo dell'emendamento in esame andrebbero comunque apportate alcune modificazioni, con la soppressione delle parole «e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia», nonché dell'ultimo periodo; precisa inoltre che tutti i riferimenti al comma 2 presenti nelle rimanenti parti dell'articolo 8 riguarderebbero solo il primo periodo di questo testo.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), a dimostrazione del proprio senso di responsabilità, ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, preannunciando però nel contempo il proprio voto negativo sulla delibera, dato che il testo finale, senza le sue proposte, non modifica una situazione nella quale la RAI ha sempre potuto discriminare la propria forza politica.

In qualità di firmatario, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) insiste sull'emendamento 8.1a (Nuovo testo), dichiarandosi disponibile alle modifiche proposte dal Presidente.

Secondo il senatore MORRI (*PD*), l'emendamento può proseguire il suo *iter* solo se il primo firmatario accetta l'aggiunta della firma.

Dopo brevi interventi dei senatori D'ALIA (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-VN-MRE*) e VITA (*PD*), il deputato CAPARINI (*LNP*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il deputato LUPI (*PdL*) ritiene che sia il deputato Beltrandi a doversi pronunciare in merito.

Su invito del PRESIDENTE, il deputato BELTRANDI (*PD*) fa presente che, non essendosi pronunciato sull'aggiunta di firme, è sua intenzione ribadire il ritiro dell'emendamento, non consentendone la messa in votazione.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 8.4 e 8.5, nonché l'articolo 8, nel testo emendato; vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 9 e 10.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra i propri emendamenti, rispondenti alla necessità di trasmettere schede illustrative delle prossime consultazioni anche a livello nazionale.

Il senatore MORRI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Vengono quindi approvati all'unanimità gli emendamenti 11.1a (Nuovo testo), 11.1b (Nuovo testo) e 11.1c (Nuovo testo), nonché l'articolo 11 nel testo emendato, e, senza discussione, gli articoli 12 e 13.

Si passa alla votazione finale.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il deputato CAPARINI (*LNP*) rappresenta la profonda amarezza determinata dalla dichiarazione di inammissibilità effettuata dal Presidente. Solo per salvaguardare il ruolo istituzionale della Commissione e la sua immagine, la maggioranza ha evitato una richiesta di riesame, e voterà a favore, ma il Presidente ha assunto un'importante decisione discrezionale con un comportamento a suo avviso illiberale. Le considerazioni fatte a suo tempo, in parte ricomprese in alcune modifiche apportate all'articolo 8 dal relatore, non contenevano minimamente l'intenzione di determinare una sospensione dei programmi di approfondimento, ma solo garantire diritto di tribuna nell'approfondimento politico a tutte le forze in campo.

Ribadendo la perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità, nonché sulle decisioni riguardanti l'emendamento 8.1a (Nuovo testo), il deputato DE ANGELIS (*PdL*) conferma il voto favorevole del proprio Gruppo, in quanto il senso di responsabilità deve prevalere, auspicando un comportamento altrettanto responsabile da parte dell'opposizione sui prossimi atti che saranno oggetto di esame da parte della Commissione.

Il deputato CARRA (*UdC*) preannuncia voto favorevole, rilevando come anche nel testo introdotto dall'emendamento 8.4 figurino aspetti equivoci e di complessa applicazione. In particolare, rimanendo in sostanza irrisolto il problema della responsabilità dei direttori, richiama la necessità di esercitare una forte vigilanza sul rispetto della delibera da parte della RAI.

Evidenziando come il provvedimento rappresenti un atto dovuto, importante anche se riferito a consultazioni elettorali riguardanti una parte limitata dell'elettorato, il senatore MORRI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo. Ribadisce anche come fosse necessario evitare il ripetersi di quanto accaduto lo scorso anno, considerato che il vertice della RAI è rimasto invariato. Di certo occorre proseguire l'attività di vigilanza sull'applicazione della delibera, che comunque prevede un'equilibrata regolamentazione dei programmi di approfondimento. Ritiene infine che le decisioni circa l'inammissibilità si inseriscano nell'alveo di diversi precedenti già registrati in questa sede, che lo hanno anche riguardato personalmente come proponente di emendamenti.

Pur apprezzando l'impegno profuso dal relatore, il deputato BELTRANDI (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara voto contrario alla delibera per le motivazioni già enunciate, auspicando che comunque la stessa sia applicata nel modo corretto.

La deputata PERINA (*FLI*) ringrazia il Presidente per il lavoro svolto e sottolinea come l'approvazione odierna sia un risultato di cui essere orgogliosi, laddove sarebbe stato molto grave in questa fase storica rischiare la sospensione dei *talk show*.

Secondo il senatore PARDI (*IdV*), che preannuncia voto favorevole, la delibera risponde ad una logica di equilibrio corrispondente a quella che ha guidato il Presidente nella dichiarazione di inammissibilità. Essa assicura un più ampio esercizio del pluralismo e una gestione garantita dell'informazione.

In conclusione, il PRESIDENTE ricorda l'interesse di tutti ad individuare una volontà comune nelle decisioni da prendere. Ritiene infatti che la delibera in esame rappresenti la risposta alle preoccupazioni di tutti, anche tenendo conto del lavoro di mediazione da lui svolto in qualità di relatore. La procedura seguita si configura come una regola da seguire an-



che in futuro da parte di un Presidente di garanzia. Stigmatizzando i giudizi espressi dal deputato Caparini, si dichiara convinto che il lavoro svolto abbia corrisposto a criteri di legalità e di equità.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato Beltrandi, la delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

*La seduta termina alle 14,15.*

ALLEGATO

## TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

**Documento n. 10 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

## PREMESSO

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un *referendum* consultivo popolare;

## VISTI

*a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

*c)* quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

*d)* la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

*e)* la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;

f) lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale*», e successive modificazioni;

h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante «*Legge regionale statutaria*», 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di *referendum* popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante «*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*»;

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

#### DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

### **Art. 1.**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regio-

nale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum* consultivo popolare.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## Art. 2.

### *(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)*

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

**Art. 3.**

*(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune rappresentato:

*a)* alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

*b)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*d)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*f)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza

nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale o provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

9. Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di condizioni nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

#### **Art. 4.**

##### *(Tribune elettorali)*

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.



**Art. 5.**

*(Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna)*

1. In riferimento al *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

**Art. 6.**

*(Messaggi autogestiti)*

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che

deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle Regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI possono essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### **Art. 7.**

##### *(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti ha luogo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

### **Art. 8.**

#### *(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di po-

ter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2.

6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **Art. 9.**

### *(Programmi dell'Accesso)*

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

**Art. 10.**

*(Trasmissioni per i non udenti)*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie al quesito referendario, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

**Art. 11.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste nonché del quesito referendario)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale e in quella delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti *Internet* della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversa-

mente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

### **Art. 12.**

#### *(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

### **Art. 13.**

#### *(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi possono essere sostituiti dal Direttore competente.

*La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)**

**Art. 1.****1.2**

BELTRANDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le disposizioni del presente provvedimento:*

*a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione;*

*b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione e non si applicano alle trasmissioni che non si occupano della campagna elettorale o referendaria;*

*c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale».*

**1.4**

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La RAI cura che le trasmissioni a diffusione nazionale e regionale relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 siano organizzate e programmate garantendo in maniera particolarmente rigorosa la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, nel pieno rispetto delle regole proprie della comunicazione politica».*

**1.1**

BELTRANDI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle» *con le seguenti:* «sono organizzate e programmate in relazione alle rispettive consultazioni, riferibili alle».

---

**1.3**

BELTRANDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione».

---

**Art. 2.****2.1**

BELTRANDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali» *con le seguenti:* «1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, nonché quella locale relativa alle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali, comunali».

---

**2.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «condizioni di parità» *con le seguenti:* «parità di condizioni».

---



**2.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra le diverse indicazioni di», sostituire le parole: «voto, ovvero» con le seguenti: «voto; gli spazi sono ripartiti in parti eguali».*

---

**Art. 3.****3.4**

LAFFRANCO, FASANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esi-

genze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*d)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*b)* ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

---

### 3.11

IL RELATORE

*Al comma 1, alle parole: «Per comunicazione politica», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo.».*

---

### 3.1

BELTRANDI

*Al comma 1, alle parole: «Per comunicazione politica», premettere le seguenti: «Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali o dei Consigli del Comune rappresentato, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.».*

---

**3.6**

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: « purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato».*

---

**3.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*b-bis*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *b*), che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*c*) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*d*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*e*) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.«.

---

**3.8**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali» con le seguenti: «alla loro consistenza».*

---

### 3.2

BELTRANDI

*Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:*

*a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;*

*b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;*

*c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo;*

*d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale e provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato un'indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo tra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalle votazioni. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento».*

---

### 3.2 (Nuovo testo)

BELTRANDI

*Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «due deputati» con le seguenti: «un deputato»; alla lettera d), dopo le parole: «di rilevanza», inserire le seguenti: «nazionale, regionale o».*

---

### 3.3

BELTRANDI

*Al comma 8, dopo la parola: «provinciale», inserire le seguenti: «e regionale».*

---

**3.3 (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 8, dopo le parole: «la rilevanza», inserire le seguenti: «regionale o».*

---

**3.12**

IL RELATORE

*Al comma 9, alle parole: «In relazione al numero», premettere le seguenti: «Ai soggetti di cui al comma 7 devono essere assicurate pari opportunità.».*

---

**3.13**

IL RELATORE

*Al comma 10, sostituire le parole: «parità di trattamento» con le seguenti: «parità di condizioni».*

---

**3.0.5 (già 3.5)**

LAFFRANCO, FASANO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

*a)* alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*b)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*d)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*b)* ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto

degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a*) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b*).

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 3 con il seguente:

«*Trasmissioni di comunicazione politica a programmazione regionale autonomamente disposte dalla RAI*».

---

## Art. 4.

### 4.1

BELTRANDI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione».*

---



**4.2**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «può proporre», sopprimere le seguenti: «alla Commissione».*

---

**Art. 5.****5.1**

BELTRANDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra favorevoli e contrari, comprendendo tra i contrari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».*

---

**5.2**

BELTRANDI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), qualora ne abbiano fatto richiesta, e abbiano dichiarato la propria preferenza di voto, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;».*

---

**Art. 8.****8.1**

BELTRANDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.***(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività, dell'apertura, e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la Rai è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dalla legge n. 28/2000, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei *referendum* nazionali previsti per il 12 e 13 giugno, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e referendari, considerando non solo le presenze e le posi-

zioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale.

6. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

7. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equi-

librio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti».

---

### **8.1a (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'apertura e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la RAI è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal Contratto di Servizio e dal Codice Etico, nei propri programmi d'informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei *referendum* nazionali previsti, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione».

---

### **8.4**

IL RELATORE

*Al comma 3 sostituire le parole da: «I direttori responsabili» a: «I direttori responsabili dei notiziari» con le seguenti: «I direttori responsa-*

bili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento. I direttori responsabili».

---

### **8.1b (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 3, dopo le parole: «competitori elettorali», inserire le seguenti: «e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale».*

---

### **8.5**

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo le parole: «di approfondimento informativo», inserire le seguenti: «diffusi nell'ambito regionale e nazionale,»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto dei criteri di cui al comma 2».*

---

### **8.1c (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 5, dopo le parole: «soggetti politici», aggiungere le seguenti: «e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l'offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale».*

---

**8.1d (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
  - b) committente ed acquirenti;
  - c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  - d) domande rivolte;
  - e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  - f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
  - g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
  - h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
- 

**8.3**

DE ANGELIS, LAINATI, BUTTI, CAPARINI, SARDELLI

*Sostituire il titolo con il seguente: «(Informazione nelle trasmissioni a diffusione nazionale)».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nei programmi di informazione, ad eccezione dei telegiornali, i giornali radio e notiziari, in quelli di comunicazione politica ed in ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, deve essere garantita la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco e di Presidente della provincia ovvero di tutte quelle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, in un ambito territoriale tale da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alle consultazioni.

2-ter. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature alle medesime trasmissioni è garantito l'accesso a tutte le forze politiche che:

- a) sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua,

secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*b)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*d)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

*2-quater.* Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di sindaco dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti le trasmissioni di cui al comma *2-bis* garantiscono spazi in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi, anche con la formula del confronto diretto».

---

## 8.2

LAFFRANCO, FASANO

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra i seguenti soggetti:

*a)* alle forze politiche che sono costituite in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti

da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

*b)* al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

*c)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

*d)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

*e)* alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

*3-bis.* Le condizioni oggettive di cui al comma 3 devono essere fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici».

---



**Art. 11.****11.1**

BELTRANDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste nonché del quesito referendario)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI. .

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle regioni interessate alle consultazioni, altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni».

**11.1a (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Almeno» fino a: «nelle Regioni» con le seguenti: «A far luogo almeno dal quinto giorno dalla appro-*

vazione del presente provvedimento, la RAI predisporre e trasmettere, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni».

---

**11.1b (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 2, dopo le parole: «trasmette altresì», inserire le seguenti: «, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle Regioni interessate alle consultazioni,».*

---

**11.1c (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*Al comma 3, dopo la parola: «prevedendo», sopprimere la parola: «anche».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 5 aprile 2011

*Presidenza della presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile**

**Audizione del Direttore generale di *Migrantes*, Giancarlo Perego**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giancarlo PEREGO, *Direttore generale di Migrantes*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra Mussolini, le senatrici Anna Maria SERAFINI (*PD*), Maria RIZZOTTI (*PDL*) e Giuliana CARLINO (*IDV*), gli onorevoli Amalia SCHIRRU (*PD*) e Alessandro PAGANO (*PDL*).

Giancarlo PEREGO, *Direttore generale di Migrantes*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti, José Oropeza**

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

José OROPEZA, *Capo Missione dell'Organizzazione Internazionale Migranti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 5 aprile 2011

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto CALDEROLI, il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele FITTO e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco BELSITO.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali  
Atto n. 328**

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 29 marzo 2011 il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 23 aprile 2011.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto all'esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, nel quale si prevede di individuare interventi che, secondo quanto dispone l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, siano diretti alla promozione dello sviluppo ed alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese, al fine di rimuoverne gli squilibri. A tal fine il provvedimento – anche intervenendo allo scopo sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come «Fondo per lo sviluppo e la coesione» – delinea

strumenti procedurali ed assetti organizzativi che possano risultare maggiormente idonei, rispetto a quanto attualmente previsto, a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione e a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, nonché a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi. Ciò, osserva, dovrebbe consentire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie, aspetto questo assolutamente prioritario, come ripetutamente evidenziato nelle audizioni svolte dalla Commissione, tra cui, in particolare quella svolta con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e con l'Ufficio studi della Banca d'Italia.

Rileva poi come le risorse, che devono essere aggiuntive rispetto agli interventi ordinari, derivino prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente per la quota in conto capitale, escludendo pertanto l'utilizzo di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari.

L'impiego delle risorse va effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare, come precisa espressamente il testo, una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, alla valutazione degli impatti e alla previsione, ove appropriato, di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria. L'individuazione delle priorità d'intervento da finanziare deve tener conto delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

Ritiene importante sottolineare come il provvedimento preveda, intervenendo sul vigente assetto organizzativo, una funzione di coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia; il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

In merito alle novità introdotte con la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione, segnala in primo luogo l'assegnazione alla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (vale a dire il 2013, atteso che il nuovo ciclo inizia dal 2014) del compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Successivamente, ferma restando la dotazione complessiva del

Fondo stesso, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno; è prevista altresì una riprogrammazione delle risorse trascorso il primo triennio del periodo, che può essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Un'ulteriore innovazione è l'introduzione di un Documento di indirizzo strategico, mediante l'approvazione di una delibera del CIPE entro il mese di ottobre dell'anno che prevede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica. Osserva come appaiano di particolare rilievo, nell'ambito dei criteri di ammissibilità degli interventi da finanziare, la espresa previsione di indicatori che, come recita il testo, «soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione», nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori, che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca – anche parziale – dei finanziamenti; revoca che, a proprio avviso, può costituire un ulteriore strumento volto ad una migliore concentrazione delle risorse nei settori con maggiori capacità di utilizzo.

Viene altresì previsto il nuovo strumento del «contratto istituzionale di sviluppo» che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con tale contratto, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.), sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo anche le condizioni di definanziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo. In caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

Rammenta che, com'è noto, sul testo non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata, nel cui ambito peraltro si riscontrano, come emerso anche nell'audizione svolta, alcune posizioni non del tutto coincidenti tra le regioni e gli enti locali.

Nel rinviare alla proposta di parere per la formulazione di alcuni elementi di integrazione del testo all'esame, anche ovviamente alla luce delle indicazioni e delle esigenze che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione, segnala fin d'ora che è in corso una riflessione da parte dei relatori – il cui intento è di giungere possibilmente ad una proposta condivisa – in ordine ad alcune delle questioni nel frattempo emerse nelle audizioni, la prima delle quali è riferita ad una più circostanziata considerazione, tra le finalità cui è diretto il provvedimento, al tema dei diritti della persona contenuto nell'articolo 119 della Carta costituzionale; la seconda concerne la utilità di una funzione anche di sostegno tecnico, da attuarsi

nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, alla strategia attuativa delle nuove politiche di intervento delineate dallo schema; una terza questione, rappresentata in particolare dalla Corte dei conti, attiene alla «tracciabilità», anche e soprattutto contabile, dei flussi finanziari, anche per sostanziare maggiormente la responsabilizzazione dei soggetti sui è affidata la gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi.

Andrebbe altresì tenuta presente, come anche segnalato da alcuni dei soggetti auditi, la necessità di un collegamento tra il presente schema ed il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale, attuativo dell'articolo 22 della legge 42, appena pubblicato – si tratta del decreto 26 novembre 2010 – che, all'articolo 1, reca un richiamo agli interventi speciali di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 42. Si pone, osserva infine, il tema della inapplicabilità dello schema di decreto alle autonomie speciali, derivante da una prescrizione dell'articolo 1 della legge delega secondo cui, rammenta, alle autonomie speciali «si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27»; al riguardo va tuttavia considerato che i fondi Fas (ora rifusi nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione) operano su tutto il territorio nazionale, come, analogamente, avviene per il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), *relatore*, sottolineato l'auspicio di un'ampia collaborazione in merito al provvedimento all'esame, evidenzia il possibile raccordo tra le norme del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, nella parte inerente la rimozione di squilibri economici e sociali, ed i principi generali contenuti nella prima parte della Costituzione, con riferimento al diritto dei cittadini di vedere garantita l'erogazione dei servizi pubblici da parte dello Stato.

Nel rilevare in particolare che, a suo avviso, sarebbe un errore considerare l'esame del presente schema di decreto alla stregua di un mero passaggio protocollare – mentre con riferimento ai decreti sull'autonomia impositiva la Commissione ha compiuto una lunga ed approfondita discussione –, rimarca la necessità che ogni decreto di attuazione abbia una sua propria identità e dignità nel sistema complessivo delineato con la legge delega; in particolare, il decreto all'esame – ritiene – rappresenta un vero pilastro dell'attuazione del federalismo, se considerato nel combinato disposto con il decreto interministeriale già emanato che è volto a delineare il sistema di perequazione infrastrutturale.

Con riferimento alle esigenze connesse al provvedimento, nel considerare l'opportunità di effettuare una comparazione tra i diversi interventi a carattere straordinario con quelli effettuati mediante i fondi ordinari, ricorda come con la riforma costituzionale del Titolo V che ha cancellato i trasferimenti centrali agli enti territoriali – caso assolutamente unico nel panorama degli assetti federali –, gli stessi si siano di fatto trasformati mediante una rigenerazione della loro funzione ora impostata sull'attività perequativa e sugli interventi aggiuntivi da parte dello Stato, necessari al fine di assicurare una certa solidarietà e coesione nel sistema di governo.



Per tale motivo ritiene che l'intervento perequativo dello Stato teso a garantire l'attuazione del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 16 della legge delega debba in ogni caso assumere un carattere permanente e non piuttosto di emergenza, benché sia inevitabile il permanere di differenze strutturali tra Sud e Centro-Nord.

Nel convenire sul fatto che il presente decreto – per il quale ritiene debba essere compiuto uno sforzo di raccordo tra le parti politiche che compongono la Commissione al fine di arrivare ad un accordo – costituisca il primo provvedimento di altri che dovranno essere sviluppati in materia, ne rappresenta le numerose criticità, per la cui illustrazione di dettaglio peraltro rimanda alla relazione (*vedi allegato*). In particolare riscontra l'assenza di un coordinamento con gli altri decreti legislativi e la mancata definizione dell'entità delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale, da cui deriva un'incertezza che si somma a quella legata ai meccanismi di contrattazione in sede europea. Inoltre non appare chiaro né con quali strumenti dovranno essere finanziate le spese infrastrutturali di regioni ed enti locali, ovvero quale sia l'esatta definizione di spesa straordinaria rispetto a quella ordinaria, né in quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura delineata.

Un'ulteriore criticità risiede nel fatto che le norme relative alle risorse speciali non appaiono coordinate né con il decreto interministeriale relativo alla perequazione infrastrutturale, né con i meccanismi di convergenza dei livelli di finanziamento della spesa verso i fabbisogni standard.

Inoltre, considerato che i fondi presentano nuove caratteristiche, occorrerà chiarire quale sia il ruolo che le regioni dovranno assumere, tenendo tuttavia presente il ruolo dei comuni nell'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale, evitando di delimitare il rapporto tra cittadini ed enti in quello tra Stato centrale e regioni in modo preclusivo.

Nel sottolineare infine la necessità di un approfondimento sul nuovo istituto del contratto istituzionale di sviluppo, per il quale occorrerebbe verificare quali siano i soggetti e gli enti effettivamente ammessi a partecipare alla stipula dello stesso, conclude osservando come l'impianto complessivo del provvedimento possa essere positivamente rafforzato e integrato.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*), nell'apprezzare l'intento manifestato dalla collega Bernini di giungere ad un parere condiviso, si chiede tuttavia, alla luce dei numerosi aspetti problematici segnalati sul provvedimento dal collega D'Ubaldo, se i due relatori intendano riferirsi ad una condivisione tra loro o se, come riterrebbe invece auspicabile, vogliano pervenire ad un parere che possa raccogliere gli apporti di tutti i gruppi che operano in Commissione. Rileva in proposito come il tema della coerenza complessiva e di sistema tra i diversi decreti legislativi attuativi della delega, segnalato da uno dei relatori, si ponga ora rispetto ai provvedimenti sul fisco municipale e regionale, – di cui da più parti si preannunciano possibili modifiche, – con la conseguenza che l'intento perequativo perseguito dallo schema in esame si riferisce ad un assetto nor-

mativo che non solo ha operato in direzione inversa, aumentando le sperequazioni, ma che è anche destinato a modificarsi.

Il deputato Antonello SORO (*PD*), con riferimento alla questione sollevata dal collega Baldassarri, ricorda che i due relatori hanno espresso il loro auspicio che si possa giungere ad un parere il più possibile condiviso, precisando inoltre che questa in atto costituisce una fase di prime valutazioni sul provvedimento alla quale seguirà una seconda fase di confronto in cui anche gli altri componenti della Commissione potranno avanzare le proprie proposte. Chiarisce a tale proposito che l'appartenenza del relatore di opposizione al gruppo del Partito Democratico non preclude alle altre componenti politiche la possibilità di fare pervenire proprie valutazioni e proposte.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), ricordando come più volte il presidente La Loggia abbia invitato anche gli altri gruppi dell'opposizione a indicare il relatore, auspica che le osservazioni in merito alle criticità del provvedimento rilevate dal relatore D'Ubaldo possano essere arricchite nel corso dell'esame del provvedimento con il contributo degli altri gruppi.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*), *relatore*, precisa che nella propria relazione ha riportato non soltanto alcune questioni emerse dai soggetti auditi, ma anche talune delle esigenze segnalate dagli interventi effettuati dai colleghi nel corso delle audizioni, nella finalità di raccogliere il contributo di tutti i membri della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva come si sia finora sempre operato in tal senso nei lavori della Commissione.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) nell'osservare, come già emerso in alcuni interventi, che il decreto in esame non esaurisce l'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42, che potrà richiedere ulteriori provvedimenti, sottolinea come ci si trovi di fronte ad una opportunità storica per considerare le risorse destinate agli interventi nel loro complesso, collegando la determinazione degli stanziamenti aggiuntivi con quelli ordinari e in tal modo facendo venir meno la separatezza che determina una minore efficacia nell'utilizzo delle risorse tra le due tipologie di stanziamenti.

Ritiene inoltre che nel decreto in esame dovrebbe essere considerata anche la perequazione infrastrutturale, che invece è stata disciplinata dal decreto interministeriale del 26 novembre 2010, recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto la stessa non può essere considerata svincolata da un contesto generale di sviluppo e di politiche di coesione. Analogamente ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa la destinazione della spesa in conto capitale delle regioni e degli enti locali dopo l'emanazione dei recenti decreti attuativi.

Auspica infine che il Governo sia disponibile ad inserire nel testo elementi di coordinamento con altri aspetti della legge n. 42, non limitandosi a disciplinare semplicemente le risorse aggiuntive.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel condividere quanto ora osservato circa l'importanza dello schema di decreto in esame, concorda con l'esigenza che esso possa costituire un utile strumento per mettere finalmente ordine nel tema degli interventi speciali, potendo a tal fine risultare opportuno evidenziarne il rapporto anche con la questione della perequazione infrastrutturale contenuta nell'articolo 22 della legge delega nonché, conseguentemente, con il decreto interministeriale che ne ha ora delineata una prima applicazione. Nel ritenere che il provvedimento possa essere pertanto oggetto di alcune proposte di natura integrativa da parte della Commissione, rammenta tuttavia la necessità che ciò avvenga nei tempi ristretti consentiti dal termine entro il quale deve venire espresso il parere.

Il ministro Raffaele FITTO, nel procedere ad una prima valutazione sulle questioni poste dai relatori e dagli altri componenti della Commissione, a suo avviso in parte condivisibili, ritiene utile premettere una considerazione di metodo circa la difficoltà di esaminare in questa sede tutte quelle tematiche non affrontate e discusse finora in materia di politica di sviluppo. Nel descrivere il difficile contesto di riferimento in cui si innesta il provvedimento all'esame, richiama le divergenti posizioni in merito al ruolo del sistema delle regioni, le quali giocano di fatto un parte essenziale nell'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, dal momento che ricevono una quantità di finanziamenti di gran lunga superiori rispetto alle amministrazioni centrali. Sulla base di una analisi effettuata sull'utilizzo delle risorse destinate agli investimenti, segnala alcune criticità circa la capacità di spesa e gestione delle stesse da parte dei soggetti coinvolti nel processo. Con specifico riferimento alle risorse FAS 2000-2006, delle quali, essendosi registrata una percentuale di spesa molto bassa, ed in taluni casi imbarazzante, anche per effetto del ricorso ai cosiddetti progetti-sponda – ossia finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle del FAS – rileva la necessità di una loro riprogrammazione secondo una logica nuova rispetto al passato. Inoltre, relativamente ai programmi operativi regionali riferiti al periodo 2007-2013, segnala la recente delibera Cipe del gennaio 2011 che è intervenuta al fine di sbloccare le risorse FAS del medesimo periodo di programmazione. Tali interventi, insieme ad altre iniziative messe in atto dal Governo, si rendono necessari, precisa, al fine di scongiurare il rischio di un definanziamento delle risorse comunitarie per il periodo 2000-2006 nella misura in cui queste non saranno assegnate entro il 31 dicembre 2011.

A questa terapia d'urgenza deve affiancarsi, a suo avviso, un intervento normativo strutturale che accresca la credibilità dell'Italia in sede comunitaria sul piano della programmazione delle risorse per le politiche di coesione non solo per gli anni 2007-2013, ma anche ai fini della trattativa che si aprirà nel giugno 2011 sulla programmazione 2014-2020.

Con lo schema di decreto in esame, in attuazione della legge n. 42, il Governo mira a delineare un nuovo quadro di riferimento che definisca processi e procedure atte, da un lato, a migliorare la capacità di spesa delle risorse e, dall'altro a rendere il sistema nel suo complesso più trasparente al fine di far emergere le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei finanziamenti. A tale proposito reputa condivisibile, nell'ottica di definire un sistema compiuto di regole, la proposta di inserire un'apposita previsione normativa di raccordo tra lo schema in esame e il decreto interministeriale in materia di perequazione infrastrutturale del 26 novembre 2010, che dà attuazione all'articolo 22 della legge delega. Nel convenire inoltre con l'impostazione che il provvedimento all'esame rappresenti il quadro di riferimento in materia, si dichiara favorevole all'inserimento nel testo di una norma di principio che richiami il contenuto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che costituisce il punto di partenza per successivi interventi.

Segnalata la necessità di affrontare il tema del ruolo delle regioni e dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo, sottolinea come il contratto istituzionale di sviluppo costituisca un importante strumento di gestione e controllo dei processi decisionali, la cui efficacia potrà essere accresciuta, in termini di maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, attraverso la previsione di tempi certi e sistemi sanzionatori. Precisa a tale proposito che il citato strumento può essere applicato secondo due diversi modelli: il contratto istituzionale di sviluppo tra regione e Governo, che comprenderebbe tutte le materie di intervento, e quello settoriale, che, stipulato per singolo settore, potrebbe avere in talune situazioni una maggiore organicità e consentirebbe a più regioni di cooperare per la gestione di progetti di natura interregionale.

Con particolare riguardo alla mancata definizione, nello schema di decreto, dell'entità delle risorse, ritiene propedeutica la definizione di un quadro normativo di riferimento chiaro e condiviso per poter operare concretamente.

Si dichiara infine disponibile a lavorare per migliorare e integrare il testo del provvedimento al fine di costruire auspicabilmente un percorso condiviso.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,20 alle ore 12,30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali**  
**Atto n. 328**

**RELAZIONE DEL RELATORE, SEN. D'UBALDO**

Onorevoli Colleghi!- Se è vero, come diceva Giorgio La Pira, che le istituzioni sono il vestito della comunità, anche le leggi ne riflettono il senso e lo sforzo che questo concetto intende rappresentare. Per questo è necessaria una visione d'insieme.

I nostri principi costituzionali poggiano sul rispetto della persona umana, il riconoscimento del suo profilo sociale, la valorizzazione della comunità e delle istituzioni che ne rappresentano la vita, i bisogni e gli interessi, la difesa del pluralismo nei diversi ambiti della realtà civile ed economica, l'articolazione flessibile e sussidiaria dei poteri che concorrono, partendo dal basso, all'esercizio della pubblica autorità. Quando perciò si esplicita a riguardo del nostro ordinamento l'assunto in sé straordinario di «Repubblica delle autonomie», si enuncia qualcosa che non arricchisce solo marginalmente l'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, ma ne fonda piuttosto il grande criterio direttivo di sussistenza e operatività – secondo un disegno finalistico e solidaristico – proprio nel contesto di una moderna visione delle libertà e delle pubbliche responsabilità.

Nel processo di riordino della fiscalità regionale e locale ogni tassello riveste la sua importanza. Non si può dire che la delega conferita al governo contempra una gerarchia di provvedimenti, secondo una rigida scala di valori politicamente determinata. Abbiamo già visto nei lavori della Bicamerale quanto sia forte il nesso che tiene insieme il nuovo modello in via di realizzazione: anche quando l'accento cade, come normalmente avviene, su un aspetto particolare ciò non consente di chiudersi nel paradigma della singola voce. A maggior ragione, di fronte a questo schema di decreto legislativo urge disporsi con lo sguardo attento all'insieme della proposta di riforma dell'ordinamento finanziario e fiscale dei governi territoriali.

Purtroppo i tempi della nostra discussione si sono improvvisamente contratti, avendo nei mesi passati proceduto a un esame puntiglioso e serrato delle altre elaborazioni presentate dal Governo. Non possiamo allora negare, preliminarmente, che lo stesso messaggio proveniente da una lettura in apparenza fugace rischia di gettare un'ombra sul significato della

nuova architettura dell'autonomia finanziaria. Anche se abbiamo finora insistito sulla ricerca dei meccanismi più idonei a garantire l'attribuzione di risorse proprie, ciò nondimeno dobbiamo oggi riconoscere e inquadrare correttamente la previsione costituzionale relativa ai cosiddetti interventi speciali.

E' un punto cruciale, forse il contributo più esplicito del legislatore costituzionale alla proposizione di un equilibrio reale tra autonomia e organicità di sistema. Ciò che prevede il Titolo V, così come uscito dalla revisione del 2000, non è un'assolutizzazione dell'autofinanziamento dei governi e degli enti locali. L'impostazione è più raffinata e corretta, essendo più che altro incentrata sulla esigenza di correggere distorsioni inammissibili come quelle derivanti da un processo di totale accentramento delle potestà fiscali e conseguentemente da una deresponsabilizzazione generalizzata nell'esercizio della spesa a livello locale. Non si passa però da un eccesso all'altro. Un'errata lettura che portasse a concepire l'insussistenza *sic et simpliciter* dei trasferimenti erariali, non sarebbe altro che un modo per consegnare la riforma dell'ordinamento alla esasperazione e alla irrazionalità delle procedure. Pertanto mentre si deve registrare il ribaltamento dell'approccio – infatti alla luce del Testo costituzionale innovato la logica dei trasferimenti non sovrasta o non subordina più l'autonomia impositiva – c'è anche da dire, a rigore, che questa autonomia non vive al di fuori di un confine rappresentato dalla funzione di raccordo e correzione della finanza pubblica nel suo complesso. Lo Stato non si riduce perciò alla fattispecie di un *Deus otiosus*, ma conserva e rafforza la sua potenza regolatrice a beneficio dell'interesse generale della nazione.

L'intervento statale, organizzato sotto le specie di un diverso e più sofisticato modello di trasferimento erariale, prende corpo attraverso la politica di perequazione, la destinazione di risorse aggiuntive e l'effettuazione d'interventi speciali. Si tratta di una prerogativa dell'amministrazione centrale in forza della quale gli obiettivi legati allo sviluppo e alla coesione sociale escono dal limbo della casualità e della frammentazione. Del resto il finalismo della Carta costituzionale si riscontra nella coerenza e nell'intreccio dei vari articoli. Nei principi fondamentali sono contenuti valori e indirizzi che si traducono passo dopo passo nelle disposizioni delle singole norme costituzionali. Nel Titolo V, all'articolo 119, si legge dunque in esteso ciò che in nuce viene detto negli articoli 3 e 5 del Testo.

L'autonomia fiscale, in questa cornice, ha il compito essenziale di procurare un più alto e consistente livello di responsabilizzazione degli amministratori locali, suscitandone lo spirito di servizio verso le rispettive comunità di appartenenza. In altri termini, non funge da volano di un «liberismo territoriale» indifferente, se non ostile, alle ragioni della solidarietà dell'intero organismo civile e politico della nazione. Se ciò fosse, violeremmo lo spirito e la sostanza della nostra Carta. E' un'autonomia invece che aiuta il Paese a crescere, non a ripiegarsi nei suoi infiniti particolarismi.

Il problema, allora, è capire in che senso e in che misura l'esercizio della delega dà vita – se vi riesce – a una «discriminante positiva» verso il riordino delle politiche di autonomia e responsabilità, sempre nell'ambito di una strategia di promozione delle aree più deboli e marginali, a cominciare da quelle del nostro Mezzogiorno. Questo è l'orizzonte di una pluralità di visioni, essendo comunque obbligata la ricerca di una prima sintesi negli indirizzi di fondo della legislazione. Se mancasse la convergenza attorno alla definizione di un elemento strategico di unità, come quello rappresentato dalla proposta derivante dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16 della legge di delega n. 42 del 2009, ben difficilmente si avrebbe titolo a considerare agibile il percorso di riforma che vogliamo portare avanti, come da tempo ci sforziamo di fare, sviluppando in senso più marcatamente autonomistico e pluralistico il nostro ordinamento istituzionale.

L'acquisizione del carattere unitivo e solidaristico della riforma è dunque iscritta nel cerchio di quella responsabilità, evocata più volte dal Presidente della Repubblica, che deve costituire l'impegno di tutte le parti politiche presenti nel Parlamento. Non è il punto di arrivo, ma di partenza: essere tiepidi su questo impegno fa decadere la portata di uno sforzo comune di cambiamento per dare all'Italia istituzioni più efficienti e più vicine alle istanze dei cittadini.

Entrando nel merito del provvedimento, lo schema di decreto al nostro esame, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli interventi speciali volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali, non affronta adeguatamente tutti i contenuti dell'articolo 16 della legge 42 del 2009, con ciò mettendo non solo a rischio il raggiungimento degli obiettivi oggetto della delega, ma anche la piena attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riguardo alle tematiche della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri sociali e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona.

La delega doveva essere esercitata – (*v. lettera a), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009*) – per definire le modalità di attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e le modalità di finanziamento dei medesimi interventi attraverso i contributi speciali dello Stato, i finanziamenti dell'Unione europea (non sostitutivi dei contributi speciali dello Stato) e i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. Tali risorse, secondo la delega, in ragione della necessità di garantire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sarebbero dovuti confluire in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni (*v. lettera b), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009*).

Gli interventi speciali oggetto della delega, inoltre, dovevano essere predisposti anche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossi-

mità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale (v. *lettera c*), *comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009*).

Su tali passaggi, lo schema di decreto legislativo al nostro esame è del tutto parziale, lasciando aperte e irrisolte gran parte delle problematiche che già in passato hanno impedito lo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate, la coesione sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse parti del Paese.

Uno degli elementi di maggiore criticità dello schema di decreto in esame, come già evidenziato, è *la mancata individuazione di interventi speciali finalizzati a promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona* (v. *lettera d*), *comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del 2009*) previsti anche dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Come è noto, infatti, il testo costituzionale prevede, per le suddette finalità, che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Questa grave lacuna getta un'ombra sull'intero provvedimento, condizionando negativamente l'intero processo di attuazione della legge n. 42 del 2009, nonché la piena attuazione del dettato dell'art. 119 della Costituzione.

Il comma quinto di questo articolo impone allo Stato di rimuovere i fattori strutturali di divario tra le diverse parti della Repubblica. Siamo quindi su un piano diverso rispetto alle attività ordinariamente affidate agli Enti territoriali, il cui finanziamento integrale, a norma dell'art. 119, comma 4, della Costituzione, deve essere assicurato con i tributi e le entrate propri, le compartecipazioni ai tributi erariali ed eventualmente i trasferimenti perequativi. Qui si assegna allo Stato il dovere di rimuovere i fattori strutturali e, dunque, storicamente persistenti degli squilibri economici e sociali che caratterizzano ancora oggi il nostro Paese.

A questi fini non possono bastare gli interventi relativi allo sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale. Per rimuovere gli squilibri e il divario ancora drammatico tra diverse aree del Paese sono indispensabili interventi che promuovano la solidarietà sociale e favoriscano l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La norma del quinto comma dell'art. 119 è, infatti, strettamente connessa al dettato dei due principi fondamentali della Costituzione italiana: l'articolo 2 nel quale si «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; l'articolo 3 per il quale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Si può pertanto senza dubbio affermare che i precetti contenuti nell'articolo 119 della Costituzione rappresentano lo svolgimento dei principi fondamentali enunciati negli articoli 2 e 3, disciplinando in concreto le



modalità secondo le quali lo Stato, chiamato a svolgere la primaria funzione unificante dell'ordinamento repubblicano, agisce ed interviene.

La lacuna evidenziata si ripercuote nel procedimento individuato nel decreto per la predisposizione degli interventi. Infatti, richiamando soltanto le finalità relative allo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e la rimozione dei relativi squilibri, il provvedimento sembra ritenere che l'attuazione del 119 della Costituzione si risolva solo in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate, che è appositamente «ribattezzato» Fondo per la coesione sociale. Di conseguenza il testo del decreto estromette clamorosamente il livello locale privilegiando il rapporto Stato-Regioni, proprio laddove il testo costituzionale individua invece come destinatari di risorse aggiuntive e di interventi speciali determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Il legislatore costituzionale del 2001 ha inteso equiparare anche in relazione a tale tematica, in ossequio al principio di pari ordinazione sancito dall'articolo 114, Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, ed inoltre ha stabilito che gli interventi speciali e i contributi aggiuntivi devono essere destinati a singoli enti individuati, facendo intendere che non sono costituzionalmente legittimi stanziamenti indistinti a più enti o riguardanti aree del Paese.

Ciò denota una significativa discontinuità e l'esigenza di avviare modalità e regole d'intervento che segnano un salto di qualità rispetto al passato.

Va infine aggiunto che la previsione secondo cui destinatari degli interventi possono essere determinati enti rientranti nei quattro livelli di governo rappresenta il portato di un altro principio fondamentale che informa il nuovo titolo V, ossia il principio di sussidiarietà. Tale principio deve orientare l'attività del legislatore in tutte le sue scelte ed in particolare vincola nel senso di destinare funzioni, compiti e risorse al livello più vicino al cittadino. Tale principio orientativo deve trovare svolgimento anche nell'esercizio di questa fondamentale funzione da parte dello Stato tesa a rimuovere le diseguaglianze economiche, sociali, culturali e a garantire i diritti di cittadinanza.

Le disposizioni relative ai principi e ai criteri della politica di riequilibrio economico e sociale non appaiono particolarmente innovative rispetto a quelle più volte formulate in passato, pur essendo in linea con le indicazioni della Commissione europea in materia di riforma delle politiche di coesione.

In particolare, nella parte relativa alla *governance* e alle procedure, le prassi e gli schemi individuati in occasione dell'impostazione dell'ultimo ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, sono modificati con l'obiettivo di ridurre, in via teorica, i tempi di attuazione di progetti strategici. Questi ultimi avranno per lo più natura di grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Tali innovazioni, tuttavia, sono una risposta del tutto parziale all'andamento non particolarmente brillante del ciclo di programmazione unita-

ria 2007-2013, dovuto non tanto a problematiche di *governance* quanto all'utilizzo improprio delle risorse FAS (oltre 35 miliardi di euro) da parte del Governo. Per tale ragione, a circa quattro anni dall'avvio del ciclo di programmazione unitaria 2007-2013, i programmi sulle risorse FAS, proprio in ragione della mancata addizionalità, non sono mai partiti e le risorse sono state dirottate su interventi localistici o su obiettivi diversi da quelli originari.

Il fondo per lo sviluppo e la coesione null'altro è se non la nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, analogo per compiti e finalità a quello oggi esistente, con l'unica differenza di un ruolo più forte del Governo nelle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse. Un fattore positivo è rappresentato dalla conferma delle modalità di ripartizione delle risorse, che anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, devono in ogni caso assicurare una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La dotazione finanziaria del Fondo verrà definita dalla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (2014) e successivamente, ferma restando la dotazione complessiva, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno. Trascorso il primo triennio del periodo, la riprogrammazione delle risorse potrà essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La programmazione degli interventi si fonda sempre su un ciclo pluriennale e, tuttavia, scarse indicazioni sono previste in relazione alle priorità e al coordinamento degli interventi che interessano più regioni. Ciò appare tanto più grave, se si pensa che gran parte del fallimento delle precedenti esperienze di programmazione sono imputabili proprio all'eccessiva frammentazione degli interventi, rispondenti spesso a domande localistiche, a cui si sono aggiunte le lentezze e gli scoordinamenti nella progettazione e realizzazione degli interventi.

Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, approvati con delibera CIPE, verranno inseriti nel Documento di indirizzo strategico, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel PNR e nella Decisione di finanza pubblica.

Un'innovazione positiva riguarda il contratto istituzionale di sviluppo, con il quale si introduce il principio di condizionalità dei fondi ad un sistema di indicatori di risultato, di valutazione e di previsione di meccanismi premiali e sanzionatori che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca, anche parziale, dei finanziamenti. Proprio su tale ultimo aspetto, tuttavia, emerge in tutta evidenza la previsione di sanzioni esclusivamente a carico di Regioni e amministrazioni interessate. Le recenti esperienze dimostrano che ritardi e inadempimenti sono spesso imputabili ai Ministeri competenti nei confronti dei quali non si applicano meccanismi sanzionatori. Tale aspetto riduce fortemente l'efficacia della condizionalità.

Il testo, tuttavia, nonostante gli aspetti positivi appena descritti, colpisce per quello che non dice compiutamente. In particolare, il provvedimento:

– non è coordinato con gli altri decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale. Lo schema di decreto in esame, pur riferendosi apparentemente a un ambito di applicazione ampio che abbraccia interventi di carattere sia materiale sia immateriale, ha il suo nucleo principale esclusivamente negli interventi infrastrutturali. Sul tema della spesa in conto capitale degli enti decentrati, e in particolare delle loro spese infrastrutturali, i diversi decreti attuativi della riforma del federalismo fiscale disegnano un quadro complesso e, per molti profili, incoerente. Gli elementi costitutivi di questo quadro sono contenuti parzialmente nel decreto sugli interventi speciali al nostro esame, nel decreto ministeriale sulla perequazione infrastrutturale attuativo dell'articolo 22 della legge 42 e nei due decreti sul finanziamento «ordinario» di regioni/provincie e dei comuni. Sul finanziamento delle spese infrastrutturali degli enti decentrati contenute nei vari decreti non c'è adeguato coordinamento, con ciò mettendo a rischio la compiuta realizzazione dei medesimi interventi.

– non definisce, contrariamente a quanto avvenuto per gli altri decreti discussi nella Commissione Bicamerale, l'entità delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale. In mancanza di indicazioni quantitative sulla dimensione degli interventi speciali, il decreto evidenzia tutta la sua inefficacia e soprattutto non fa emergere l'aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati. Tale mancata indicazione introduce nuovi elementi di incertezza in relazione all'effettiva grandezza e stabilità delle dimensioni finanziarie in gioco;

– il combinato disposto dei diversi provvedimenti di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, suscita qualche interrogativo. Non è del tutto chiaro, e lo schema di decreto al nostro esame contribuisce ampiamente in tale direzione, con quali strumenti, e secondo quali regole, saranno finanziate le spese infrastrutturali di regioni e di enti locali e soprattutto non appare del tutto chiara la distinzione tra risorse di natura straordinaria e quelle di natura ordinaria destinate a tali finalità. Si corre il rischio che in assenza di una chiara definizione e di un'adeguata copertura della spesa «ordinaria», si utilizzino le risorse per gli interventi speciali e per la rimozione degli squilibri economici e sociali, con il risultato di avere una spesa «straordinaria» sostitutiva e non aggiuntiva rispetto a quella «ordinaria»;

– non è chiaro da quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura e il più complessivo quadro normativo contenuto nel decreto;

– non viene risolta, ed è per certi versi aggravata, la problematica della perequazione infrastrutturale e della convergenza dei livelli di finanziamento della spesa verso i fabbisogni standard, che rimangono tra loro

non coordinati. Emerge, pertanto, sempre più forte, la necessità di una più precisa formulazione dei meccanismi perequativi di regioni ed enti locali, in modo da collocare finanziamenti ordinari e trasferimenti speciali della perequazione infrastrutturale in una prospettiva unitaria e coerente;

– molti passaggi procedurali non sono comprensibili e probabilmente produrranno proprio per tale ragione un allungamento dei tempi decisionali e una moltiplicazione di sedi di mediazione. In tal senso non appare del tutto comprensibile la scelta di affidare al CIPE compiti come l'approvazione di tutti i contratti istituzionali di sviluppo;

Infine, va sottolineato il tema della inapplicabilità dello schema di decreto alle autonomie speciali. Ciò deriva dalla prescrizione dell'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, secondo cui alle autonomie speciali: «si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Al riguardo va, tuttavia, considerato che i fondi Fas, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, operano su tutto il territorio nazionale, e che, inoltre, il predetto decreto sulla perequazione infrastrutturale si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Altre brevi considerazioni di carattere generale possono essere formulate in relazione all'efficacia e all'efficienza degli interventi. Dal testo emerge un forte accentramento delle procedure decisionali in capo al Governo. Ciò emerge in particolare dall'articolo 4 del provvedimento. Come già accennato in precedenza, il nuovo Fondo non prevede un'articolazione in programmi regionali e nazionali. Nell'operazione di accentramento, un ruolo particolare è assunto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni passaggio attuativo, il Ministro delegato può agire solo d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel testo, il ruolo delle regioni e dei Comuni, nell'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale sono fortemente compresse rispetto all'attuale situazione configurando un curioso accentramento in un decreto attuativo di una legge di decentramento.

In tale ambito sarà opportuno chiarire le modalità di collaborazione istituzionale tra Stato, regioni e autonomie locali. Il testo sembra ritenere che l'attuazione del 119, quinto comma, della Costituzione si risolva in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della quale si privilegia il rapporto Stato-Regioni. Ciò determina l'estromissione del livello locale in chiaro contrasto con il dettato costituzionale ed il sostanziale mantenimento della fisionomia del vecchio fondo quanto ai soggetti destinatari, alla dimensione degli interventi e alle regole procedurali.

Per incidere con efficacia sugli squilibri economici e sociali del nostro Paese andrebbero, invece, assicurati il costante coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle varie fasi procedurali individuate e nella destinazione degli stanziamenti speciali, al fine anche di responsabilizzare appieno tali enti sugli interventi da effettuare. Una soluzione che, ponendo

tutti gli attori coinvolti sullo stesso piano, consentirebbe anche di evidenziare le responsabilità di ognuno.

L'impianto definito, pertanto, pone come centrale la questione della sussidiarietà. Infatti, gli interventi speciali delineati dal provvedimento e che devono essere adottati dallo Stato, se non meglio definiti, rischiano di costituire un limite alle competenze attribuite agli altri Enti.

Tali brevi osservazioni inducono ad affermare da subito che il giudizio sul provvedimento non è del tutto positivo. A conforto di tale posizione, le audizioni finora svolte, il giudizio degli esperti incaricati di esaminare il testo, il mancato parere rilasciato dalle regioni e la posizione assunta dall'Anci, concordano nell'affermare che così come è, il provvedimento è suscettibile di non risolvere i problemi connessi alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, ma al contrario di aggravarne l'entità.

Entrando nel merito delle singole parti del provvedimento, appare opportuno sottolineare una serie di questioni critiche e sollecitare chiarimenti ed approfondimenti su talune tematiche sulle quali da più parti sono stati sollevati puntuali rilievi.

In relazione all'articolo 1 del provvedimento, sull'oggetto del decreto, si osserva che:

– l'attuazione della delega riguarda, solo gli interventi destinati alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, senza disciplinare compiutamente gli altri interventi previsti nella delega e nello stesso quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, nonché gli interventi rivolti a provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Le altre tipologie di interventi speciali, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, recante disposizioni transitorie e finali, sono affidate all'adozione di successivi decreti integrativi;

In relazione all'articolo 2 del provvedimento, relativo ai principi ed ai criteri direttivi della politica di riequilibrio economico e sociale, si osserva che:

– all'affermazione del principio dell'aggiuntività delle risorse non fa seguito l'individuazione effettiva di quali interventi considerare aggiuntivi. Infatti senza che siano individuate le attività ordinariamente affidate agli Enti territoriali, il cui finanziamento integrale, a norma dell'art. 119, comma 4, della Costituzione, deve essere assicurato con i tributi e le entrate propri, le compartecipazioni ai tributi erariali ed eventualmente i trasferimenti perequativi, e senza che siano state stabilite le risorse rese disponibili in via ordinaria, risulta difficile stabilire gli obiettivi specifici perseguiti per mezzo delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali di cui al decreto in esame. D'altra parte gli interventi speciali possono avere ad oggetto anche le funzioni ordinariamente affidate agli Enti territoriali, purché si traducano in maggiori livelli (aggiuntivi, rispetto agli or-

dinari) delle prestazioni che, allo scopo di ridurre gli squilibri economici e sociali oppure per favorire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, lo Stato ritiene debbano essere assicurati; se si vuole dare una portata reale al principio dell'aggiuntività a monte dell'attivazione degli interventi in oggetto deve esservi una definizione delle funzioni ordinarie e del normale livello degli interventi ordinari;

– con riferimento al Mezzogiorno l'efficacia del principio dell'aggiuntività può essere garantito solo ponendo con forza, visto l'effetto di «sostitutività» registrato in tutti questi anni, la questione della garanzia di una spesa in conto capitale ordinaria di dimensione «adeguata»;

In relazione all'articolo 4 del provvedimento, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, si osserva che:

– in via generale, la più volte enunciata necessità di garantire il principio di addizionalità delle risorse da destinare alla politica di riequilibrio non risulta supportata dall'indicazione di parametri per la determinazione dell'entità complessiva delle risorse, legati all'andamento di variabili macroeconomiche. A tal fine, si ritiene motivo di preoccupazione il fatto che non vi sia nel decreto una disposizione in materia finanziaria, che fissi in una percentuale del PIL la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione; una possibile proposta è quella di individuare una percentuale minima del PIL quale base di calcolo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

– nel merito, va precisato al comma 3 che l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici di rilievo non solo nazionale, interregionale, regionale, ma anche locale;

In relazione all'articolo 5 del provvedimento, relativo alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si osserva che:

in via generale:

– la nuova programmazione degli interventi del Fondo non sembra risolvere la questione – nella prospettiva del nuovo ciclo di politica di coesione europea – di una *governance* che assicuri unitarietà e strategicità della programmazione, in quanto da nessuna parte viene individuato l'«ambito di cooperazione istituzionale»;

– non risulta chiaro da quale esercizio finanziario troverà applicazione la nuova procedura e il più complessivo quadro normativo contenuto nel decreto;

– l'obiettivo di individuare un sistema più efficace per la realizzazione degli interventi e dei programmi finalizzati alla rimozione degli squilibri economici e sociali, eliminando le cause dei ritardi che si sono registrati nella fase attuativa, rischia di essere mancato in quanto, nello schema di decreto, non ci sono previsioni che riguardano la necessità, in primo luogo per le amministrazioni statali, di dotarsi di quelle strutture tecniche in grado di intervenire nella fase di progettazione e di realizzazione;

nello specifico:

– il comma 2 prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata per la riprogrammazione del Fondo, ma non prevede l'intesa per l'aggiornamento dell'articolazione annuale, che parrebbe opportuna. D'altra parte al comma 3 andrebbe prefigurata una partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata alle riunioni del CIPE (uno espressione dei Comuni e delle città metropolitane, uno delle province e uno delle regioni) riguardanti l'attuazione degli interventi e precisato che il documento di indirizzo strategico contenga anche l'indicazione delle risorse per i singoli interventi;

– desta perplessità il richiamo agli indirizzi comunitari contenuto al comma 3 che definisce la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e delinea i contenuti del Documento di indirizzo strategico. Trattandosi di risorse nazionali, l'utilizzazione delle risorse dovrebbe, in linea di principio, esprimere indirizzi e scelte nazionali, e non una accettazione passiva di scelte e procedure che rispecchiano la realtà di altri paesi dell'Unione europea; è necessario dare coerenza strategica alle due possibili fonti di sostegno allo sviluppo, interpretando gli indirizzi comunitari in modo che i medesimi risultino compatibili con i preminenti interessi nazionali e funzionali al loro conseguimento;

– sempre in relazione al comma 3, l'importanza del documento di indirizzo strategico e la necessità di una sua tempestiva approvazione per consentire l'avvio, in concomitanza con il ciclo di programmazione comunitaria, delle successive fasi programmatiche ed attuative, sollecita l'opportunità di riferire l'intesa alla sola definizione dei criteri generali per il riparto delle risorse e dei presupposti e delle condizioni per il finanziamento degli interventi;

– con riferimento agli aspetti più strettamente operativi, in caso di mancato raggiungimento della prevista intesa, sembra opportuno ipotizzare un percorso che, fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e previa esplicitazione dei motivi alla base del mancato accordo, consenta l'assunzione da parte dello Stato della responsabilità di ricondurre le esigenze dei singoli territori all'interno di un unitario quadro strategico e programmatico, da attuare in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali.

In relazione all'articolo 6 del provvedimento, relativo al contratto istituzionale di sviluppo, si osserva che:

– l'adozione di opportune misure volte a mantenere l'originaria classificazione delle risorse specificamente finalizzate alle politiche di riequilibrio, potrebbe evitare il determinarsi di una possibile confusione con quelle utilizzate per le ordinarie politiche pubbliche rispetto alle quali gli interventi previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione dovrebbero avere carattere esplicitamente aggiuntivo;

– lo strumento del contratto sembra giustamente porre l'accento su una responsabilizzazione degli enti attuatori, che molto spesso hanno ma-

nifestato gravi deficienze. Nonostante l'attivazione dell'azione sussidiaria, però, i meccanismi che sovrastano l'attuazione degli interventi – in termini di controllo, monitoraggio e valutazione, ma soprattutto in termini «operativi» – non sembrano apportare significative innovazioni al meccanismo attuale;

– al comma 1 sia chiaramente previsto che alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo partecipino anche gli enti locali;

– non può che destare allarme e forti dubbi di costituzionalità la previsione del comma 2 per la quale possono partecipare al contratto istituzionale di sviluppo anche i concessionari di servizi pubblici: così come è formulata la norma sembra ammettere la possibilità che tali soggetti siano essi stessi destinatari o beneficiari di interventi speciali in aperto contrasto con il dettato del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

In relazione all'articolo 7, relativo alle disposizioni transitorie e finali, si osserva che:

– non sono individuate con chiarezza le altre tipologie di interventi speciali che perseguono finalità diverse dal normale esercizio delle funzioni di Regioni ed enti locali di cui all'articolo 119 della Costituzione. Al riguardo si osserva che la disposizione di cui al secondo periodo andrebbe valutata alla luce dei principi di delega, atteso che essa attribuisce a successivi decreti legislativi il potere di definire istituti introdotti dal testo, benché sia da ritenere che tali decreti possano intervenire entro il 21 maggio 2011 solo per l'attuazione dell'oggetto della delega ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42. Si osserva, inoltre, che la relazione illustrativa allo schema di decreto indica tra i contribuiti e interventi per finalità diverse, quelli rivolti ai territori montani e alle isole minori, benché gli stessi potrebbero rientrare tra quelli aventi il fine di «promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese», come riportato dall'articolo 1 in esame;

Sempre con riferimento alla disposizione finale, ribadendo la parzialità dell'oggetto del decreto rispetto alle molteplici finalità previste dalla disposizione costituzionale, si evidenzia l'opportunità di stabilire che i finanziamenti vigenti non rientranti nel fondo istituito dal decreto siano oggetto di ricognizione e siano accorpati in un unico fondo da ripartirsi annualmente con la legge di stabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In conclusione, alla luce delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno avviare una stringente fase di valutazione utile a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico. In particolare, occorre riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema di come assicurare un'effettiva attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e



le modalità di finanziamento dei medesimi interventi, fondata sui principi già chiaramente esplicitati nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.

A tale proposito, come relatore, ricercando la convergenza con le valutazioni del relatore di maggioranza, auspico che da tutti i Gruppi e dal Governo vengano messe a disposizione della Commissione proposte modificative del testo orientate alla soluzione delle diverse problematiche evidenziate.

È evidente che per fare un lavoro compiuto, come già sottolineato in premessa, occorrono, nel rispetto delle procedure previste, tempi adeguati e il coinvolgimento di tutte le tecnostrutture competenti a disposizione della commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Martedì 5 aprile 2011

**77ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**NEROZZI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono, in rappresentanza del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda ASL Roma B, la dottoressa Giuseppina Bosco, Direttore, il dottor Fabio Pagani e il dottor Gianfranco Rischia, tecnici della prevenzione U.P.G.; in rappresentanza dell'INAIL, il dottor Marco Di Basilio, esperto in tecnologia e smaltimento rifiuti del Dipartimento tecnologie di sicurezza (ex ISPESL).*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NEROZZI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione di funzionari del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda ASL Roma B**

Il presidente NEROZZI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che intende acquisire informazioni sulle condizioni di

salute e sicurezza sul lavoro nello stabilimento di smaltimento e trattamento rifiuti dell'AMA S.p.A., situato a Roma, in località Rocca Cencia. A seguito di alcune segnalazioni fatte dai sindacati del settore rifiuti del Lazio durante l'audizione dello scorso 2 marzo, infatti, il 29 marzo la Commissione ha svolto un sopralluogo presso l'impianto: richiama quindi alcune situazioni problematiche riscontrate, che sono state ritenute meritevoli di approfondimento.

La dottoressa BOSCO illustra sinteticamente i controlli effettuati in passato nello stabilimento di Rocca Cencia dal competente Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) dell'Azienda ASL Roma B. Lo scorso 1° aprile, i tecnici dello SPRESAL hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la situazione attuale, cui seguiranno ulteriori controlli. Purtroppo le ormai croniche carenze di personale ispettivo condizionano molto l'attività.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del PRESIDENTE, il dottor PAGANI fa presente che sono in corso di acquisizione i documenti relativi ai precedenti controlli. In merito al sopralluogo del 1° aprile, riferisce sullo stato dei luoghi visitati, con particolare riguardo agli spogliatoi dei dipendenti e alle strutture della banchina di scarico dei camion che conferiscono i rifiuti, che erano due degli aspetti critici segnalati e per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Il presidente NEROZZI osserva che, in base a quanto è stato appena riferito, gli spogliatoi visitati dai tecnici dello SPRESAL non sembrano essere gli stessi per i quali sono stati rilevati dei problemi di salubrità da parte dei sindacati e che la Commissione ha visto nel suo sopralluogo.

Il dottor RISCHIA conferma che gli spogliatoi visitati dallo SPRESAL erano altri. Nei successivi controlli, si farà comunque una verifica completa, tenendo conto anche delle indicazioni della Commissione.

Avendo la senatrice MARAVENTANO (LP) chiesto chiarimenti sul carattere non esaustivo delle informazioni raccolte, la dottoressa BOSCO fa presente che il territorio di competenza della ASL RM B è particolarmente esteso e comprende oltre 20.000 aziende. Pur nel rispetto degli obiettivi annuali di controllo, riesce difficile effettuare un monitoraggio costante di tutte queste realtà produttive, per le già ricordate carenze di personale e di risorse finanziarie. Inoltre, l'impianto dell'AMA di Rocca Cencia si è molto sviluppato negli ultimi anni e richiede una verifica complessa.

Il senatore DE LUCA (PD) invita la dottoressa Bosco a fornire notizie sui risultati dei controlli effettuati nonché sulle difficoltà organizzative dell'attività ispettiva, per consentire alla Commissione gli interventi di sua competenza.

Il presidente NEROZZI sollecita anch'egli lo SPRESAL a far pervenire quanto prima alla Commissione informazioni dettagliate non solo sui controlli effettuati in passato, ma soprattutto sulla situazione attuale dell'impianto, in relazione alle criticità già indicate e ad altre che dovessero eventualmente riscontrarsi. Sui problemi di risorse dei servizi ispettivi delle ASL, la Commissione avvierà presto un confronto diretto con gli Assessori alla sanità delle varie Regioni. Chiede poi al dottor Di Basilio informazioni sulle norme tecniche vigenti per gli impianti di smaltimento rifiuti, in relazione alle criticità segnalate.

Il dottor DI BASILIO espone sinteticamente le norme e le prassi tecniche che dovrebbero essere adottate per le strutture di scarico dei rifiuti dai camion e per i locali adibiti a spogliatoi negli impianti di smaltimento rifiuti. Si riserva di fornire ulteriori e più precisi elementi alla Commissione e, ove necessario, ai tecnici dello SPRESAL.

Il presidente NEROZZI conferma l'interesse della Commissione ad acquisire quanto prima le informazioni e gli elementi tecnici richiesti, per completare il suo lavoro di indagine. Ringrazia infine gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

# **SOTTOCOMMISSIONI**

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 5 aprile 2011

**148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BATTAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(572-B) CAFORIO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul testo modificato dalla Camera dei deputati del disegno di legge in titolo e sull'emendamento a esso riferito, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2177-A) Deputato LO PRESTI ed altri.** – *Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sull'emendamento a esso riferito, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica (n. 335)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione e osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che, all'articolo 3, comma 4, l'attività del Commissario, nell'esercizio del potere sostitutivo, sia limitata all'adozione degli atti necessari e non anche all'espressione dei pareri.

Ritiene, inoltre, opportuno un coinvolgimento delle Regioni in sede di emanazione degli atti normativi e dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8, al comma 1 dell'articolo 16, al comma 3 dell'articolo 27, all'articolo 31 e al comma 8 dell'articolo 36.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 5 aprile 2011

**58<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAZZATORTA**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(306) Laura BIANCONI e CARRARA.** – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*

**(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri.** – *Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse*: parere favorevole con osservazione su nuovo testo unificato.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 5 aprile 2011

**137<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre 2010.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle sedute precedenti la Commissione ha espresso il parere sul testo del disegno di legge ed ha iniziato l'esame degli emendamenti. Propone di rimettere in sede plenaria la trattazione degli emendamenti del disegno di legge e sollecita il Governo a fornire le risposte sui chiarimenti richiesti.

Conviene la Commissione.

L'esame del disegno di legge è pertanto rimesso all'esame della Commissione plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,50.*